



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E GIURIDICHE

XXXVIII CICLO
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

***Tutela della persona umana e cyberbullismo. La
prospettiva costituzionalista***

(Settore scientifico disciplinare: GIUR-05/A - Diritto Costituzionale e Pubblico)

Dottorando

Dott. Orazio Catarsini

Coordinatore

**Chiar.mo Prof.
Francesco Martines**

Tutor

**Chiar.mo Prof.
Stefano Agosta**

Anno Accademico 2024/2025

INDICE

<i>INTRODUZIONE</i>	4
<i>SEZIONE I - LA DIMENSIONE NAZIONALE: TRA MODELLO COSTITUZIONALE ED ESPERIENZA SUB-COSTITUZIONALE</i>	12
CAPITOLO I - IL CYBERBULLISMO E IL SUO INQUADRAMENTO NEL MODELLO COSTITUZIONALE	13
1. Premessa: una piaga sociale in evoluzione	13
2. Il principio personalista e la tutela dei diritti fondamentali della persona	18
3. (<i>Segue</i>): lo sviluppo della personalità digitale e il diritto ad una nuova identità	24
4. La libertà di manifestazione del pensiero e il cyberbullismo: raccordi	29
5. (<i>Segue</i>): il diritto di cronaca e di critica quali affermazioni della libertà di manifestazione del pensiero	34
CAPITOLO II - L'ESPERIENZA NORMATIVA	39
1. Le direttive ministeriali e il tentativo del codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo	39
2. La l. n. 71/2017 recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo	47
3. La volontà del legislatore e le recenti modifiche alla legge	55
4. La responsabilità dei pubblici dipendenti alla luce della l. n. 312/1980	61
CAPITOLO III - L'ESPERIENZA AMMINISTRATIVA	65
1. La procedura di ammonimento del questore	65
2. La procedura di reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.	67
3. L'intervento del Garante per la protezione dei dati personali: il <i>soft law</i> c.d. "programmatico"	70
CAPITOLO IV - L'ESPERIENZA GIURISDIZIONALE	75
1. La responsabilità da fatto illecito	75
2. (<i>Segue</i>): la responsabilità genitoriale	83
3. (<i>Segue</i>): la responsabilità dei precettori e maestri d'arte	89
4. Le condotte di cyberbullismo e le ipotesi di reato	93
5. (<i>Segue</i>): diffamazione	98
6. (<i>Segue</i>): sostituzione di persona	102
7. (<i>Segue</i>): accesso abusivo a sistema informatico o telematico	104
8. (<i>Segue</i>): minaccia	108

9. (<i>Segue</i>): atti persecutori	109
<i>SEZIONE II - LA DIMENSIONE COMPARATA: DIVERGENZE E CONVERGENZE CON L'ESPERIENZA SPAGNOLA</i>	<i>114</i>
CAPITOLO V - IL MODELLO COSTITUZIONALE E LA LEGISLAZIONE SPAGNOLA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL CYBERBULLISMO	115
1. Il modello costituzionale spagnolo e la tutela della persona contro il cyberbullismo	115
2. Le fonti legislative spagnole	120
CAPITOLO VI - LA TUTELA GIURISDIZIONALE	127
1. Le possibili alternative procedurali	127
2. La responsabilità extracontrattuale del <i>código civil</i> .	129
3. La responsabilità genitoriale ex art. 1903 c.c. e le analogie con l'ordinamento italiano	136
4. Cyberbullismo e diritto penale	138
5. (<i>Segue</i>): La condotta criminosa e le ipotesi di reato	142
<i>SEZIONE III - LA DIMENSIONE SOPRANAZIONALE</i>	<i>153</i>
CAPITOLO VII - LA DIMENSIONE SOPRANAZIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TUTELA DELLA <i>PRIVACY</i> ED ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	154
1. Premesse	154
2. L'iniziativa UE: la c.d. Direttiva madre 95/46/CE	156
3. La struttura organica predisposta dalle fonti europee, con particolare riferimento al <i>Working Party ex art. 29 (WP29)</i>	162
4. Il General Data Protection Regulation (GDPR) e i profili di responsabilità dei titolari del trattamento	168
5. Il diritto all'oblio tra principi sovranazionali e giurisprudenza	174
<i>CONCLUSIONI</i>	<i>180</i>
<i>BIBLIOGRAFIA</i>	<i>183</i>

INTRODUZIONE

Il fenomeno del cyberbullismo rappresenta una forma evoluta di prevaricazione che sfrutta la struttura comunicativa della rete per amplificare — nello spazio e nel tempo — gli effetti lesivi sulla persona.

La replicabilità indefinita dei contenuti, la loro tendenziale permanenza, la diffusione virale e, talvolta, l'opacità dell'identità dell'autore contribuiscono ad accrescere l'impatto sulla vittima e complicano l'attivazione tempestiva dei rimedi.

Ne discende l'esigenza di un quadro di tutele capace di proteggere la dignità della persona — specialmente del minore — e di intervenire in modo rapido sulla circolazione *online* dei contenuti denigratori.

Questa ricerca muove da un fondamentale presupposto: il fenomeno nasce e si sviluppa sul *web*. Pertanto, per comprenderne natura e rischi occorre guardare all'evoluzione dell'ecosistema digitale e alle ragioni che hanno orientato le scelte del legislatore.

Con riferimento ad *internet*, è possibile affermare che la sua genesi non è univocamente riconducibile ad un singolo momento ma, piuttosto, a un processo graduale che trova le sue origini in un contesto di tensioni geopolitiche.

Nel 1958, in piena guerra fredda, gli Stati Uniti, in risposta ai traguardi raggiunti dall'Unione Sovietica nella corsa allo spazio, istituirono l'agenzia ARPA (*Advanced Research Project Agency*). L'obiettivo era ambizioso: creare una rete di comunicazione telematica militare decentralizzata e particolarmente resistente alle infiltrazioni nemiche, in grado di garantire un veloce scambio di informazioni.

In particolare, l'idea era che, in caso di distruzione o danneggiamento di uno dei metodi tradizionali di comunicazione (si pensi, ad esempio, alla rete telefonica), lo scambio di informazioni attraverso tale

nuova “rete” potesse continuare a funzionare, garantendo una continuità di corrispondenza tra sistemi diversi e distanti.

Tuttavia, a causa di problematiche legate all’inefficienza delle tecnologie dell’epoca, il progetto non fu portato a compimento e, di conseguenza, non fu più finanziato.

Ciononostante, sebbene l’idea iniziale non sia stata portata a termine, nel 1962 l’ARPA decise di utilizzare i risultati e le scoperte fino a quel punto raggiunte per implementare un nuovo servizio di comunicazioni, costruendo lo spazio virtuale di *ARPAnet*. Fu così che nel 1969 avvenne il primo trasferimento di dati tra l’Università della California (*UCLA*) e l’Università di Stanford¹.

Successivamente, un passaggio cruciale avvenne nel 1970, con l’invenzione dei protocolli TCP/IP ad opera di Vint Cerf e Robert E. Kahn.

Tale protocollo, basato sulla commutazione “a pacchetto”, rappresenta un’innovazione epocale. Esso, infatti, permetteva, e tutt’oggi permette, a elaboratori eterogenei di comunicare tra loro, a prescindere dal loro modello o dalla rete a cui fossero collegati. Nello specifico, il sistema utilizzava un indirizzo IP per identificare in modo univoco il dispositivo, mentre il TCP (*Transfer Control Protocol*) si occupava di riorganizzare e trasmettere i dati, suddividendoli in pacchetti più piccoli che venivano poi ricomposti a destinazione².

Grazie a questa invenzione, *ARPAnet* conobbe una crescita fulminea, arrivando a collegare più di duecento terminali entro il 1982 e

¹ Cfr. M. IASELLI, *L’evoluzione della rete*, in AA.VV., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell’oblio*, G. CASSANO (a cura di), Wolters Kluwer, Milano, 2018, 341 ss.

² Così, nuovamente, M. IASELLI, *op. cit.*, 345.

unendo in seguito molteplici reti locali, dando così vita al fenomeno di *internet* per come lo conosciamo oggi.

Parallelamente, un ulteriore tassello veniva collocato al CERN di Ginevra dove, nel 1990, fu inventato il *World Wide Web* (c.d. *www*), che rese i documenti accessibili a tutti e, con un'interfaccia più semplice e intuitiva, favorì il libero scambio di informazioni³.

L'elaborato, tuttavia, non può fermarsi solo all'aspetto esteriore, considerando unicamente gli strumenti che hanno contribuito all'espansione delle sue potenzialità, ma necessita di un'analisi circa l'evoluzione dell'utilizzo stesso del *web*. In altre parole, per comprendere al meglio le capacità e, al tempo stesso, i rischi che si celano nello spazio virtuale, è necessario tenere presente le diverse fasi che hanno trasformato la rete da un semplice strumento di consultazione ad una vera e propria agorà virtuale globale.

In tal senso, c'è unanimità di vedute tra gli esperti sulla suddivisione dell'evoluzione del *web* in fasi, che vanno dalla nascita della rete fino ai suoi futuri sviluppi. Tali tappe sono convenzionalmente identificate con le denominazioni che vanno dal *web 1.0* al *web 4.0*⁴.

³ Cfr. B. SEGAL, *A short history of Internet Protocols at CERN*, in *CERN Documents server*, in www.cds.cern.ch, (Aprile 1995).

⁴ Cfr. N. CHOUDHURY, *World Wide web and Its journey from Web 1.0. to Web 4.0.*, in *International Journal of Computer Science and International Technologies*, vol. 5, 2014, 8096 ss.; nello stesso senso, M.R. SOLANKI, A. DONGAONKAR, *A journey of Human Comfort: Web 1.0. to Web 4.0.*, in *International Journal of Research and Scientific Innovation*, Vol. III, Issue IX, september 2016, 75 ss.; M. IASELLI, *L'evoluzione della rete*, *op. cit.*, 341 ss.

Il *web* 1.0, attivo tra il 1990 e il 2000, era caratterizzato da una comunicazione prevalentemente unidirezionale. Gli utenti, o “navigatori”, potevano principalmente consultare contenuti statici, nella maggior parte dei casi documenti, senza possibilità di interagire con gli stessi.

In tal contesto, le informazioni venivano prodotte da un numero ristretto di soggetti, e il flusso di dati si muoveva in una sola direzione: da chi “produceva” l’informazione a chi la “subiva”⁵.

A partire dagli anni 2000, l’avvento di nuove tecnologie ha dato vita al Web 2.0. Questa fase ha segnato una vera e propria rivoluzione, spostando il *focus* dall’informazione statica all’interazione vera e propria tra il navigatore e *internet*.

In tal senso, l’utente diviene co-creatore di contenuti, partecipando attivamente alla costruzione della rete attraverso *blog*, *wiki* e, soprattutto, i *social network*. La filosofia di questa nuova generazione è riassumibile in tre principi cardine: interazione, condivisione e partecipazione. Così, il *Web* 2.0 ha avviato un processo di “democratizzazione” della rete, implementando la produzione di contenuti digitali verso una crescita esponenziale⁶.

Al giorno d’oggi, invece, l’evoluzione della rete si muove verso il *web* 3.0 e il *web* 4.0.

⁵ Cfr. A.K. IBRAHIM, *Evolution of the Web*, in *Qubahan Academic Journal*, vol. 1, n. 3/2021, 21.

⁶ Cfr. T. O’REILLY, *What is web 2.0?*, in *O’Reilly blog*, 30 settembre 2005, in www.oreilly.com; M. IASELLI, *L’evoluzione della rete*, *op. cit.*, 348 ss.; per un approfondimento sul tema, si veda Y. BENKLER, *The wealth of networks, How Social Productions Transforms Market and Freedom*, Yale University press, New heaven, 2006; M. CUNIBERTI, *Tecnologie digitali e libertà politiche*, in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, fasc. 2, Giuffrè, Milano, 2015, 275 ss.

Il primo, denominato anche *web* semantico, mira a superare i limiti dell'attuale modello, in cui le informazioni sono comprensibili solo per gli esseri umani. L'obiettivo è quello di creare una relazione tra la componente semantica delle pagine *web* e i motori di ricerca.

Ciò si traduce nella capacità delle macchine di "comprendere" il significato dei dati, creando collegamenti logici tra di essi. L'utente, quindi, attraverso l'uso di un linguaggio condiviso (ontologia), potrà ottenere informazioni molto più precise e pertinenti⁷.

Il *web* 4.0, noto anche come *ubiquitous web*, è la fase più avanzata e mira a integrare pienamente le fasi precedenti, mettendo in connessione le persone in modo automatico in base alle loro attività, con l'obiettivo di moltiplicare e potenziare le relazioni, integrando e, per così dire, intersecando la realtà fisica con quella virtuale⁸.

In questa incessante evoluzione, diversi sono gli approdi cui è pervenuta la scienza moderna, ma a spiccare tra tutti sono l'*Internet of Things* (c.d. *IoT*) e il *Web semantico* (cui si accennava, *supra*).

Il primo (c.d. *internet* delle cose) conferisce empiricità alla stretta relazione che intercorre tra gli oggetti fisici di uso quotidiano (si pensi, ad esempio, agli *smartwatch*) e il mondo virtuale, implementando i primi tramite un collegamento con il secondo. In altre parole, si tratta di dispositivi potenziati tramite la rete internet, che conferisce loro

⁷ Cfr. M.R. SOLANKI-A. DONGAONKAR, *A journey of Human Comfort: Web 1.0. to Web 4.0.*, *op. cit.*, 76; nello stesso senso, si veda anche N. CHOUDHURY, *World Wide web and Its journey from Web 1.0. to Web 4.0.*, *op. cit.*, 8097 ss.; M. IASELLI, *L'evoluzione della rete*, *op. cit.*, 353 ss.

⁸ Cfr. M.R. SOLANKI-A. DONGAONKAR, *op. cit.*, 77; N. CHOUDHURY, *op. cit.*, 8099 ss.; per una visione sinottica delle differenze intercorrenti fra le diverse tipologie di web, si veda M. IASELLI, *L'evoluzione della rete*, *op. cit.*, 354, tab. 1.

intelligenza e connettività, colmando il divario tra il mondo fisico e il mondo digitale⁹.

La vera novità di questo fenomeno, tuttavia, non risiede tanto nelle singole tecnologie afferenti agli oggetti ma, diversamente, nell'enorme mole di oggetti che si prevede saranno connessi, creando sfide tecniche e sociali inedite, come l'identificazione, la gestione autonoma e i problemi di sicurezza e *privacy*.

L'adozione dell'*IoT* è spinta non solo da opportunità economiche e dalla creazione di nuovi mercati ma anche, e soprattutto, dalla promessa di benefici tangibili per la vita di tutti i giorni. Tale tecnologia, infatti, offre soluzioni concrete per migliorare la produttività, ridurre i consumi energetici, rafforzare la sicurezza e, perfino, far avanzare il settore medico¹⁰.

Così, ad esempio, l'*IoT* ci permette di tracciare oggetti in tempo reale, ottimizzare la produzione e automatizzare processi produttivi come l'organizzazione aziendale ovvero di monitorare le catene di montaggio.

Tuttavia, in questo scenario di "oggetti intelligenti", la gestione dei dati personali diventa una questione cruciale.

In tal senso, è necessario sapere che le informazioni raccolte possono essere usate per creare profili dettagliati e influenzare le future decisioni. La sfida, quindi, è bilanciare i vantaggi dell'innovazione tecnologica con la necessità di proteggere la *privacy* e la libertà di scelta¹¹.

⁹ Cfr. H. KOPETZ-W. STEINER, *Internet of Things*, in *Real-Time systems. Designed Principles for Distributed Embedded Applications*, Springer, Berlino, 2022, 325 ss. (cui si rinvia anche per il periodo immediatamente successivo).

¹⁰ M. IASELLI, *L'evoluzione della rete*, *op. cit.*, 358 ss.

¹¹ Così, nuovamente, M. IASELLI, *op. cit.*, 360 ss.

Parallelamente, il *web* semantico si propone di rendere la rete non solo accessibile agli esseri umani, ma anche comprensibile alle macchine. L'idea, dunque, è quella di superare la semplice interconnessione ipertestuale e associare un significato ai dati, di modo che le macchine possano interpretare e, al tempo stesso, imparare autonomamente dai contenuti con i quali interagiscono¹².

L'obiettivo finale, dunque, è quello di trasformare la rete in un'enciclopedia “destrutturata” in cui la macchina possa essere in grado di cercare, analizzare e connettere logicamente informazioni diverse per assistere l'utente o sostituirlo in alcune operazioni.

A tal fine, però, è necessario che i contenuti siano definiti ed etichettati secondo regole precise, basate su schemi concettuali noti come “ontologie”. Ma, perché funzionino, tali ontologie devono comunque essere condivise dalla comunità, consentendo un accrescimento progressivo ed esponenziale della conoscenza¹³.

In conclusione, quindi, è possibile affermare che entrambi i fenomeni, proprio per la loro pervasività, contribuiscono in modo significativo al condizionamento delle moderne relazioni sociali.

E, allora, non deve stupire che, proprio al fine di gestire fenomeni odiosi come il cyberbullismo, il legislatore intervenga per regolamentare tale contesto, cercando il più possibile di comprendere i meccanismi che la scienza moderna offre, in prima istanza, ai consumatori.

¹² A tal riguardo, si veda A. BREIT-L. WALTERSDORFER-F.J. EKAPUTRA-M. SABOU-A. EKELHART, A. IANA-H. PAULHEIM-J. PORTISH, A. REVENKO-A. TEN TEIJE-F. VAN HARMELEN, *Combining Machine learning and Semantic Web: A Systematic Mapping Study*, in *ACM Computing Surveys*, n. 14/2023, 4 ss.

¹³ M. IASELLI, *L'evoluzione della rete*, op. cit., 358 ss.

Su questo sfondo, dunque, l'indagine si colloca all'incrocio tra diritti della personalità, disciplina del trattamento dei dati e rimedi pensati per l'ambiente digitale: dalla protezione dei minori e delle vittime alla responsabilizzazione dei gestori delle piattaforme, secondo un approccio che tenta di ricomporre profili costituzionali, civili, penali e amministrativi.

In questo senso, l'itinerario seguirà tre tappe principali: la definizione del cyberbullismo a livello costituzionale e normativo; l'analisi comparata con l'ordinamento spagnolo, dove lo scrivente ha svolto un periodo di ricerca; la struttura multilivello delle tutele sovranazionali, anche con riferimento al diritto all'oblio.

Così, lo studio si propone non solo di spiegare come l'ordinamento affronti il fenomeno ma, anche, di offrire un ausilio per orientarsi tra strumenti e procedure utili tanto alle vittime quanto agli autori di condotte integranti cyberbullismo.

SEZIONE I

LA DIMENSIONE NAZIONALE: TRA MODELLO COSTITUZIONALE ED ESPERIENZA SUB-COSTITUZIONALE

CAPITOLO I

IL CYBERBULLISMO E IL SUO INQUADRAMENTO NEL MODELLO COSTITUZIONALE

1. Premessa: una piaga sociale in evoluzione

Nella moderna era digitale, Il fenomeno del “cyberbullismo” si è affermato come una declinazione evoluta, e maggiormente invasiva, del più tradizionale “bullismo”, distinguendosi da quest’ultimo per le sue specifiche modalità di attuazione che trascendono i confini spaziali e temporali¹⁴.

A differenza delle condotte prevaricatrici usuali, che richiedono una presenza fisica e un contatto diretto tra vittima e autore, il cyberbullismo si manifesta attraverso i mezzi telematici, consentendo all’aggressore di agire a distanza, anche da luoghi geograficamente remoti rispetto alla vittima. La dimensione virtuale del *web*, inoltre, conferisce alla condotta offensiva una persistenza temporale potenzialmente illimitata, rendendo l’offesa perpetua e di difficile rimozione¹⁵.

¹⁴ Cfr. M. BERTELLI MOTTA, *Cyberbullismo: la guida completa*, in www.altalex.it (7 aprile 2023).

¹⁵ Così, nuovamente, M. BERTELLI MOTTA, *Ibidem*; M. ALOVISIO, *Bullismo e cyberbullismo dal punto di vista giuridico*, in AA.VV., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell’oblio*, G. CASSANO (a cura di), Wolters Kluwer, Milano, 2017, 149 ss.

Questa “perduranza digitale”, capace di rendere, in un certo senso, immortale il contenuto caricato in rete, amplifica l’impatto sulla vittima, poiché lo stesso può essere riprodotto e condiviso, potenzialmente, infinite volte, raggiungendo un pubblico vastissimo e non circoscritto. Per tali ragioni, nonostante condivida con il bullismo tradizionale i connotati di prevaricazione, denigrazione e umiliazione, il cyberbullismo si configura come un fenomeno intrinsecamente nuovo, legato indissolubilmente allo sviluppo e alla crescita delle nuove tecnologie digitali¹⁶.

Un primo fattore di discernimento tra le due fattispecie risiede, quindi, nella natura dei soggetti coinvolti.

E invero, mentre nel contesto del bullismo tradizionale i protagonisti tendono in linea di massima a conoscersi e appartengono al medesimo ambiente sociale (si pensi, ad esempio, all’ambiente scolastico), con ciò rendendo più facile la loro identificazione e l’intervento da parte delle autorità, nei casi di cyberbullismo, invece, i soggetti non necessariamente intrattengono relazioni dirette preesistenti, ben potendo l’autore della condotta prevaricatrice celarsi dietro l’anonimato di un profilo utente non identificabile in maniera univoca.

Così, sebbene tale anonimato sia spesso illusorio e tecnicamente superabile, esso rende comunque più complessa l’identificazione immediata del cyberbullo, aggiungendo un ulteriore grado di angoscia e vulnerabilità per la vittima¹⁷.

¹⁶ Emblematiche, in tal senso, le parole del Garante per la Protezione dei Dati Personali, F. Albano, durante la sua audizione in Senato presso la commissione per l’infanzia e l’adolescenza, in www.senato.it, 2019, 3.

¹⁷ Cfr. M. ALOVISIO, *Bullismo e cyberbullismo dal punto di vista giuridico*, op. cit., 152 ss.; per un approfondimento circa le conseguenze sociologiche, si veda M. BOSCO, *Il cyberbullismo: aspetti sociologici*, in www.altalex.it (11 aprile 2012).

Di fronte alla crescente diffusione e gravità di tale fenomeno, il legislatore italiano è intervenuto con la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”. In particolare, l’art. 1, co. 2, stabilisce che: *«ai fini della presente legge, per “cyberbullismo” si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui intento sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, attraverso un atto, un comportamento o un attacco informatico, eseguito da una o più persone, anche minorenni, attraverso strumenti elettronici, come il computer, lo smartphone, il tablet, che abbia come effetto quello di arrecare alla vittima disagio, pericolo o un danno emotivo, psicologico o fisico»*.

Tale definizione, pur rappresentando un *unicum* nel nostro ordinamento per la sua specificità, ha suscitato alcune perplessità nella dottrina in ordine alla sua potenziale disorganicità.

In particolare, invero, si è osservato come essa tenda a sovrapporre condotte riconducibili alla fenomenologia tipica del cyberbullismo (come la pressione, l’aggressione e il ricatto) a condotte che, per loro natura, si presentano come tipiche rispetto a specifiche figure di reato quali, ad esempio, la molestia e la diffamazione¹⁸.

¹⁸ Cfr. M. SENOR, *Un primo commento alla legge sul cyberbullismo*, in *Media Laws: law and policy of the media in a comparative perspective*, www.medialaws.eu (11 ottobre 2017).

Del pari, il dettato legislativo sembrerebbe trascurare un elemento fondamentale e caratterizzante tali condotte prevaricatrici, ossia la reiterazione dei comportamenti nel tempo. La definizione, infatti, si concentra sul singolo atto o comportamento, senza esplicitare la persistenza o reiterazione della condotta che solitamente distingue il fenomeno da singoli episodi di aggressione¹⁹.

Inoltre, la legge sembrerebbe individuare quale dolo specifico delle condotte di cyberbullismo la volontà di «*isolare un minore o un gruppo di minori*».

Tale finalità, sebbene talvolta venga perseguita dal soggetto agente, non rappresenta mai, o quasi mai l'esclusiva motivazione che anima il cyberbullo. In tal senso, infatti, si è osservato come il fenomeno si basa su una più ampia e generica intenzione di prevaricazione e umiliazione della vittima, con il fine ultimo di infliggerle un profondo sentimento di angoscia, pericolo e disagio psicologico²⁰.

Nonostante tali osservazioni critiche sulla sua formulazione, la legge n. 71 del 2017 possiede l'indubbio pregio di aver colmato un importante vuoto normativo, perseguendo non solo la tutela dell'infanzia e della gioventù attraverso iniziative di carattere preventivo ed educativo, in linea con quanto professato dall'art. 31, comma 2, cost., ma anche e

¹⁹ Cfr. M. ALOVISIO, *Bullismo e cyberbullismo dal punto di vista giuridico*, op. cit., 154; in senso parzialmente dissimile, F.G. PIZZETTI, *La nuova legge sul cyberbullismo n. 71/2017 alla luce delle disposizioni costituzionali in materia di gioventù: alcune osservazioni a prima lettura*, in AA.VV., *Privacy, minori e cyberbullismo*, M. OROFINO-F.G. PIZZETTI (a cura di), Giappichelli, Torino, 2018, 34 ss.

²⁰ Cfr. M. ALOVISIO, *Bullismo e cyberbullismo dal punto di vista giuridico*, op. cit., 154.

soprattutto perseguendo la tutela della persona *ut sic*, e quindi il valore inalienabile della dignità, proprio di ogni singolo individuo.

A parere dello scrivente, infatti, non è un caso che l'art. 2 della sopracitata legge, offrendo strumenti di protezione volti alla rapida rimozione dei contenuti denigratori persistenti sul *web*, sia rubricato "tutela della dignità del minore". È, dunque, la stessa valutazione legislativa che in ultima istanza tende a legare il valore della dignità umana alla persistenza del contenuto sulla rete; valore che, appunto, non può che essere protetto tramite la rimozione dei suddetti contenuti.

Tuttavia, la complessità di tale procedura, unitamente all'esponentiale avanzamento di nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e le *data sciences*, rende indifferibile una rielaborazione profonda delle più moderne relazioni umane. In questo scenario, come autorevole dottrina ha brillantemente rilevato, si delinea l'esigenza di un nuovo "umanesimo tecnologico", nel quale la comprensione delle relazioni tra l'individuo e il contesto digitale si coniughi con una mirata educazione al rispetto e al corretto impiego degli strumenti tecnologici²¹.

²¹ Cfr. E. BATTELLI, *Necessità di umanesimo tecnologico: sistemi di intelligenza artificiale e diritti della persona*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, vol. II, fasc. 3/2022, Giuffrè, Milano, 1096 ss.; S. PAPP - W. WEIDINGER - K. MUNRO, B. ORTNER - A. CADONNA - G. LANGS - R. LICANDRO - M. MEIR, D. NIKOLIC' - Z. TOTH, B. VESELA - R. WAZIR - G. ZAUNER, *The handbook of data science and AI*, Hanser, Monaco, 2022, 3.

2. Il principio personalista e la tutela dei diritti fondamentali della persona

Il principio personalista rappresenta il fondamento ispiratore dell'intera struttura costituzionale, ponendo al centro la persona, in quanto tale quale, portatrice di diritti inalienabili e irrinunciabili. In particolare, secondo la migliore dottrina, il principio personalista non rappresenta “uno dei principi”, ma è “il principio”, che apre e conclude l'intero percorso costituzionale, fa evolvere la Carta e le consente di adattarsi agli incessanti e mutevoli cambiamenti dettati dalla coscienza sociale²².

In questo senso, dunque, la persona non rappresenta esclusivamente un mero centro di imputazioni giuridiche²³, ma, diversamente, diviene il fondamento stesso su cui si edifica l'ordinamento e che, con esso, evolve²⁴.

Se, dunque, tale è la premessa, allora anche la tutela apprestata nei casi di cyberbullismo non può che passare attraverso la salvaguardia delle molteplici potestà afferenti al singolo individuo.

E invero, come già sottolineato, la precipua finalità perseguita dalla l. n. 71 cit. è la tutela della dignità della persona, che si concretizza attraverso l'eliminazione, ove ancora possibile, dei contenuti lesivi. Il

²² Cfr. A. RUGGERI, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *Federalismi*, www.federalismi.it, (28 agosto 2013).

²³ Cfr., nella sterminata letteratura in merito, A. PIZZORUSSO, *Art. 1-10*, in *Comm. Scialoja-Branca*, F. GALGANO (a cura di), Bologna, Zanichelli, 1998, 1 ss.; G. LANDI, *Le persone fisiche nel diritto pubblico*, in *Enc. dir. pubbl.*, XXXIII, Milano, Giuffrè, 1983, 224.

²⁴ H. KELSEN, *La persona «fisica»*, in *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino, 1952, 88 ss.

concetto di dignità, tuttavia, nonostante i tentativi di positivizzazione²⁵, rappresenta un valore strettamente personale, la cui declinazione è affidata in prima istanza all'individuo in base al prisma dei diritti fondamentali a lui afferenti.

Tale visione trova conferma nella parole della Consulta, la quale, nella sent. n. 85/2013, ha espressamente affermato che la tutela dei diritti fondamentali passa attraverso una loro integrazione reciproca, poiché essi «*costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona*»²⁶.

Ovviamente, un ruolo preminente nella tutela dell'individuo è rivestito dai diritti della personalità, la cui protezione, da effettuarsi in via primaria, rappresenta principio cardine attraverso cui la persona può affermarsi nella vita di relazione²⁷.

Tali diritti, tradizionalmente accostati al tema dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 Cost., trovano il loro oggetto tanto nell'identità e identificazione del soggetto nei suoi connotati soggettivi e oggettivi, quanto nella percezione che la comunità di appartenenza ha di lui²⁸.

Pertanto, la comprensione di tale categoria giuridica deve obbligatoriamente passare attraverso un approfondito esame che tenga conto sia delle caratteristiche sostanziali dei diritti dei quali si discorre, sia degli strumenti rimediali predisposti dall'ordinamento.

²⁵ Cfr. art. 1 (CDFUE).

²⁶ C. Cost., sent. n. 85 cit. (punto 9, *cons. dir.*).

²⁷ Cfr. M. BIANCA, *I diritti della personalità*, in *Diritto civile: la responsabilità*, vol. 5, Giuffrè, Milano, 2021, 562; per un ulteriore approfondimento si veda E. NAVARRETTA, *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, Giappichelli, Torino, 1996.

²⁸ Cfr. V. ZENO-ZENOVICH, *Personalità (diritti della)*, in *Dig. disc. civ.*, Wolters Kluwer, Milano, 1995, 4 ss.

Dal punto di vista sostanziale, la lesione di tali diritti, pur integrando pacificamente un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c.²⁹, rende difficile la percezione di una concreta decurtazione del bene oggetto di tutela a causa della loro immaterialità.

Proprio per tale ragione, al fine di evitare il rischio di non essere capaci di individuare in concreto la posizione giuridica effettivamente lesa, una parte della dottrina aveva in passato sostenuto l'esistenza di un unico diritto della personalità, tutelato nel suo complesso (teoria c.d. monista)³⁰.

Tuttavia, ad essere prevalentemente accolta è stata la teoria c.d. pluralista, che muove dalla considerazione, tipica degli ordinamenti continentali, di rintracciare in precise norme la tutela di singoli aspetti o attributi della personalità³¹. Si tratta, in altre parole, di individuare caso per caso il connotato (*i.e.* diritto) che occasionalmente viene leso.

Dal punto di vista rimediabile, come già accennato, l'amplesso aquiliano rappresenta la via maestra attraverso la quale la lesione può trovare ristoro³². Tuttavia, risulta controversa la questione concernente l'individuazione del danno-conseguenza, aspetto essenziale ai fini della calibrazione del *quantum* risarcitorio.

²⁹ Cfr. M. BIANCA, *I diritti della personalità*, *op.cit.*, 562; riguardo all'evoluzione concernente il concetto di danno ingiusto, si veda Cass., SS.UU., sent. del 22 luglio 1999, n. 500.

³⁰ Cfr. V. ZENO-ZENOVICH, *op.cit.*, 6.

³¹ Così, nuovamente, V. ZENO-ZENOVICH, *Ibidem*; in ottica sistematica, la teoria pluralista sposa un processo di reificazione dei connotati della personalità, tale per cui, in caso di sfruttamento economico, consente la corretta individuazione dell'oggetto dell'eventuale negozio giuridico.

³² Cfr. D. MESSINETTI, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Giuffrè, Milano, 1983, 389 ss.

Tale requisito, infatti, identificandosi nella perdita (in tal caso non patrimoniale) derivante dall'evento lesivo, rappresenta una componente essenziale del rimedio extracontrattuale, la cui mancata prova comporta l'irrisarcibilità della lesione, anche qualora quest'ultima integri un danno ingiusto in senso proprio³³.

Per tale ragione, in dottrina vi è chi continua a sostenere, proprio in virtù dell'apatrimonialità dei diritti in questione, la risarcibilità del c.d. danno *in re ipsa*, ossia quel particolare danno risarcibile indipendentemente dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli verificatesi. In particolare, secondo tale esegesi, la risarcibilità del danno ingiusto privo di danno-conseguenza risiede nella considerazione secondo cui «*la violazione dei diritti della personalità integra, infatti, la lesione degli interessi che tali diritti tutelano e quindi rappresenta un danno che va risarcito a prescindere dalle ulteriori conseguenze che ne possono derivare*»³⁴.

Tale ordine di vedute, benché ispirato ad una logica, per così dire, protettiva, non può essere condiviso. Esso, infatti, si espone alla critica, probabilmente insuperabile, secondo cui garantire un risarcimento *tout court* potrebbe eludere lo specifico dovere di tolleranza che più volte la giurisprudenza ha ricavato dall'art. 2 Cost., accordando così il ristoro di meri danni bagatellari³⁵.

³³ Cfr. R. GIOVAGNOLI, *La struttura dell'illecito aquiliano*, in *Manuale di diritto civile*, Ita edizioni, Torino, 2023, 1856 ss.; emblematica in tal senso è Cass., SS.UU., sent. 15 novembre 2022, n. 33645, la quale esclude in radice la possibilità che il nostro ordinamento conosca la risarcibilità del c.d. *danno in re ipsa*.

³⁴ Cfr. M. BIANCA, *Il danno non patrimoniale*, *op. cit.*, 191.

³⁵ Cfr. C. Cost., sent. 235/2014 (punto 10.2.1., *cons. dir.*); in maniera ancora più esplicita, Cass., SS.UU., sent. 11 novembre 2008, n. 26972 (punto 3.11., *cons. dir.*)

Tuttavia, indipendentemente dalla tesi alla quale si voglia accedere, l'aspetto che pone maggiori perplessità attiene all'ammontare del risarcimento.

E invero, a seguito dell'ormai consolidato orientamento "anti-letterale" dell'art. 2059 c.c., secondo cui il risarcimento del danno non patrimoniale si estende anche alla lesione di tutti gli interessi costituzionalmente protetti³⁶ — e non limitatamente ai soli casi previsti dalla legge —, si ricava automaticamente la risarcibilità dei diritti della personalità, la cui tutela, secondo autorevole orientamento, è apprestata direttamente dall'art. 2 Cost.³⁷.

Il problema, però, risiede nel fatto che non è possibile attribuire un valore certo alle conseguenze derivanti dalla lesione di tali diritti (così, ad esempio, sorge spontaneo chiedersi a quanto ammonta il risarcimento derivante dalla lesione del diritto all'identità).

In tale ottica, certamente aiuta l'art. 1226, c.c., che affida alla valutazione equitativa del giudice la determinazione del danno che non può essere accertato nel suo preciso ammontare. Ma anche tale norma, nella sua genericità, non può che fornire un rimedio talvolta claudicante, e, ciò, in quanto la diversa valutazione che possono operare singoli giudici

secondo cui *«la gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza»*.

³⁶ C. cost., sentt. nn. 184/1986 – 233/2003; Cass. Civ., Sez. III, sentt. nn. 8837/2003 – 8828/2003.

³⁷ Cfr. D. MESSINETTI, *Personalità (diritti della)*, op. cit., 371 ss.

in diverse porzioni di territorio può, in concreto, creare evidenti diseguaglianze.

L'equità sulla quale si basa il *quantum* risarcitorio è, sì, un principio volto a ristorare il danno tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, ma è, altresì, un principio che dovrebbe garantire l'uniformità del risarcimento in casi analoghi.

Tale conclusione, infatti, è avvalorata dalla recente predisposizione, in campi parzialmente diversi da quello dei diritti della personalità, di tabelle che garantiscono un risarcimento uniforme al ricorrere di danni che presentano le medesime peculiarità. A tal riguardo, proprio per perseguire le summenzionate finalità, la Corte di Cassazione ha attribuito a tali tabelle valore paranormativo: sicchè, nel caso in cui voglia discostarsi, il giudice dovrà fornire succinta motivazione³⁸.

In definitiva, le problematiche connesse alla lesione dei diritti personalissimi, quali l'onore e la reputazione, trovano pieno riscontro negli episodi di cyberbullismo. L'immaterialità del danno, la difficile quantificazione del pregiudizio e il rischio di disomogeneità risarcitorie pongono l'ordinamento, e ancor prima l'interprete, di fronte alla sfida di elaborare soluzioni ermeneutiche che, pur muovendo dai principi costituzionali e dai rimedi codicistici, sappiano garantire una tutela effettiva della dignità umana nell'ambiente digitale.

³⁸ Cass. Civ., ordd. nn. 8701/2024 – 3539/2024 – 20292/2022 – 8508/2020; Cass. civ., sent. n. 33005/2021; per un esame accurato riguardo la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute, si veda R. GIOVAGNOLI, *Il decalogo (o i decaloghi) per la quantificazione del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute*, *op. cit.*, 1923 ss.

3. (Segue): lo sviluppo della personalità digitale e il diritto ad una nuova identità

In continuità con quanto detto finora, appare adesso necessario soffermarsi sull'analisi concernente l'incessante evoluzione tecnologica e l'avvento del *world wide web*, che, di fatto, hanno obbligato il legislatore sia nazionale, che europeo, ad elaborare nuovi strumenti di tutela a fronte delle inedite interazioni sociali che si svolgono all'interno del mondo virtuale.

In tale contesto, l'indagine relativa all'affermazione di un diritto all'identità digitale risulta essenziale ai fini dell'individuazione della situazione giuridica concretamente lesa. Per questo, l'analisi non può che partire dallo studio combinato di due concetti: quello di "identità" e quello di "dato personale".

Il concetto d'identità, come autorevolmente rilevato, si snoda attraverso due tratti distintivi: l'identità come qualità intrinseca della persona e come sua proiezione nella vita di relazione³⁹.

Da un punto di vista soggettivo, essa si compone sia di elementi materiali, come il nome o l'immagine, sia di aspetti immateriali e strettamente personali quali, ad esempio, le convinzioni morali, religiose e politiche⁴⁰.

³⁹ Cfr. G. BAVETTA, *Identità (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XIX, Giuffrè, Milano, 1970, 953.

⁴⁰ In questo senso G. PINO, *Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali*, in AA.VV., *Libera circolazione e dati personali*, R. PANETTA (a cura di), Giuffrè, Milano, 2006, 258; così anche Cass. civile, Sez. I, sent. 22 giugno 1985, n. 3769.

Diversamente, con riferimento all'aspetto dinamico-relazionale, è necessario considerare la persona nella sua totalità tenendo conto del suo ruolo all'interno della società, e quindi il suo diritto ad essere riconosciuta e a distinguersi dalle altre⁴¹.

Sulla scorta di tali osservazioni, la Corte costituzionale, coadiuvando tali aspetti, ha ricondotto il complessivo valore dell'identità all'interno del patrimonio indisponibile della persona, tutelato dall'art. 2 Cost., definendolo come «*il diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo*»⁴².

Al fianco di tale concetto merita particolare attenzione quello di “dato personale”. Quest'ultimo, per come sancito dall'art. 4, n. 1, reg. UE n. 679/2016 (*General Data Protection Regulation*), viene descritto come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (c.d. interessato).

Tale definizione accoglie una vasta gamma d'informazioni le quali non riguardano l'individuo solo da un punto di vista, per così dire, statico ma anche – e soprattutto – da un punto di vista dinamico, delineando, ad esempio, aspetti quali l'identità psichica, culturale o sociale dello stesso.

L'affermazione dell'esistenza di un diritto all'identità digitale, dunque, non può che muovere la propria genesi, *in primis*, dalla stretta correlazione che intercorre tra tali valori e, *in secundis*, da una nuova valutazione delle dinamiche sociali (oltre che commerciali) dettata dal mutamento delle moderne tecnologie digitali.

⁴¹ Cfr. G. BAVETTA, *op. cit.*, 953.

⁴² C. cost., sent. n. 13/1994 (punto 5.1., *cons. dir.*).

In tal senso, tale diritto non rappresenta altro che la proiezione della propria identità nel mondo virtuale, veicolata e definita proprio attraverso l'insieme dei dati personali. Si tratta, in altre parole, di una vera e propria identità “nella rete”, che si concretizza in un insieme di informazioni univocamente attribuibili a un individuo⁴³.

Se, però, le informazioni relative ai connotati personalissimi dell'individuo ristagnano costantemente sul *web*, va da sé che una delle sfide più significative dell'era moderna è rappresentata dalla corretta gestione di tali dati e, in particolare, dei c.d. *big data*, ossia quella pratica concernente la massiccia raccolta, implementazione ed incrocio di dati finalizzata a predire i comportamenti e le scelte future del singolo utente⁴⁴.

In particolare, l'impiego indiscriminato di tale attività predittiva, come sottolineato da autorevole dottrina, rischia di compromettere il diritto fondamentale alla libertà personale. E infatti, se ogni scelta o comportamento di un individuo può essere predetto da tale pratica attraverso le informazioni che vengono pubblicate in rete (spesso sui *social network*), il singolo rischia di perdere il controllo sulla propria autodeterminazione⁴⁵.

Proprio per quanto esposto, in prima istanza, il legislatore europeo e, secondariamente, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea hanno cominciato un processo di modernizzazione e di adattamento alle insidie che il *web* cela.

⁴³ S. BONAVITA, E. STRINGHI, *Identità digitale e personalità on-line: i profili sostanziali di tutela*, in *Il quotidiano giuridico*, www.altalex.it (3 maggio 2021).

⁴⁴ S. TIAO, *what is Big Data?*, in www.oracle.com (11 marzo 2024).

⁴⁵ F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla direttiva 95/46 al nuovo regolamento europeo*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2016, 9 ss.

Inizialmente, la protezione dei dati personali era disciplinata dalla dir. 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che prevedeva l'armonizzazione delle normative nazionali, lasciando agli Stati membri un certo margine di manovra⁴⁶.

A tale scopo, la direttiva si basava su un'impostazione "statica" della circolazione dei dati, dove il flusso procedeva dall'interessato al titolare del trattamento. In questo senso, appare emblematico il *considerando 2*, il quale prevedeva che «*i sistemi di trattamento dei dati sono al servizio dell'uomo*» e che, del pari, «*debbono rispettare le libertà e i diritti fondamentali*» delle persone.

Successivamente, però, data la rapida obsolescenza cui il dettato normativo è incorso a seguito dell'evoluzione delle nuove tecnologie, il legislatore europeo ha deciso di cambiare rotta adottando il reg. n. 679 cit., il quale ha sostituito l'approccio di armonizzazione con uno di uniformazione⁴⁷.

Tale fonte, a differenza della direttiva, si basa su un sistema maggiormente realistico della circolazione dei dati presupponendo e, anzi, incoraggiando la loro mobilità senza irrigidire eccessivamente la procedura⁴⁸. Secondo la dottrina più attenta, infatti, l'adozione del regolamento ha segnato il superamento della c.d. "retorica del personalismo", e ciò in quanto, pur ribadendo che il trattamento dei dati

⁴⁶ Cfr. R. GIOVAGNOLI, *Il diritto alla protezione dei dati personali*, op. cit., 50.

⁴⁷ Emblematiche le parole di M. KUNEVA, *European consumer commissioner*, alla *Roundtable on Online Data Collection, Targeting and Profiling*: «*i dati personali sono diventati il nuovo carburante di internet e la nuova valuta del mondo digitale*», in European commission, (31 marzo 2009).

⁴⁸ Cfr. R. GIOVAGNOLI, op. cit., 53; Cfr. anche F. G. PIZZETTI, op. cit. 4.

deve essere «*al servizio dell'uomo*», ha evidenziato come il diritto alla loro protezione «*non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità*»⁴⁹.

Al tempo stesso, tale evoluzione normativa è stata accompagnata e, in un certo senso, supportata da un granitico orientamento giurisprudenziale della CGUE che ha riaffermato, pur sempre in ottica evolutiva, la natura fondamentale del diritto alla protezione dei dati personali.

Emblematica, al riguardo, è la nota sentenza *Schrems II*, nella quale la Corte ha sancito l'illegittimità del c.d. *Privacy Shield*, ossia il patto di trasferimento transfrontaliero dei dati personali dei cittadini europei verso gli Stati Uniti. In tale occasione, i Giudici di Lussemburgo hanno evidenziato come il quadro normativo statunitense non fosse adatto a garantire un livello di tutela dei dati personali equiparabile a quello del GDPR, risultando lesivo degli articoli 7, 8 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea⁵⁰.

Alla luce delle riflessioni sin qui condotte, dunque, emerge la natura di diritto di nuova generazione del diritto all'identità digitale.

Si ritiene che questo diritto, pur inserendosi nel solco della tutela dei diritti della personalità, risalta in virtù del suo carattere autonomo e peculiare. Esso, infatti, si configura (o, meglio, potrebbe configurarsi) come il diritto a non vedere attribuite immagini, video o notizie che, pur

⁴⁹ Cfr. Reg. 679 cit., considerando 4; R. GIOVAGNOLI, *op. cit.*, 56.

⁵⁰ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, Causa C-311/18, 16 luglio 2020; sul punto, G. PROIETTI, *Il trasferimento dei dati personali all'estero: proporzionalità, poteri delle agenzie di intelligence ed effetto Bruxelles*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 6/2023, Giuffrè, Milano, 2023, 987 ss.

non essendo lesive dell'onore o della reputazione in senso classico, non rappresentano la propria identità digitale e la proiezione di sé che l'individuo ha costruito *online*.

La sua tutela, dunque, è resa obbligatoria dalla necessità di salvaguardare un aspetto ormai divenuto fondamentale della persona umana che, per sua natura, concorre a delineare il valore supremo della dignità dell'individuo, assicurandogli il controllo sulla propria identità, a fronte della pervasività del *web*.

4. La libertà di manifestazione del pensiero e il cyberbullismo: raccordi

La complessità del quadro fino ad ora delineato rende evidente la necessità di un delicato bilanciamento tra diritti fondamentali che, talvolta, possono entrare in conflitto.

In particolare, il cyberbullismo intercetta la libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e le connesse libertà di espressione *online*, rendendo precario l'equilibrio tra tali istanze e rischiando di compromettere sia la piena espressione delle libertà individuali, sia l'efficace tutela dei soggetti lesi da condotte abusive.

Si tratta, dunque, di capire quali valori possono sembrare, in un certo senso, "antagonisti" e, quindi, essere oggetto di tale bilanciamento.

E invero, con la l. n. 71 cit., il legislatore ha optato per un approccio che privilegia la prevenzione e la tutela, piuttosto che l'incriminazione, come dimostrato dall'assenza di una specifica figura di reato.

La *ratio* di tale scelta è quella di assicurare maggiore tenuta pratica alle fattispecie già esistenti, garantendo la loro applicazione efficace anche nel contesto digitale⁵¹.

In tal senso, la diffamazione (art. 595 cod. pen.) rappresenta il reato che, con maggiore frequenza, si riscontra negli episodi di cyberbullismo.

Esso sanziona chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, prevedendo una pena aggravata se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con «*qualsiasi altro mezzo di pubblicità*».

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il riflesso oggettivo dell'onore, ossia la reputazione, il quale si cristallizza nella stima e nella considerazione di cui un individuo gode nella comunità alla quale appartiene⁵².

Per l'integrazione del reato, invece, è sufficiente il dolo generico, ovvero la volontà di diffondere l'accusa offensiva a più persone, prefigurandosi il danno che ne può derivare. Dolo che però, secondo la dottrina maggioritaria, può anche assumere la forma eventuale qualora il reo utilizzi termini o espressioni che, per la loro connotazione

⁵¹ Cfr. M. MARRAFINO, *Cyberbullismo: i singoli delitti e le conseguenze operative dopo la legge n.71/2017*, in AA.VV., *Privacy, minori e cyberbullismo*, M. OROFINO-F.G. PIZZETTI (a cura di), Giappichelli, Torino, 62; nello stesso volume, F. DI RESTA, *I nuovi percorsi di tutela del minore nella legge sul cyberbullismo*, *op. cit.*, 177 ss.

⁵² Cfr. F. ANTOLISEI, *Reati contro l'onore*, in *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2022, 247 ss.; si veda anche F. MANTOVANI, *I delitti contro l'onore*, in *Diritto penale, parte speciale, vol. I: i delitti contro la persona*, Wolters Kluwer, Milano, 2022, 271.

oggettivamente offensiva o denigratoria, siano idonei a ledere la reputazione, pur in assenza di una diretta volontà di offendere⁵³.

Una questione particolarmente delicata attiene alla possibilità di far rientrare la diffamazione a mezzo *web* nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 595, co. 3, cod. pen.

In particolare, ci si deve chiedere se l'utilizzo di particolari piattaforme digitali quali i *social network* possano essere ricondotti nell'inciso «*qualsiasi altro mezzo di pubblicità*», senza che ciò sfoci in una interpretazione analogica in *malam partem*, attività espressamente vietata per le leggi penali dall'art. 14 prel.⁵⁴.

In merito a tale punto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 98/2021, ha specificato che tale divieto «*non consente di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi significati letterali*»⁵⁵. In altre parole, si tratta di un principio che mira a garantire la calcolabilità del rischio penale e che, parimenti, limita entro rigorosi perimetri l'attività ermeneutica del giudice⁵⁶.

⁵³ Cfr. F. ANTOLISEI, *op. cit.* 256 ss.; si veda anche A. AMAOLO, *Delitti contro l'onore: la diffamazione ex art. 595 c.p.*, in www.ratioiuris.it (7 marzo 2018); A.M. ALTOMONTE, *Diffamazione: occorre la diffusività della denigrazione per integrare il reato*, in www.altalex.it (26 aprile 2019).

⁵⁴ Cfr. F. ZANELLA, *Cyberbullismo e tutela dei minori sul web. Prevenzioni e azioni concrete delle istituzioni*, in AA.VV., *Privacy, minori e cyberbullismo*, M. OROFINO-F.G. PIZZETTI (a cura di), Giappichelli, Torino, 78 ss.; Si veda anche M. MARRAFFINO, *Cyberbullismo: i singoli delitti e le conseguenze operative dopo la legge n. 71/2017*, in AA.VV., *Privacy, minori e cyberbullismo*, M. OROFINO-F. G. PIZZETTI (a cura di), 54.

⁵⁵ C. Cost., sent. n. 98 cit. (punto 2.4. *cons. dir.*).

⁵⁶ R. GIOVAGNOLI, *I principi di prevedibilità, determinatezza e tassatività*, in *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Ita edizioni, Torino, 2023, 99; G.

Tuttavia, poiché l'utilizzo dei *social network* è potenzialmente idoneo a comunicare con una quantità incalcolabile di persone (elemento costitutivo del reato), esso potrebbe avere, almeno in astratto, una portata pubblicistica. Pertanto, ammettendo l'inclusione di queste piattaforme nella locuzione «*qualsiasi altro mezzo di pubblicità*», si accedrebbe ad un'interpretazione estensiva di tipo evolutivo, che valorizza il dato letterale della norma in funzione dell'evoluzione tecnologica senza forzarne il significato oltre i limiti consentiti dal principio di legalità.

A supporto di ciò, la stessa Corte di Cassazione, riconoscendo tale portata, ha definito tali piattaforme come una sorta di «*agorà virtuale, una 'piazza immateriale' che consente un numero indeterminato di "accessi" e di visioni, resa possibile da un'evoluzione scientifica, che certo il legislatore non era arrivato ad immaginare*»⁵⁷.

Chiariti i contorni applicativi della fattispecie, bisogna ora comprendere come l'ordinamento affronta e, pertanto, risolve il conflitto fra opposte istanze.

Nel nostro ordinamento, tale compito è affidato all'art. 51, cod. pen., il quale dispone che: «*l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità*».

Sul punto, nonostante una parte della dottrina reputi quest'ultima una norma meramente dichiarativa di un principio generale ricavabile dal sistema nel suo complesso, la scriminante in questione svolge il fondamentale ruolo di affermare il c.d. principio di non contraddizione dell'ordinamento. Sarebbe, infatti, incoerente per l'ordinamento

MARINUCCI - E. DOLCINI - G. L. GATTA, *Il principio di tassatività*, in *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2023, 90 ss.

⁵⁷ Cass. pen., Sez. I, sent. 11 luglio 2014, n. 37596 (punto 4.1. *cons. dir.*).

prevedere espressamente uno specifico diritto ma, allo stesso modo, punirne il suo esercizio⁵⁸.

Proprio in virtù di ciò, l'art. 51 cod. pen. può essere definita una norma, per così dire, “muta” o “silente”. Esso, infatti, non prevede la creazione di nuovi diritti, né descrive specifiche condotte scriminanti, ma, piuttosto, prevede sin dall'origine un conflitto tra norme – quella che attribuisce il diritto e quella che sanziona il reato – che è già risolto in favore della prima.

Tale circostanza, tuttavia, non deve far cadere nell'erroneo convincimento che ogni diritto espressamente riconosciuto possa essere esercitato senza la previsione di alcun limite, escludendo qualsivoglia rimprovero. È, al contrario, pacifica l'affermazione secondo cui ogni diritto, più o meno ampio, soggiaccia a specifici limiti.

In tal senso, si suole distinguere tra limiti interni ed esterni⁵⁹.

I primi sono quelli che derivano direttamente dalla descrizione e dalla *ratio* della fattispecie attributiva del diritto scriminante. La loro individuazione, però, può in alcuni casi divenire operazione ermeneutica complessa e, ciò, specialmente quando la stessa norma non descriva puntualmente le condotte facoltizzate.

⁵⁸ F. MANTOVANI, *Il principio di offensività*, in *Diritto Penale. Parte generale*, Wolters Kluwer, Milano, 2023, 245 ss.; R. GIOVAGNOLI, *Esercizio del diritto e adempimento del dovere*, in *Manuale di diritto penale, parte generale*, Ita edizioni, Torino, 655; G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *L'antigiuridicità e le cause di giustificazione*, in *op. cit.*, Giuffrè, Milano, 2023, 337.

⁵⁹ Su tutti, F. VIGANÒ, *Diritto penale e diritti della persona*, in AA.VV., *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, G. MANNOZZI-C. PERINI-M.M. SCOLETTA-C. SOTIS-S.B. TAVERRITI (a cura di), Giuffrè, Milano, 2022, 845 ss.; si veda anche F. MANTOVANI, *op. cit.*, 247.

È il caso della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), la cui portata risulta estremamente ampia e, soprattutto, non delineata da un elenco di condotte consentite⁶⁰.

I secondi, invece, sono i limiti segnati da norme, appunto, esterne a quella che attribuisce il diritto e con essa confliggenti. Proprio per la loro natura, tali limiti sorgono solo ed esclusivamente quando il diritto garantito contrasta con altro diritto, anch'esso meritevole di tutela⁶¹.

Al ricorrere di tale evenienza, proprio perché la libera manifestazione del pensiero rientra nell'alveo delle prerogative costituzionalmente riconosciute, si ritiene che la norma che punisce la condotta di diffamazione debba, nel caso concreto, tutelare controinteressi di valore quantomeno equipollente (onore, reputazione etc.), obbligando ad un bilanciamento tra beni giuridici di rango costituzionale.

5. (Segue): il diritto di cronaca e di critica quali affermazioni della libertà di manifestazione del pensiero

Com'è noto, le forme più comuni che la libertà di espressione può assumere sono certamente rappresentate dal diritto di cronaca e di critica.

Con specifico riferimento al diritto di cronaca, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui lo stesso soggiaccia ai criteri di verità, continenza e interesse pubblico alla divulgazione⁶².

⁶⁰ Così, nuovamente, F. MANTOVANI, *ibidem*, 248.

⁶¹ Cfr. R. GIOVAGNOLI, *Esercizio del diritto e adempimento del dovere*, *op. cit.*, 661 ss.

⁶² Così, tra le tante, C. Cost., sentt. nn. 118/1968 – 105/1972; Cass. pen., sentt. nn. 19102-14196/2025 – 29128/2020; Cass. civ., ord. n. 29583/2020.

Il requisito della verità richiede, innanzitutto, che i fatti riportati non siano veritieri in senso assoluto ma che siano ragionevolmente verosimili, in base alle fonti da cui provengono. Ciò implica che la veridicità debba essere accertata attraverso un serio e diligente lavoro di ricerca.

Il criterio della continenza riguarda le modalità di comunicazione dell'informazione. Esso richiede che la forma espositiva sia formalmente corretta, senza eccedere lo scopo della narrazione, rispettando la dignità altrui e, parimenti, evitando l'uso di espressioni offensive o denigratorie che possano minare l'immagine o il decoro della persona.

L'ultimo requisito, ossia l'interesse pubblico alla divulgazione, si riferisce all'importanza della notizia per la collettività cui è destinata l'informazione. Collettività che, come chiarito dalla Cass., SS. UU., n. 37140/2001, non si limita alla sola comunità nazionale, ma può identificarsi «*anche in ambiti più ristretti, fino a quello locale o settoriale*»⁶³.

Diversamente, il diritto di critica si distingue per la sua natura soggettiva, in quanto si concretizza in un giudizio di valore attinente ad uno specifico fatto. Ciononostante, chi esercita questo diritto è comunque tenuto a verificare la fondatezza del fatto su cui si basa, accertandone la verità – in termini non assoluti, ma almeno ragionevolmente putativi – in modo analogo a quanto richiesto per il diritto di cronaca⁶⁴.

Tale approccio interpretativo ha permesso di bilanciare la libertà di espressione con altri diritti fondamentali ed è stato ampiamente sviluppato

⁶³ Cfr. R. GIOVAGNOLI, *Esercizio del diritto e adempimento del dovere*, op. cit., 662 ss.; si veda anche D. COVUCCI, *Attività professionale del giornalista*, in www.onelegale.wolterskluwer.it, 2015; in senso ancora più settoriale, Cass. pen., Sez. V, sent. 23 agosto 2016, n. 35361.

⁶⁴ Cass. pen., Sez. V, sent. 9 aprile 2024, n. 14402.

dalla giurisprudenza, in particolare, per quanto riguarda l'attività giornalistica e le comunicazioni provenienti da soggetti professionali.

Tuttavia, il contesto attuale, soprattutto in relazione al cyberbullismo, solleva diversi interrogativi. Questo perché la manifestazione del pensiero proviene spesso da soggetti "comuni", non professionali, nella maggior parte dei casi minorenni, i quali usano i *social media* come veicolo principale di espressione.

Di conseguenza, l'applicazione dei criteri finora esposti a tali contesti diviene operazione ermeneutica complessa, che richiede un'analisi attenta delle specificità della situazione e delle persone coinvolte.

In particolare, la questione controversa non riguarda tanto la prevaricazione diretta tra bullo e vittima quanto, al più, le situazioni in cui la vittima stessa o un terzo estraneo alla vicenda reagiscono esternando sulle piattaforme informatiche affermazioni che, almeno in teoria, potrebbero configurare il reato di diffamazione (e quindi cyberbullismo).

Quando è la vittima a reagire, l'ordinamento predispone l'esimente della provocazione. In tal senso, l'art. 599, co. 2, cod. pen. dispone che: «*non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall'art. 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso*».

Si tratta di una norma che, secondo l'opinione preferibile, viene ricondotta nell'alveo delle cause di esclusione della colpevolezza⁶⁵.

⁶⁵ Cfr. E. LA ROSA, *Tutela penale dell'onore*, in AA.VV., *Diritto penale. Parte speciale, vol. I, Tutela della persona*, D. PULITANÒ (a cura di), Giappichelli, Torino, 2019, 400 ss.; in senso opposto, F. MANTOVANI, *I delitti contro l'onore*, in *op. cit.*, 253 ss.

La *ratio* di tale collocazione si fonda sulla considerazione che la reazione della vittima è provocata da un evento che altera profondamente il suo stato emotivo, influenzando in modo irresistibile la sua volontà. Ciò, dunque, rende inesigibile per la vittima un comportamento diverso da quello adottato, come conferma il requisito dello «*stato d'ira*» previsto dalla norma⁶⁶.

A questo punto, sorge spontanea la questione interpretativa riguardo l'inciso «*subito dopo di esso*». E infatti, se tale locuzione fosse interpretata in senso di stretta immediatezza, la norma risulterebbe quasi inapplicabile (e dunque svuotata della sua utilità) a causa della persistenza delle offese *online*. Per questo motivo, la giurisprudenza prevalente ritiene che la contestualità debba essere intesa in un senso relativo, ossia tenendo conto delle modalità dell'offesa e della conseguente potenziale persistenza dello stato d'ira e della correlata reazione⁶⁷.

La situazione tende a complicarsi nel caso in cui le affermazioni provengano per un terzo estraneo alla vicenda.

In questo contesto, l'esimente della provocazione non può essere applicata. Nonostante alcune interpretazioni giurisprudenziali abbiano comunque aperto alla possibilità di interpretare analogicamente con effetti *in bonam partem* le cause di esclusione della colpevolezza⁶⁸, in questo specifico caso non è possibile rintracciare la c.d. *aedem ratio* riscontrabile nel caso della vittima: e, ciò, in quanto la volontà del terzo non può ritenersi alterata da uno stato d'ira irresistibile come avviene per la vittima dell'offesa.

⁶⁶ Così, nuovamente, F. MANTOVANI, *Ibidem*.

⁶⁷ Cass. pen., Sez. V, sent. 15 luglio 2013, n. 30502.

⁶⁸ Riguardo l'analogia delle scusanti, si veda Cass. pen., SS. UU., sent. 16 marzo 2021, n. 10381.

Pertanto, l'unico modo che ha quest'ultimo per andare esente da responsabilità è che la sua condotta rientri nel perimetro delineato dell'art. 51 cod. pen.

A tal riguardo, dunque, è naturale chiedersi in che modo, e con quali limiti, possa essere esercitata la libertà di manifestazione del pensiero, per come garantita dall'art. 21 Cost.

Sul punto, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza 19 luglio 2022, n. 954, ha stabilito che anche tra privati tale diritto è soggetto agli stessi limiti applicati alla cronaca: la verità del fatto, la continenza espressiva e l'interesse pubblico alla divulgazione.

Questa statuizione trova la sua *ratio* nel fatto che l'art. 21 Cost., riconosce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero a «*tutti*» e, di conseguenza, «*non richieda necessariamente la qualifica di giornalista professionista da parte di chi riporta una notizia*»⁶⁹.

Se ne deduce pertanto che, soprattutto all'interno della comunità scolastica, la divulgazione di notizie operata da parte di un terzo concernente atti di prevaricazione, denigrazione e umiliazione avvenuti all'interno della scuola potranno essere ascritte all'interno del perimetro di cui all'art. 21 Cost., giustificando così la potenziale condotta illecita⁷⁰.

Non solo: tale allarme potrebbe essere utile ad attivare gli strumenti di natura preventiva predisposti anche dalla l. 71 cit., perseguendo quelle finalità educative, formative e cura dei minori che lo stesso legislatore si era prefissato⁷¹.

⁶⁹ Cass. pen., Sez. V, sent. n. 954 cit. (punto 4.1. *cons. dir.*).

⁷⁰ In particolare, si vedano gli artt. 4, 4-*bis* e 5 l. n. 71 cit.

⁷¹ Cfr. E. FERRARA, *Prefazione*, in AA.VV., *Privacy, minori e cyberbullismo*, M. OROFINO-F. G. PIZZETTI (a cura di), Giappichelli, Torino, 2018, IX ss.

CAPITOLO II

L'ESPERIENZA NORMATIVA

1. Le direttive ministeriali e il tentativo del codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo

Come analizzato fino, la complessità delle tematiche fino ad ora trattate ha posto l'ordinamento giuridico di fronte a nuove e complesse sfide. Indubbiamente, il cyberbullismo è una di queste.

Inizialmente, però, quando ancora il mondo *social* era agli albori e, di contro, il legislatore non sentiva la necessità di dotarsi di una normativa specifica, gli organi esecutivi, e in particolare il Ministero dell'Istruzione, hanno cercato di sopperire a tale vuoto normativo attraverso l'impiego di direttive ministeriali predisposte a tal fine.

Tali fonti, pur non avendo la capacità di innovare in senso proprio l'ordinamento giuridico, rivestono un'importanza fondamentale in quanto rappresentano uno strumento di indirizzo amministrativo.

Come evidenziato, le direttive ministeriali sono atti amministrativi emanati da una struttura sovraordinata *«che non hanno l'intendimento di vincolare la discrezionalità del destinatario, creando in quest'ultimo non l'obbligo di conformarvisi, ma quello solo di tenerle presenti e di non discostarsene senza un motivo plausibile»*⁷².

⁷² Sul punto, si veda S. D'ALBERGO, *Direttiva*, in *enc. dir.*, Vol. XII, Giuffrè, Milano, 1964, 609 ss.

Pertanto, appare pienamente condivisibile l'opinione, ormai condivisa anche dagli organi di governo⁷³, di collocare tale peculiare fonte nell'alveo degli atti amministrativi generali⁷⁴.

In tale contesto, soprattutto in virtù degli ambienti in cui il cyberbullismo maggiormente si afferma, il Ministero dell'Istruzione ha utilizzato questo strumento per affrontare i crescenti fenomeni di disagio giovanile, ancor prima che venisse approvata una legge dedicata.

Una delle prime e più significative direttive adottate è stata la direttiva ministeriale del 5 febbraio 2007, n. 16, la cui finalità era la promozione di un programma di prevenzione e contrasto al bullismo.

Il documento, muovendo dalla premessa che la scuola rappresenta il principale luogo di socializzazione dopo la famiglia, riconosce la necessità di un intervento organico per affrontare un fenomeno alquanto pericoloso, al fine di garantire la concreta affermazione della personalità dei minori.

A tal fine, la direttiva si pone un triplice obiettivo: promuovere una maggiore conoscenza del fenomeno; sviluppare azioni di prevenzione all'interno delle scuole; definire strumenti di intervento efficaci.

Certamente, perseguendo una finalità di prevenzione, svolgono un ruolo fondamentale gli "osservatori regionali permanenti sul bullismo", la cui funzione principale è quella di coinvolgere più soggetti possibili al fine

⁷³ Atti amministrativi generali, in www.mim.gov.it (9 aprile 2025).

⁷⁴ Riguardo alla natura degli atti amministrativi generali e la differenza che intercorre con le fonti normative secondarie, R. CHIEPPA-R. GIOVAGNOLI, *Le fonti dell'ordinamento nazionale*, in *Manuale di diritto amministrativo*, Giuffrè, Milano, 2023, 101 ss.

di adottare un piano d'azione nazionale e linee guida per le istituzioni scolastiche⁷⁵.

Com'è possibile evincere dal testo, inoltre, la stessa direttiva enfatizza il ruolo educativo e formativo della scuola. In tal senso, l'istituzione scolastica non è vista solo come un luogo di apprendimento, ma come un ambiente dove gli studenti possono maturare e sviluppare le competenze relazionali necessarie per vivere in modo sereno.

Ed è proprio perseguendo tale finalità che, già da tempi in cui la socializzazione su *internet* era fortemente limitata, la direttiva promuove la conoscenza del codice di autoregolamentazione “internet e minori”, incoraggiando un'azione di sensibilizzazione che insegni l'educazione digitale direttamente all'interno dell'ambiente scolastico⁷⁶.

Proseguendo con l'analisi delle direttive ministeriali, un altro importante tassello si aggiunge con la direttiva ministeriale del 15 marzo 2007, n. 30 recante linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari.

La fonte in questione, predisposta per indirizzare gli istituti scolastici all'uso corretto dei telefoni cellulari a scuola, affronta in modo esplicito la problematica degli strumenti tecnologici e il loro impatto sul contesto scolastico.

E invero, a differenza della direttiva precedente, la quale era indirizzata a prevenire fenomeni prevaricatori e denigratori, questa si rivolge direttamente all'uso improprio dei dispositivi digitali e alle loro conseguenze, anticipando, in un certo senso, le sfide ben più complesse che il fenomeno del cyberbullismo porrà.

La premessa sulla quale si basa la direttiva è chiara e lineare: l'uso del telefono cellulare in classe, proprio perchè rappresenta un elemento di

⁷⁵ Dir. n. 16 cit., par. 2.

⁷⁶ Dir. n. 16 cit., par. 4.

distrazione per gli studenti e una mancanza di rispetto per l'insegnante, è espressamente vietato⁷⁷.

Si tratta di un divieto rivolto non solo agli studenti, ma anche ai docenti, e che, del pari, si pone perfettamente in linea tanto con lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria⁷⁸, quanto con la circolare del 25 agosto 1998, n. 362, recante direttive circa lo svolgimento di attività di insegnamento - apprendimento.

In tal senso, l'obiettivo principale è quello di creare un'ambiente di apprendimento sereno, concentrato e privo di distrazioni.

⁷⁷ Dir. n. 16 cit., par. 1.

⁷⁸ D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. In particolare, si veda l'art. 1, il quale recita: «1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica; 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano; 3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva; 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale».

Da un punto di vista educativo e collaborativo, il contributo più significativo della direttiva riguarda il “patto di corresponsabilità” stipulato tra docenti e famiglie nell’educazione degli studenti.

In tal senso, viene espressamente affermato che «*il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica, infatti, è una condizione necessaria per la realizzazione dell’autonomia scolastica e del successo formativo*»⁷⁹.

Si tratta, dunque, di individuare (*rectius*: stringere) un’alleanza tra queste due formazioni sociali, che, tramite un’azione congiunta, da un lato, individuano regole chiare e precise per la pacifica convivenza negli ambienti scolastici e, dall’altro, promuovono una costante educazione anche all’esterno degli istituti.

In questo modo, la direttiva sposta l’attenzione su un sistema basato su una condivisione di responsabilità, sottolineando che il divieto non è fine a sé stesso, ma, al contrario, uno strumento per insegnare agli studenti a distinguere tra un uso corretto e uno scorretto della tecnologia.

Ultima tappa di quello che potremmo definire un processo di “*soft regulation*” è rappresentato dal codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

Tale strumento, elaborato in prima istanza dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con altri attori istituzionali, rappresenta il primo sforzo organico per gestire il fenomeno prima dell’approvazione della Legge n. 71 cit.⁸⁰.

⁷⁹ Dir. Ministeriale, 15 marzo, n. 30, par. 3.

⁸⁰ Il documento originale non è più consultabile sul sito ufficiale del ministero; tuttavia, è possibile visionarlo al seguente link: https://intreccio.eu/wp-content/uploads/2015/07/codice_cyberbullismo_8-gennaio_2014.pdf.

In particolare, il codice si rivolgeva in via principale agli operatori che offrono servizi di *social networking* e altri servizi *online*, e ciò in quanto gli stessi venivano individuati come i soggetti più idonei a fornire una risposta rapida e concreta alle vittime di cyberbullismo.

Diversi erano gli obblighi a loro carico.

Nello specifico, assumevano un'importanza cruciale l'art. 2, commi 1 e 2 e l'art. 3, i quali prevedevano la predisposizione di meccanismi di segnalazione di facile accesso e adeguatamente visibili, che consentissero agli utenti di denunciare episodi di cyberbullismo.

Tuttavia, nonostante il lodevole fine, lo strumento di rimozione dei contenuti lesivi (c.d. *notice and take down*) peccava di una realistica funzionalità, visto e considerato che l'obbligo di rimozione poteva ritenersi assolto solo se la rimozione interveniva entro due ore dalla segnalazione.

E infatti, come correttamente osservato, tale previsione non sembra in alcun modo tener conto dei costi che le piattaforme *online* avrebbero dovuto sostenere per garantire tale servizio, oltre che della concreta fattibilità, visto e considerato che la mole di dati che gli utenti del *web* caricano costantemente in rete è divenuta smisurata e sempre più difficile da gestire⁸¹.

In aggiunta a tali misure, l'art. 4 del codice prevedeva ulteriori impegni a carico degli aderenti, dovendo questi ultimi, pur sempre nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, promuovere specifiche politiche gestionali per consentire alle autorità di risalire all'identità degli autori delle condotte discriminatorie e denigratorie.

⁸¹ Cfr. M. ALOVISIO, *Bullismo e cyberbullismo dal punto di vista giuridico*, in AA.VV., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio*, G. CASSANO (a cura di), Wolters Kluwer, Milano, 2017, 158.

Al contempo, gli operatori si sarebbero dovuti impegnare nella promozione di campagne di educazione e sensibilizzazione per un uso consapevole della rete.

Per garantire l'effettiva applicazione di tali impegni il codice, inoltre, prevedeva l'istituzione di un comitato di monitoraggio presso il Ministero dello Sviluppo Economico, composto sia da esperti sia dai firmatari del documento. Tale organo avrebbe avuto il compito di vigilare sul rispetto degli obblighi e, in caso di reiterata inosservanza, avrebbe potuto formulare un richiamo formale nei confronti degli aderenti.

Nonostante le migliori intenzioni e la natura innovativa del documento – il quale per la prima volta cercava di inquadrare in modo organico la fenomenologia tossica e dannosa del bullismo digitale – il codice in questione non fu mai adottato.

Questa mancata formalizzazione ha rappresentato, a parere dello scrivente, un'occasione mancata per coinvolgere in modo chiaro i principali *stakeholders* del settore: anche se, in assenza di un quadro definitorio lineare circa i contenuti condivisibili avrebbe potuto comportare il rischio di violazioni della libertà di espressione, ad esempio attraverso i provvedimenti di “oscuramento cautelare” indicati dall'art. 3, co. 2, del codice.

Tuttavia, è proprio grazie a tale tentativo e alla crescente entità del fenomeno che il legislatore qualche anno dopo ha deciso di adottare la l. n. 71 cit., la quale, pur discostandosi dal modello di autoregolamentazione, ha comunque preservato l'idea di un approccio collaborativo e multidisciplinare.

In tal senso, infatti, il legislatore ha previsto l'istituzione di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo simile al comitato di monitoraggio sopracitato⁸².

Diversamente, però, il tavolo tecnico ha il compito di redigere un piano di azione integrato, di raccogliere dati per monitorare l'evoluzione del fenomeno e di promuovere iniziative di sensibilizzazione, con particolare attenzione agli strumenti di controllo parentale e all'uso consapevole della rete.

⁸² Si veda art. 3, l. n. 71 del 2017.

2. La l. n. 71/2017 recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

All'esito dell'evoluzione tecnologica – e, del pari, avvertita la necessità di contrastare l'odioso fenomeno emerso – il legislatore ha deciso di dotarsi di una specifica legge: la l. del 29 maggio 2017, n. 71.

Tale disposizione rappresenta una svolta nel panorama normativo italiano, introducendo per la prima volta una disciplina organica specificamente dedicata al contrasto del cyberbullismo.

Com'è possibile evincere tanto dalla *voluntas legis*, quanto dall'interpretazione fornita dalle singole istituzioni, l'obiettivo perseguito dalla legge è quello di tutelare i minori – sia vittime che aggressori – in quanto soggetti vulnerabili e molto spesso non consci delle condotte che pongono in essere⁸³.

In altre parole, ciò che il legislatore si propone è porre al centro del sistema di tutele la persona in quanto tale, salvaguardandone in prima istanza la dignità.

La direzione che la legge intende perseguire è certamente preventiva e non punitiva: scelta, quest'ultima, che si evince *ictu oculi* dalla lettura dell'art. 1, comma 1.

L'intenzione del legislatore, infatti, non è quella di introdurre nuove fattispecie di reato, bensì di mettere in atto una serie di misure volte a prevenire e contrastare i fenomeni di cyberbullismo attraverso azioni di carattere educativo e formativo. L'attenzione, quindi, è posta sulla persona

⁸³ Scheda di sintesi, *La legge n. 71 del 2017, prevenzione e contrasto del cyberbullismo*, in www.camera.it; AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *Legge 71/2017 "Disposizioni a tutela del minore per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"*, in www.garanteinfanzia.org.

del minore, che viene resa protagonista di un percorso di tutele mirato, che persegue l'obiettivo di educare al corretto utilizzo del *web*, costituendo un nuovo principio di cittadinanza digitale⁸⁴.

Come sottolineato da una parte della dottrina, la finalità, dunque, è quella di conferire alle fattispecie di reato già esistenti maggiore tenuta pratica, cercando, in prima istanza, di condurre i minori verso un percorso di crescita consapevole, che consenta di navigare nel mondo digitale senza rischi e di acquisire gli strumenti necessari per proteggere sé stessi e gli altri⁸⁵.

Circa la definizione prevista dall'art. 1, co. 2, della legge si rinvia a quanto detto in precedenza⁸⁶. Basti qui rimarcare che è dalla stessa definizione che possono sorgere alcune ambiguità circa la corretta perimetrazione delle condotte integranti cyberbullismo e le fattispecie di reato che possono venire in considerazione⁸⁷.

In particolare, se è vero che la finalità perseguita dalla legge è prettamente preventiva ed educativa, non si capisce come mai il legislatore abbia ricompreso tra le condotte configuranti cyberbullismo anche specifiche figure di reato quali, ad esempio, la diffamazione o la minaccia.

⁸⁴ Cfr. E. FERRARA, *Prefazione*, in AA.VV., *Privacy minori e cyberbullismo*, M. OROFINO-F.G. PIZZETTI (a cura di), Giappichelli, Torino, 2018, IX ss.

⁸⁵ In tal senso M. MARRAFFINO, *Cyberbullismo: i singoli delitti e le conseguenze operative dopo la legge n.71/2017*, *op. cit.*; C. GRANDI, *Il "reato che non c'è": le finalità preventive della legge n. 71 del 2017 e la rilevanza penale del cyberbullismo*, in *Studium iuris*, n. 12/2017, Pacini editore, Pisa, 1440 ss.

⁸⁶ Cfr. *supra*, Sez. I, Cap. I, par. 1.

⁸⁷ Cfr. M. SENOR, *Un primo commento alla legge sul cyberbullismo*, *op. cit.*; allo stesso modo M. ALOVISIO, *Bullismo e cyberbullismo dal punto di vista giuridico*, *op. cit.*, 154.

Ad ogni modo, la questione risulterebbe perlopiù teorica. Le condotte di cyberbullismo, infatti, sono in ogni caso ascrivibili a reati per i quali è necessaria la querela della persona offesa. Sicchè, la vittima avrebbe comunque la possibilità di scegliere: avviare un procedimento giudiziario presentando una querela, oppure usufruire degli strumenti meno invasivi offerti dalla l. 71 cit., tra cui la procedura di ammonimento del questore.

L'art. 2, rubricato "Tutela della dignità del minore", rappresenta il cuore pulsante della legge, incarnando a tutti gli effetti la volontà del legislatore di porre il minore al centro di un sistema di protezione efficace.

In tale ottica, perseguendo il fine di tutelare la gioventù, come previsto dall'art. 31, co. 2, Cost., e, ancor prima, i diritti inalienabili della persona di cui all'art. 2 Cost., lo stesso articolo stabilisce un meccanismo di rimozione rapida dei contenuti lesivi, la cui predisposizione spetta, secondo il tenore letterale della norma, «*al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media*»⁸⁸.

Tale disposizione ha sollevato un certo dibattito in dottrina circa la corretta identificazione dei soggetti cui tale obbligo è rivolto. Sul punto, si registrano diversi orientamenti, che, volendo schematizzare, possono essere ricondotti a due filoni principali⁸⁹.

Secondo un primo orientamento interpretativo, la terminologia impiegata dal legislatore è volutamente formulata in termini ampi e generali, al fine di ricomprendere chiunque gestisca, anche a livello amatoriale, un *blog* o un sito internet.

⁸⁸ Cfr. *Supra* Sez. I, Cap. I, par. 1.

⁸⁹ Per le considerazioni immediatamente seguenti, cfr. F. DI RESTA, *I nuovi percorsi di tutela del minore nella legge sul cyberbullismo*, op. cit., 179 ss.

In particolare, questa tesi si fonda principalmente sul fatto che l'art. 1, co. 3, della legge, richiamando espressamente il d.lgs. n. 70 del 2003, attuativo della Dir. 2000/31/CE relativa al commercio elettronico, fa inequivocabilmente riferimento alle tre figure di prestatori di servizi definite in tale decreto: i prestatori di semplice trasporto (*mere conduit*), i prestatori di servizi di memorizzazione temporanea (*caching*) e i prestatori di servizi di memorizzazione di informazione (*hosting*).

In base a tale normativa, vige il principio generale secondo cui i gestori dei siti *web*, o *web master*, non sono responsabili per i contenuti illeciti caricati dai propri utenti, salvo che gli stessi non siano stati esplicitamente informati della loro presenza e non abbiano provveduto a rimuoverli.

In quest'ottica, la notifica ricevuta dal gestore (*notice*) dovrebbe in ogni caso comportare l'obbligo di rimozione del contenuto (*take down*).

Semmai, la vera questione controversa, in questo contesto, risiederebbe nella discrezionalità attribuita al gestore nell'individuare quali contenuti sono effettivamente meritevoli di rimozione⁹⁰.

Secondo un altro ordine di vedute, invece, le perplessità atterrebbero alla definizione di "gestore del sito internet" offerta dall'art. 2, co. 1⁹¹.

E invero, sebbene la legge richiami il D.lgs. n. 70 cit., la definizione di "gestore" sarebbe applicabile solo a quei soggetti che curano la gestione del sito e che, a loro volta, sarebbero identificabili tramite *URL*. La

⁹⁰ Aspetto che, come già visto, risulta (e risulterà) sempre controverso.

⁹¹ Per l'analisi seguente, cfr. F.G. PIZZETTI, *La nuova legge sul cyberbullismo n. 71/2017 alla luce delle disposizioni costituzionali in materia di gioventù: alcune osservazioni "a prima lettura"*, op. cit., 31 ss.; M. SENOR, *Un primo commento alla legge sul cyberbullismo*, op. cit.

problematicità, dunque, risiederebbe in due aspetti: *in primis*, la legge non fornisce un’analoga definizione dei “gestori dei *social media*”, che pure vengono citati; *in secundis*, non tutti i gestori si basano sul sistema *URL* (si pensi, ad esempio, alle applicazioni di messaggistica istantanea per smartphone) né curano i contenuti del sito (come nel caso dei motori di ricerca, che si limitano all’indicizzazione).

Di conseguenza, la riconducibilità nell’una o nell’altra categoria di soggetti, e quindi la possibilità di contestare l’inosservanza dell’obbligo di rimozione, dipenderà in concreto «*dalle oscillazioni dell’interprete chiamato ad applicare la legge, oppure dalle mutevoli scelte assunte dal ‘comitato di monitoraggio’ di cui all’art. 3, commi 2-3*»⁹².

Come anticipato⁹³, l’art. 3, co. 1, della legge prevede un piano d’azione integrato per il contrasto del cyberbullismo, mediante l’istituzione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui partecipano diversi attori istituzionali, oltre ad i soggetti che, direttamente o indirettamente, sono interessati dal fenomeno.

Diversi sono i compiti assegnati a tale organo.

Da un lato, il tavolo tecnico ha il compito di monitorare l’evoluzione del fenomeno, raccogliendo dati e analizzando le dinamiche del cyberbullismo per comprendere appieno la sua portata e le sue manifestazioni. Dall’altro, egli si occupa di definire le azioni concrete per la tutela dei minori, con particolare attenzione alla sicurezza dei contenuti *online*.

⁹² Cfr. F.G. PIZZETTI, *La nuova legge sul cyberbullismo n. 71/2017 alla luce delle disposizioni costituzionali in materia di gioventù: alcune osservazioni “a prima lettura”*, *op. cit.*, 36.

⁹³ Cfr. *supra* Sez. I, Cap. II, Par.2.

Inoltre, l'art. 3, co. 3, della legge, prevedeva la possibilità di istituire un codice di coregolamentazione, al quale si sarebbero dovuti attenere i gestori di *social network* e altri servizi *online*, ma di cui, ad oggi, non si hanno notizie concrete⁹⁴: in teoria, esso avrebbe dovuto rappresentare quel ponte (necessario) atto a coinvolgere maggiormente i principali *stakeholders* del mercato *social*⁹⁵.

Sempre in ottica di coordinamento e prevenzione, l'art. 4, co. 1 e 2, prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'Istruzione, di "linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico".

Tali linee guida prevedono una serie di misure concrete, finalizzate a integrare la prevenzione del fenomeno nel tessuto educativo, tra le quali: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione e il coinvolgimento di studenti ed ex studenti dell'istituto scolastico; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti⁹⁶.

Del pari, il co. 3 del medesimo articolo prevede che ogni istituto scolastico abbia l'obbligo di individuare un proprio referente con il compito di «*coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi delle Forze di polizia nonché delle*

⁹⁴ È corretto ricordare che un codice di autoregolamentazione "*Internet e minori*" già fu emanato nel 2003, ma, vista la rapida obsolescenza cui vanno incontro tali strumenti a causa della esponenziale evoluzione del *web*, è difficile ritenere che il legislatore facesse riferimento a quest'ultimo.

⁹⁵ Così art. 3, co. 3, l. n. 71 del 2017; E. LUPO, *La legge n. 71 del 2017 sul cyberbullismo: uno sguardo generale*, in *Dir. fam. e delle pers.*, Vol. 3, Fasc. 3/2019, 1005 ss.

⁹⁶ Le ultime linee guida consultabili sono le *Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado*, in www.mim.gov.it.

associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio».

Circa la formazione dei docenti e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, la legge incoraggia l'attivazione di progetti di particolare interesse, promossi dagli uffici scolastici regionali, di concerto con altri attori istituzionali, volti a incentivare la collaborazione tra scuole al fine di realizzare azioni integrate sul territorio.

In linea generale, appaiono condivisibili le remore circa l'effettiva capacità del referente scolastico di portare a compimento gli obiettivi che la legge gli affida. Si evidenzia, infatti, che, oltre a non ricevere alcun incentivo stipendiale o alleggerimento del carico d'ufficio, egli rimane comunque gravato sia degli impegni didattici, che delle incombenze burocratiche ordinarie⁹⁷.

Per quanto riguarda l'art. 5, esso dispone che *«il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti»*: si tratta di un'informativa destinata sia alla famiglia della vittima che a quella dell'autore degli atti, mirante a rendere edotti i familiari degli eventi riguardanti i minori.

Lo stesso articolo, però, prevede un'eccezione a tale dovere di informativa: esso non sussiste quando il fatto costituisce reato.

Tale clausola di riserva si collega al disposto dell'art. 331 cod. proc. pen., che impone a pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

⁹⁷ Cfr. F.G. PIZZETTI, *La nuova legge sul cyberbullismo n. 71/2017 alla luce delle disposizioni costituzionali in materia di gioventù: alcune osservazioni a prima lettura*, op. cit., 40 ss.

(come, ad esempio, il dirigente scolastico) l'obbligo di denunciare i reati di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni⁹⁸.

In tale ottica, dunque, il legislatore ha ritenuto che le ragioni di segretezza delle indagini giudiziarie conseguenti alla denuncia di un reato imponessero di non darne comunicazione alle famiglie.

Come evidenziato dalla dottrina, però, l'obbligo di denuncia dell'art. 331 c.p.p. riguarda i soli reati perseguibili d'ufficio, mentre l'esclusione prevista dall'art. 5 l. n. 71 cit. si estende a tutti i reati, compresi quelli perseguibili a querela, rispetto ai quali l'informativa del dirigente scolastico non creerebbe incompatibilità con le indagini. Pertanto, considerando che è molto probabile che gli atti di cyberbullismo configurino uno o più reati, l'informativa alle famiglie potrebbe non essere un intervento costante⁹⁹.

Probabilmente sarebbe stato probabilmente preferibile prevedere, in caso di reati perseguibili d'ufficio, l'informativa alla sola famiglia della vittima, con l'obbligo per quest'ultima di mantenere la riservatezza, garantendo un approccio di sostegno familiare immediato alla vittima che i tempi delle indagini giudiziarie non riescono, inevitabilmente, a garantire¹⁰⁰.

In ogni caso, l'art. 5 impone al dirigente scolastico di adottare «*adeguate azioni di carattere educativo*» nei confronti di tutti i minori coinvolti.

La legge, tuttavia, non specifica la natura di tali azioni ma prevede l'applicazione di sanzioni disciplinari «*commisurate alla gravità degli atti*

⁹⁸ Cfr. *infra* Sez. I, Cap. IV, par. 2.

⁹⁹ Cfr. E. LUPO, *La legge n. 71 del 2017 sul cyberbullismo: uno sguardo generale*, *op. cit.*, 1005 ss.

¹⁰⁰ Così, nuovamente, E. LUPO, *Ibidem*.

compiuti». La definizione delle condotte sanzionabili e delle relative conseguenze è demandata a future integrazioni dei regolamenti e dei patti educativi di corresponsabilità dei singoli istituti scolastici (artt. 4 e 5-*bis* del D.P.R. n. 249/1998), senza tuttavia imporre un termine per l'attuazione di tali modifiche.

Infine, circa le misure di ammonimento del questore e di reclamo al garante per la Protezione dei Dati Personali si rinvia al capitolo successivo¹⁰¹.

3. La volontà del legislatore e le recenti modifiche alla legge

Il percorso normativo a tutela dei minori, inaugurato con la l. n. 71 cit. del 2017, trova un significativo consolidamento nella recente l. n. 70/2024, recante Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Si tratta di una normativa che interviene con un duplice obiettivo: emendare la disciplina preesistente e, al contempo, introdurre un quadro organico per la prevenzione e il contrasto del bullismo in senso lato.

Tale disciplina, invero, lungi dal tradirne lo spirito originario, e, anzi, ne rafforza l'impianto, colmando le lacune normative attraverso un deciso ampliamento del campo di applicazione.

In tal senso, l'innovazione più rilevante consiste nell'estensione del perimetro di tutela ai fenomeni di bullismo tradizionale. Mediante l'introduzione dell'art. 1, comma 1-*bis*, nella l. n. 71 cit., infatti, il legislatore fornisce per la prima volta una puntuale definizione giuridica

¹⁰¹ Cfr. *Infra* Sez. I, Cap. 3, parr. 1 e 2.

del fenomeno, qualificandolo come «*l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni*»¹⁰².

Nonostante durante la trattazione introduttiva si sia messo l'accento sulla diversità tra i due fenomeni¹⁰³, si condivide a pieno la scelta di garantire procedure rimediali anche verso gli eventi del più tradizionale bullismo.

Sebbene tale affermazione, infatti, possa sembrare un “non senso”, in realtà appare giustificata non tanto dalle peculiarità che contraddistinguono i due fenomeni (che, ontologicamente argomentando, rimangono diversi) quanto, piuttosto, perché il percorso rieducativo/riparativo può essere – e, forse, deve essere – lo stesso, con la scuola che si presenta quale fulcro di tale procedimento riabilitativo.

Un'altra delle disposizioni di maggior rilievo introdotte dalla l. n. 70 cit. concerne la modifica dell'art. 25 del R.D. n. 1404/1934 regolante l'istituzione e il funzionamento del Tribunale per i minorenni¹⁰⁴.

Tale nuovo articolo, ad oggi, regola in maniera più o meno puntuale il contatto che può instaurarsi tra i soggetti coinvolti e l'autorità giudiziaria nei casi più allarmanti. Più specificamente, il Procuratore della Repubblica

¹⁰² Così, art. 1, lett. a), n. 2, l. n. 71 cit.

¹⁰³ Cfr. *supra*, Sez. I, Cap. I, par. 1; M. BERTELLI MOTTA, *Cyberbullismo: la guida completa*, op. cit.

¹⁰⁴ A seguito della c.d. Riforma Cartabia (D.lgs. n. 150/2022) denominato «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie».

presso il Tribunale competente «quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto da manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali».

Prima facie, dalla lettura della disposizione in questione è possibile ricavare due novità fondamentali: la predisposizione di una procedura di mediazione e lo svolgimento di un progetto d'intervento educativo, istituiti la cui previsione ha suscitato grande interesse in dottrina¹⁰⁵.

A tal riguardo, ci si è chiesti, *in primis*, quale fosse la natura del nuovo istituto della mediazione e, secondariamente, quale fosse la linea di confine tra questa misura e la procedura volta alla creazione del progetto d'intervento educativo da disporre con decreto motivato.

Circa il primo aspetto, sembra esserci unanimità di vedute riguardo l'utilità, almeno in linea teorica, della procedura di mediazione, essendo quest'ultima protesa a soddisfare le finalità perseguite dalla legge n. 71 cit. del 2017, per come indicate dall'art. 1, co. 1.

¹⁰⁵ Cfr. F. ZANOVELLO, *Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Tra novità e criticità della l. n. 70/24*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 4/2024, Wolters Kluwer, Milano, 826 ss.; E. NARDONE, *Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo: profili giuridici e implicazioni pedagogiche della L. 17 maggio 2024, n. 70*, in *Pampaedia*, Fasc. 198/2025, 176 ss.

Tuttavia, appare condivisibile la critica operata da quella parte di dottrina che mette in evidenza il fatto che la legge nulla dica circa l'instaurazione, lo svolgimento e la conclusione della stessa. In particolare, si è sostenuto che, sebbene la misura miri alla risoluzione della controversia attraverso una strada che può, in un certo senso, definirsi extragiudiziale, la mancata regolamentazione rischierebbe di creare un procedimento totalmente deformatizzato e privo di qualsivoglia garanzia procedimentale¹⁰⁶.

Riguardo al secondo profilo di analisi, invece, il quesito attiene alla questione se le due procedure – quella di mediazione e quella concernente il progetto educativo – siano dipendenti l'una dall'altra. In altre parole, ciò che ci si chiede è se la seconda possa essere intrapresa solo a seguito dell'infruttuoso espletamento della prima, ovvero se il Procuratore, sulla base di un'analisi del caso concreto, possa già in prima istanza richiedere l'adozione del progetto educativo al Tribunale competente.

Appare preferibile la seconda delle due opzioni proposte: tale scelta risiede principalmente nel fatto che l'articolo in questione non pone un rigido schema da seguire ma, al contrario, sembra lasciare libertà al Pubblico Ministero nell'optare per la strada che gli sembra più consona¹⁰⁷.

Sempre con riferimento al progetto educativo, preme evidenziare come tale procedura – proprio perché coinvolgente anche soggetti estranei alla vicenda (quali, ad esempio, i servizi sociali) – sia ben scandita nella sua struttura e nella fase interlocutoria con l'autorità giudiziaria.

Come rilevato dalla dottrina, infatti, il decreto emanato dal Tribunale su richiesta del PM, mirando a «sviluppare nel minore

¹⁰⁶ Così, nuovamente, F. ZANOVELLO, *Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Tra novità e criticità della l. n. 70/24, op. cit.*, 828 ss.

¹⁰⁷ Così, nuovamente, F. ZANOVELLO, *Ibidem*.

sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente»¹⁰⁸, sembrerebbe perfettamente porsi in linea con il carattere preventivo ed educativo della legge¹⁰⁹.

In particolare, merita di essere apprezzata tanto la volontà del legislatore di lasciare ai servizi sociali il compito di delineare il contenuto del programma quanto l'obbligo per questi ultimi di comunicare con cadenza annuale al Tribunale i progressi ottenuti dall'espletamento di tale progetto.

Diversa dalla procedura di mediazione sopra analizzata è la mediazione introdotta all'art. 5 della l. n. 71 cit.

Come visto in precedenza, inizialmente la legge sul cyberbullismo prevedeva nel testo originario dell'art. 5 solo ed esclusivamente un'informativa per le famiglie, lasciando al dirigente scolastico il compito, non meglio identificato, di adottare «*adeguate azioni di carattere educativo*» nei confronti di tutti i minori coinvolti¹¹⁰.

Tuttavia, nemmeno la recente novella sembra aver mutato radicalmente il quadro preesistente.

E invero la nuova norma, nonostante coinvolga nella procedura di mediazione scolastica anche il “gruppo classe”, difetta di un'attenta regolamentazione della stessa. Sembra, quindi, che il legislatore non abbia risolto i dubbi sollevati dalla dottrina ma, diversamente, abbia

¹⁰⁸ Si veda art. 25, co. 2, R.D. n. 1404 cit.

¹⁰⁹ Cfr. E. NARDONE, *Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo: profili giuridici e implicazioni pedagogiche della L. 17 maggio 2024, n. 70, op. cit.*, 180 ss.

¹¹⁰ Cfr. *supra*, Sez. I, Cap. II, par.3.

semplicemente aggiunto ulteriori quesiti circa l'operatività di tale mediazione.

È bene però evidenziare che, quantomeno, tale disposizione sembra comunque offrire un ordine, per così dire, logico-cronologico tra la mediazione scolastica propriamente intesa e quella che coinvolge anche gli organi giurisdizionali.

In tal senso, il terzo periodo previsto dall'art. 5, co. 1, l. n. 71 del 2017, prevede espressamente che il dirigente scolastico *«nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo [...] riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835»*.

Infine, l'art. 3, l. n. 70 cit. conferisce una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, cui è stata data attuazione mediante l'emanazione del D.lgs. n. 99/2025.

Si tratta di una fonte che non innova in maniera particolarmente incisiva l'amplesso normativo fino ad ora analizzato, limitandosi a prevedere un numero telefonico di emergenza per l'infanzia e l'adolescenza («114»), e devolvere all'ISTAT il compito di rilevare periodicamente l'andamento dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e, infine, introdurre il co. 5-*bis* all'art. 98, D.lgs. n. 259/2003, a mente del quale *«i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica richiamano espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai*

figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete».

4. La responsabilità dei pubblici dipendenti alla luce della l. n. 312/1980

Per ragioni di coerenza sistematica, si è scelto di analizzare qui tale disciplina, la cui trattazione non troverebbe una collocazione organica nella sezione dedicata alla tutela giurisdizionale¹¹¹.

La *ratio* di tale scelta risiede nella considerazione per cui la l. n. 312 cit., e in particolare l'art. 61, predispone l'architettura sulla quale si fonda la responsabilità, in tal caso amministrativa, degli insegnanti nei confronti dell'amministrazione tenuta a risarcire il danno verso gli eventuali terzi danneggiati.

In linea generale, sulla base del disposto di cui all'art. 28 Cost., è possibile affermare che la responsabilità amministrativa, avente contenuto patrimoniale, consiste «*nella responsabilità in cui incorre il funzionario per aver causato alla P.A. un danno a causa dell'inosservanza con dolo o colpa grave dei suoi obblighi di servizio (il c.d. danno erariale)*»¹¹².

In particolare, il disposto costituzionale trova concreta attuazione attraverso il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. n. 3/1957), il quale, all'art. 18, disciplina la responsabilità del dipendente verso l'amministrazione per i

¹¹¹ Cfr. *infra* Sez. I, Cap. IV, par. 1.2.

¹¹² Cfr. R. GIOVAGNOLI, *La responsabilità del dipendente pubblico*, in *Compendio di diritto amministrativo*, Ita Edizioni, Torino, 2023, 838; R. CHIEPPA, R. GIOVAGNOLI, *La responsabilità del pubblico dipendente*, in *Manuale di diritto amministrativo*, Giuffrè, Milano, 2023, 1146.

danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio, mentre all'art. 22 fonda la responsabilità verso terzi per i danni ingiusti causati dal dipendente nell'esercizio delle funzioni ad esso conferite.

Del che, se ne deduce che, con particolare riferimento agli episodi di bullismo e cyberbullismo, anche gli operatori scolastici possono incorrere in questo tipo di responsabilità, specialmente quando gli episodi lesivi si verificano all'interno dell'ambiente scolastico e sotto la loro supervisione (c.d. *culpa in vigilando*).

L'indagine deve, quindi, muovere da un'attenta analisi della disciplina generale dettata dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 3 cit., i quali regolano in concreto l'azione diretta esercitabile dal privato tanto nei confronti dell'amministrazione, quanto nei confronti del funzionario.

A norma del dettato legislativo, infatti, il dipendente pubblico risponde direttamente verso i terzi solo qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia cagionato un danno ingiusto con dolo o colpa grave, rimanendo sempre ferma la responsabilità, anche per colpa lieve, dell'amministrazione pubblica.

Tale tipo di azione, tuttavia, non viene spesso esercitata, e ciò in quanto per il danneggiato risulta decisamente più agevole aggredire il patrimonio della P.A. senza dover per forza individuare, *in primis*, il soggetto che in concreto ha causato il danno e, *in secundis*, dimostrarne il dolo o la colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni¹¹³.

Talvolta però, in ragione del ruolo e, parimenti, avuto riguardo della maggiore esposizione ai rischi a cui taluni dipendenti pubblici sono esposti, il legislatore ha deciso di derogare a tale peculiare regime,

¹¹³ Cfr. R. GIOVAGNOLI, *La responsabilità del dipendente pubblico*, op. cit., 846 ss.

escludendo del tutto la possibilità per il terzo di agire direttamente nei confronti dei pubblici dipendenti: è questo il caso dell'insegnante¹¹⁴.

In tal senso, a norma dell'art. 61, co.2, secondo periodo, l. n. 312/1958, viene espressamente sancito che «*salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, la Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi*». Si tratta di una deroga pregnante, che esclude già in origine la possibilità per il terzo di citare direttamente l'insegnante nei procedimenti di risarcimento del danno, sia qualora questa sia promossa ai sensi dell'art. 2048, co. 2, c.c., sia nel caso in cui si fondi sul disposto dell'art. 1218, c.c.¹¹⁵.

Non sorprende, pertanto, che la legittimità costituzionale di tale deroga sia stata, e sia tutt'ora, oggetto di dibattito.

In passato, infatti, il quesito concernente la sua conformità al dettato costituzionale approdò alla Consulta la quale dichiarò non fondata la questione. In particolare, secondo il giudice *a quo* la norma di cui all'art. 61, co. 2, l. n. 312 cit., avrebbe contrastato con l'art. 28 Cost., e ciò in quanto la volontà del Costituente sarebbe stata quella di fondare la responsabilità diretta dei pubblici dipendenti nei confronti dei terzi, parallelamente a quella dell'amministrazione: interpretazione, quest'ultima, confermata dall'art. 22, d.P.R. n.3 cit., il quale fa sempre salva la possibilità per il danneggiato di agire direttamente anche nei confronti del dipendente danneggiante.

¹¹⁴ Cfr. M. ALOVISIO, *Bullismo e cyberbullismo da un punto di vista giuridico*, op. cit., 171; nello stesso senso, R. GIOVAGNOLI, *La responsabilità del dipendente pubblico*, op. cit., 847.

¹¹⁵ Circa la differenza che intercorre tra le ipotesi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del docente si rimanda alla Sez. I, Cap. IV, par. 1.2.

Tale ricostruzione, però, non è stata accolta dai giudici costituzionali che, in maniera opposta, hanno sancito la non difformità al dettato costituzionale, riconoscendo all'art. 28 una duplice funzione: da un lato, quale valvola di garanzia per i cittadini in grado di fondare anche la responsabilità diretta dei pubblici dipendenti; dall'altro lato, invece, come strumento concepito affinché il legislatore potesse esercitare una discrezionalità che, «*tenendo conto della complessità delle esigenze e degl'interessi a confronto, gli consentisse sia di limitare la responsabilità diretta dei pubblici dipendenti in relazione all'elemento psicologico, sia di escluderla, in riferimento a determinate fattispecie, per talune particolari categorie di soggetti tenuti*»¹¹⁶.

Ad oggi, invece, le remore principali non attengono tanto alla compatibilità della norma con l'art. 28 Cost., quanto al pregiudizio del diritto di difesa patito dall'insegnante.

In particolare, si è ritenuto che il contrasto potrebbe ravvisarsi nei confronti degli articoli 3, 24 e 111 Cost., e ciò in quanto si precluderebbe la possibilità al docente di partecipare ad un processo diretto ad accertare la sua responsabilità, impedendogli di difendersi nel merito e negandogli financo la possibilità di chiamare in garanzia la propria compagnia assicuratrice (qualora si fosse assicurato) o estendere il contraddittorio ai genitori del danneggiante che ha direttamente provocato un danno a terzi¹¹⁷.

¹¹⁶ C. Cost., sent. n. 64/1992 (punto 2, *cons. dir.*).

¹¹⁷ Cfr. A. MAIELLO, *Scuola: l'esclusione dell'azione diretta contro il docente è incostituzionale? I dubbi sulla legittimità della surroga della Pa al personale scolastico nelle cause per responsabilità civile promosse da terzi (art. 61, c. 2, Legge n. 312/1980)*, in www.altalex.it (7 settembre 2021).

CAPITOLO III

L'ESPERIENZA AMMINISTRATIVA

1. La procedura di ammonimento del questore

L'ammonimento del Questore, introdotto nell'ordinamento italiano con il D.L. n. 11/2009, convertito in l. n. 38/2009, nasce come strumento preventivo primariamente volto a contrastare il fenomeno dello *stalking*, così come disciplinato dall'articolo 612-*bis* del cod. pen.¹¹⁸.

In particolare, l'art. 7 della l. n. 71 cit. ha esteso la portata di tale misura anche agli episodi di cyberbullismo, evidenziando la volontà del legislatore di fornire una risposta amministrativa immediata e “degiurisdizionalizzata” a queste particolari forme di aggressione.

Tale istituto si presenta quale misura di prevenzione *praeter delictum*, nel senso che essa si inserisce in una fase antecedente all'instaurazione di un procedimento giudiziario, ponendosi come un intervento preventivo e non repressivo in senso stretto¹¹⁹.

La procedura prevede che sia la persona offesa a esporre i fatti al Questore il quale, assunte sommarie informazioni e, ove necessario, svolgendo indagini più approfondite, è tenuto a sentire il responsabile della condotta illecita (il cyberbullo) prima di irrogare l'ammonimento. In tale processo, il Questore è chiamato a tenere in considerazione sia le

¹¹⁸ Cfr. I. FRUET, *L'ammonimento del questore allo stalker*, in www.diritto.it (4 dicembre 2024).

¹¹⁹ Cfr. G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Le misure di prevenzione: cenni*, in *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2023, 945 ss.

conclusioni emerse dall'attività investigativa, sia le deduzioni e le argomentazioni presentate dalla vittima e dal soggetto potenzialmente ammonito¹²⁰.

Diverse sono le critiche sollevate riguardo tale strumento. In tal senso, parte della dottrina non ha mancato di sottolineare, quantomeno sotto il profilo pratico, i dubbi riguardo la sua concreta utilità¹²¹.

Nello specifico, appare condivisibile la critica circa il mancato richiamo, da parte della l. n. 71 cit., ai commi 3 e 4 dell'art. 6 del D.L. n. 11 cit. Tale omissione, invero, ha avuto come conseguenza di fatto l'inapplicabilità delle misure di carattere penale (procedibilità d'ufficio e aggravante) per i reati successivamente perpetrati, riducendo significativamente l'efficacia deterrente dello strumento.

Del pari, appare illogica l'esclusione degli infra-quattordicenni dalla sfera di applicazione della misura considerato che, molto spesso, sono proprio i minori di questa fascia d'età i reali protagonisti degli episodi di cyberbullismo, rendendo così un'ampia porzione del fenomeno immune a questo specifico strumento¹²².

La rapida analisi ora svolta consente di evidenziare i punti di forza e di debolezza di tale strumento.

¹²⁰ Così, art. 8, co. 2, D. L. n. 11 cit.

¹²¹ Si veda, in tal senso, L. MUSELLI, *la legge 29 maggio 2017, n. 71 sul cyberbullismo: dal "limbo legale" ad una regolamentazione a carattere preventivo-amministrativo*, in AA.VV., *Privacy, minori e cyberbullismo*, M. OROFINO-F.G. PIZZETTI (a cura di), Giappichelli, Torino, 2018, 50 ss.

¹²² Cfr. E. VITELLI, *Riflessione sulla tutela giurisdizionale penale del minore: bullismo e cyberbullismo*, in AA.VV., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio*, G. CASSANO (a cura di), Wolters Kluwer, Milano, 2017, 213 ss.

Certamente, un aspetto positivo dell'istituto risiede nel fatto che l'ammonimento del Questore può avere un'incidenza morale significativa, specialmente nei confronti dei minori. Il timore reverenziale che un giovane può provare nei confronti dell'autorità impersonata dal Questore, quale figura istituzionale, può di fatto assolvere una funzione di richiamo e prevenzione efficace, inducendo la cessazione della condotta molesta.

Tuttavia, è indubbio che lo strumento si riveli incapace di incidere concretamente sulle disponibilità materiali del cyberbullo non potendo prevedere, ad esempio, misure che possano impedirgli l'accesso a dispositivi telematici o, in generale, alla rete *internet*, limitando dunque l'operatività pratica e la capacità di prevenire nuove condotte tramite tali mezzi.

2. La procedura di reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Sempre la legge 29 maggio 2017, n. 71, nel delineare tale specifico quadro, ha introdotto all'articolo 2 particolari forme di tutela dedicate ai minori e volte a ottenere la rapida rimozione dei contenuti lesivi della propria persona diffusi *online*.

Tra le misure previste da tale disposizione, spicca la possibilità per il minore, ovvero per chi esercita la responsabilità genitoriale su di esso, di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

È fondamentale sottolineare, tuttavia, che per poter adire il Garante è necessario esperire preliminarmente un passaggio obbligatorio, ossia una preventiva istanza di oscuramento, rimozione o blocco del dato

afferente al minore direttamente al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media (c.d. *notice and take down*).

Solo nel caso in cui il gestore del sito, entro le ventiquattro ore dalla ricezione dell'istanza, non abbia provveduto alla rimozione, all'oscuramento o al blocco dei contenuti illeciti, diviene possibile rivolgere istanza al Garante.¹²³

L'istanza può essere presentata nelle forme del reclamo, come previsto dall'art. 141 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni), ovvero nelle forme della segnalazione, ai sensi dell'art. 144 del medesimo codice, al fine di ottenere l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 143.

La decisione del Garante, in tali circostanze, trova il proprio contenuto nel richiamo operato dall'art. 144, cod. priv., all'art. 58 del Reg. n. 679 già cit.¹²⁴.

¹²³ Per un maggiore approfondimento, si veda F. DI RESTA, *I nuovi percorsi di tutela del minore nella legge sul cyberbullismo*, op. cit., G. CASSANO (a cura di), 177 ss.

¹²⁴ Art. 58, par. 2, Reg. UE n. 2016/679: “2. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri correttivi seguenti: a) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del presente regolamento; b) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del presente regolamento; c) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal presente regolamento; d) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine; e) ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all'interessato una violazione dei dati personali; f) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di

In particolare, il riferimento è alla disposizione delineata dall'art. 58, par. 2, del Reg. n. 679 cit., la quale riconosce all'Autorità Garante una vasta gamma di poteri espressamente rubricati come “correttivi”.

Tali misure, invero, spaziano dalla possibilità di ingiungere la rimozione del contenuto lesivo, sino all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del responsabile della violazione, conferendo al Garante un ruolo incisivo nella tutela dei diritti dei minori *online*.

È tuttavia fondamentale precisare che il provvedimento del Garante s'indirizza esclusivamente al titolare del trattamento o al gestore del sito *internet*, non coinvolgendo direttamente l'autore dell'illecito.

La sua funzione, dunque, è quella di ripristinare la legalità del trattamento dei dati e di tutelare la vittima attraverso la rimozione o il blocco dei contenuti, rimanendo circoscritto ai rapporti tra la persona offesa e la piattaforma digitale¹²⁵.

trattamento; g) ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17 e 18 e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 19; h) revocare la certificazione o ingiungere all'organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata a norma degli articoli 42 e 43, oppure ingiungere all'organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti; i) infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, in aggiunta alle misure di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso; j) ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale”.

¹²⁵ Cfr. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Cyberbullismo, in www.garanteprivacy.it.

In conclusione, al fine di garantire la c.d. *full jurisdiction*, avverso la decisione del Garante, come precisato dall'art. 152 Codice *privacy*, è comunque ammessa la tutela giurisdizionale.

Il provvedimento, infatti, può essere impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, garantendo così una piena tutela dei diritti degli interessati e un controllo giurisdizionale sull'operato dell'Autorità amministrativa.

3. L'intervento del Garante per la protezione dei dati personali: il *soft law* c.d. "programmatico"

Oltre all'esercizio dei poteri correttivi e sanzionatori, l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali si distingue per un'ampia attività di promozione e prevenzione, concretizzata attraverso l'adozione di interventi di carattere generale, linee guida e protocolli d'intesa. Questi strumenti, pur rientrando nella categoria delle fonti di *soft law*¹²⁶, rappresentano un punto di partenza fondamentale per il contrasto ai fenomeni che minano la tutela dei minori nel contesto digitale, incluso il cyberbullismo.

A tal riguardo, un esempio emblematico è rappresentato dal *vademecum* "La scuola a prova di *privacy*", il cui contenuto testimonia un costante interesse rispetto all'evoluzione tanto del dato normativo, quanto dell'evoluzione tecnologica.

¹²⁶ Si veda V. DESANTIS, *L'avanzata del soft-law e l'arretramento della partecipazione democratica: spunti e riflessioni sulle tendenze della normazione*, in www.nuoveautonomie.it, Editoriale scientifica, Napoli, 2025, 367 ss.

Il documento, infatti, è rivolto a un'ampia platea di destinatari (dirigenti scolastici, docenti, famiglie e studenti) e fornisce indicazioni pratiche sul corretto trattamento dei dati personali in ambito scolastico. Nello specifico, con particolare riferimento al cyberbullismo, il *vademecum* assume un ruolo informativo cruciale: e, ciò, in quanto non solo sensibilizza sulla necessità di difendere i diritti propri e altrui in rete, ma, del pari, affronta direttamente il tema, oltre che altri fenomeni di rischio (quali, ad esempio, il *sexting* o il *revenge porn*), evidenziando come le condotte *online* possano produrre effetti lesivi della sfera dinamico-relazionale della vittima per un tempo indefinito.

Viene sottolineata l'importanza di non far degenerare l'iniziale situazione di conflitto fra pari in casi particolarmente gravi di *hate speech*, cyberbullismo, *harassment* o *revenge porn*, invitando a segnalare immediatamente il problema all'istituzione scolastica (dove deve essere presente un referente per il contrasto al cyberbullismo)¹²⁷, al Garante cit. e alle altre autorità competenti.

Inoltre, tale documento offre indicazioni su come gestire *smartphone* e *tablet*, anche con riferimento al dubbio fenomeno dello "sharenting" (la condivisione da parte dei genitori della vita quotidiana

¹²⁷ Si veda art. 4, co. 3, l. n. 71 cit.

dei propri figli)¹²⁸ che può definire l'immagine e la reputazione *online* dei minori in modo incontrollabile e, molto spesso, non veritiero¹²⁹.

Parallelamente, il Garante cit. stringe protocolli d'intesa con altre istituzioni per rafforzare la rete di prevenzione e contrasto del fenomeno. Un esempio significativo è il Protocollo d'Intesa siglato con la Polizia di Stato, formalizzato dopo l'introduzione della Legge 71 cit.

Tale accordo, infatti, mira a rafforzare le tutele per i minori dai pericoli del *web*, attivando una rete di intervento coordinata e strutturata per fornire supporto tempestivo alle vittime di cyberbullismo.

Nello specifico, la collaborazione prevede che la Polizia Postale intervenga su richiesta del Garante per reperire dati e informazioni sui gestori dei siti o *social media* dove sono stati pubblicati contenuti illeciti e per attuare le decisioni assunte dall'Autorità.

È evidente il duplice obiettivo di perpetrare non solo azioni riparatorie (oscuramento, rimozione, blocco) ma, anche, buone prassi educative dei giovanissimi ad un utilizzo consapevole e corretto del *web*, coadiuvando le istituzioni scolastiche e, al tempo stesso, mostrando un concreto sostegno verso le vittime¹³⁰.

¹²⁸ Per un approfondimento del fenomeno: Ş.B. TOSUNTAŞ, M.D. GRIFFITHS, *Sharenting: a systematic review of the empirical literature*, in *Journal of family theory & review*, Vol. 16, iss. 3, Settembre 2024, 525 ss.; M. WALRAVE, K. VERSWIJVEL, G. OUVREIN, L. STAES, L. HALLAM, K. HARDIES, *The Limits of Sharenting: exploring parents' and adolescents' sharenting boundaries through the lens of communication privacy management theory*, in www.frontiersin.org, 2022.

¹²⁹ Cfr. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Vademecum "La scuola a prova di privacy"*, in www.garanteprivacy.it, 2023.

¹³⁰ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Garante per la Privacy e Polizia di Stato insieme contro il cyberbullismo: siglato Protocollo di Intesa*, in www.garanteprivacy.it, 2018.

Un'ulteriore dimostrazione dell'approccio preventivo del Garante è il più recente Protocollo d'Intesa con il Coordinamento Nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali per le Comunicazioni (di seguito CO.RE.COM).

Tale protocollo, sottoscritto nel gennaio 2024, stabilisce una collaborazione strategica volta alla protezione dei minori e al trattamento dei dati personali in specifiche parti del territorio, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo e del *revenge porn*.

In particolare, i CO.RE.COM, data la loro presenza sul territorio, si impegnano a veicolare al sito del Garante le segnalazioni o i reclami ricevuti, a inserire nei propri corsi di educazione digitale nelle scuole moduli specifici sul trattamento dei dati personali dei minori e, infine, a divulgare materiale e iniziative del Garante.

Tale intesa, che prevede anche l'organizzazione congiunta di iniziative pubbliche, corsi di formazione e la redazione di linee guida e *best practices*, evidenzia l'importanza della collaborazione tra autorità centrali e strutture periferiche per una diffusione capillare della cultura della legalità digitale e dell'uso responsabile delle tecnologie¹³¹.

Questi strumenti di *soft law*, sebbene non dotati di efficacia precettiva diretta come un provvedimento sanzionatorio, rivestono un'importanza strategica non indifferente.

È evidente, infatti, come tali atti contribuiscano a creare un contesto informativo e collaborativo che favorisce la consapevolezza, la

¹³¹ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Protocollo d'Intesa tra il Garante per la protezione dei dati personali e il Coordinamento nazionale dei presidenti dei comitati regionali per le comunicazioni e delle province autonome*, in www.garanteprivacy.it, 2024.

prevenzione e la reazione tempestiva di fronte a episodi di cyberbullismo, agendo come supporto fondamentale per anticipare e, ove possibile, evitare un'eventuale azione repressiva e correttiva del Garante.

Si tratta, dunque, di una vera e propria funzione “programmatica”, orientata a ridurre l'entità del fenomeno e a garantire un'educazione completa delle nuove generazioni riguardo ai pericoli e alle insidie nascoste nel *web*.

CAPITOLO IV

L'ESPERIENZA GIURISDIZIONALE

1. La responsabilità da fatto illecito

L'ultimo momento meritevole di approfondimento nel corso della ricerca è, indubbiamente, quello che attiene alla tutela giurisdizionale sia in ambito penalistico che civilistico.

Com'è stato evidenziato a più riprese, le condotte di cyberbullismo integrano a tutti gli effetti un comportamento antiggiuridico, per il quale il legislatore ha previsto una tutela specifica¹³².

In questa sede è opportuno vedere come l'ordinamento, nelle sue linee generali, appresta una protezione nei confronti di coloro i quali ritengano di aver subito un pregiudizio.

Dal punto di vista civilistico, il principio cardine sul quale si regge il complesso sistema di tutele è quello sancito dall'articolo 2043 cod. civ., il quale prevede che: *«qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»*.

La responsabilità da fatto illecito, com'è noto, fa gravare su colui il quale ha commesso il danno l'obbligo di risarcirlo: essa, in altri termini, rappresenta l'affermazione del generale principio del *neminem laedere*.

Logicamente, se ne deduce che il configurarsi della responsabilità discenda solo ed esclusivamente qualora concorrano determinati

¹³² Cfr. supra, Sez. I, Cap. I, par. 1.

presupposti e purché, come evidenziato dal dettato legislativo *ex art.* 2046 cod. civ., colui il quale abbia commesso il fatto fosse in possesso della capacità d'intendere e di volere.

Suddetti presupposti, potrebbero essere così sintetizzati¹³³:

- a) Il fatto e la sua illiceità;
- b) L'imputabilità al danneggiante;
- c) La colpa o il dolo del danneggiante;
- d) Il nesso causale tra il fatto posto in essere e l'evento che ha causato il danno;
- e) Il danno.

Il fatto – che come ricorda la dottrina¹³⁴ qualora si riferisca ad un comportamento umano sarebbe più appropriato definire atto – consiste nell'evento che cagiona il danno. Tuttavia, l'illiceità può atteggiarsi diversamente a seconda che lo stesso si configuri in ambito penale, per la quale l'ordinamento stesso ne prevede la tipicità¹³⁵, ovvero in ambito civile, per il quale, come previsto dall'art. 2043 del codice civile, vige la regola opposta dell'atipicità¹³⁶.

¹³³ Cfr. A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *La responsabilità extracontrattuale*, in *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2021, 907 ss.

¹³⁴ Cfr. A. FALZEA, *Fatto giuridico*, in *Capacità, efficacia giuridica, fatto giuridico, manifestazione, voci estratte dall'Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, Milano, 1999, 942 ss.

¹³⁵ Così, art. 1 cod. pen.: “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge”.

¹³⁶ Nell'ottica di comprendere al meglio la portata di questa norma si ritiene corretta l'impostazione fornitaci da A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *L'illiceità del fatto*, *op.cit.*, 910, la quale la individua come una “clausola generale”: e, ciò, in quanto non esplicita né quali siano i danni considerati dal legislatore come ingiusti, né quali potrebbero essere i criteri per la sua individuazione; nello stesso senso, M.

Logico corollario sarà il fatto che la condotta che assurge ad illecito non consiste solo ed esclusivamente in un *facere* attivo bensì, anche, in un *non facere* omissivo, che deve tradursi nella violazione di una norma giuridica che impone un intervento, ovvero delle regole di diligenza e correttezza rintracciabili nell'art. 1175 del cod. civ.¹³⁷.

Anello di raccordo fra i due sistemi è l'art. 185 cod. pen., il quale, stante la previsione secondo cui “*ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole*”, rende l'illecito penale anche illecito civile.

In tal senso, la crescente attenzione che il legislatore ha mostrato verso il disagio giovanile, anche attraverso la l. n. 71 cit., evidenzia come le condotte configuranti cyberbullismo possano integrare una condotta illecita.

In questo senso depone la lettera dell'art. 1, co. 2, della l. cit., la quale prende in considerazione l'eventualità, certamente dannosa e lesiva, che dalle condotte descritte derivi l'isolamento di uno o più minori.

Per ciò che attiene l'imputabilità dell'evento, la questione viene risolta dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2046 del c.c. i quali, sostanzialmente, richiedono la capacità d'intendere e di volere del soggetto agente, intesa come l'attitudine a comprendere il disvalore sociale dell'azione posta in essere e purché la stessa fosse presente nel momento in cui è stato commesso il fatto¹³⁸. Se ne deduce che anche il minore, l'inabilitato o l'interdetto posseggono, talvolta, suddetta capacità; pertanto, l'interprete dovrà operare una valutazione che tenga conto di

BARCELLONA, *Per un bilancio a cinquant'anni dal sisma aquiliano*, in *Danno e responsabilità*, n. 5/2022, 528 ss.

¹³⁷ Sul punto, Cass. Civ., Sez. III, sent. 15 marzo 2019, n. 7362.

¹³⁸ Cfr. A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *L'imputabilità del fatto*, *op.cit.*, 920 ss.

imprescindibili fattori quali l'età, la maturità, le inclinazioni personali, tali da costringerlo ad operare una valutazione caso per caso¹³⁹.

Contrariamente, l'insussistenza della capacità di intendere e di volere al momento della condotta non sempre giustifica la causazione del fatto, e ciò avviene qualora la menomazione possa essere riconducibile ad un fatto doloso o colposo del danneggiante. In sostanza, si fa risalire all'azione libera che ha provocato lo stato d'incapacità la vera causa dell'evento dannoso. In tal caso si discorre di *actiones liberae in causa*¹⁴⁰.

Ulteriori presupposti della responsabilità aquiliana, come ci ricorda espressamente il dettato legislativo, sono il dolo e la colpa.

Per ciò che concerne il primo, esso si traduce nell'intenzionalità dell'agente di porre in essere la condotta lesiva¹⁴¹. Si deve però puntualizzare, come più volte ha ricordato la Corte di Cassazione¹⁴², che in tema di responsabilità civile è sufficiente che ricorra il solo dolo eventuale: cioè, che l'autore, anche se non agisce con la precipua finalità di causare l'evento, si sia figurato il suo possibile verificarsi.

¹³⁹ Cass. Civ., Sez. III, Sent. 19 novembre 2010, n. 23464. Più approfonditamente, cons. dir. 2.2. “*Non è infatti necessario che il giudice svolga indagini tecniche di carattere psicologico per affermare o escludere l'incapacità di intendere o di volere di un minore per gli effetti di cui all'art. 2047 c.c. quando le modalità del fatto e l'età del minore siano tali da autorizzare una conclusione in un senso o nell'altro*”.

¹⁴⁰ Cfr. A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *L'imputabilità del fatto*, op.cit., 921.

¹⁴¹ Così, art. 43, co.1, cod. pen.: “*è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione*”.

¹⁴² Cass. Civ., Sez. III, Sent. 3 maggio 2017 n. 25420; nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. III, Sent. 20 dicembre 2007 n. 26964.

Al contempo, il concetto di colpa viene declinato dall'art. 43, co. 3, cod. pen., il quale prevede che il delitto è «*colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza¹⁴³ o imprudenza¹⁴⁴ o imperizia¹⁴⁵, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline*».

Sul tema, è ricorrente la contrapposizione tra due distinti orientamenti dottrinali: il primo, nonché quello predominante, accoglie un'impostazione oggettiva di colpa, consistente nella «*inosservanza della diligenza dovuta secondo adeguati parametri sociali o professionali di condotta*»¹⁴⁶; il secondo, invece, accoglie un'impostazione soggettiva di colpa, «*legata alla cattiva volontà del soggetto ed alla sua attitudine ad ammettere lo sforzo diligente dovuto*»¹⁴⁷.

Nella sostanza, la colpa si traduce in un comportamento cosciente dell'agente che, senza volontà di recare danno a terzi, è causa di evento lesivo¹⁴⁸.

Al riguardo, posto che è difficile ritenere che il cyberbullo agisca a titolo di colpa, è necessario che, al momento della condotta, egli sia quantomeno consapevole della potenzialità lesiva del contenuto che carica in rete e dell'identità della vittima cui tale contenuto è rivolto.

¹⁴³ Consistente nella mancanza di attenzione richiesta per il caso di specie.

¹⁴⁴ Consistente nella mancata adozione della misure di cautela richieste per il caso di specie.

¹⁴⁵ Consistente nel mancato rispetto delle regole tecniche per il caso di specie.

¹⁴⁶ Cfr. G. BONILINI - M. CONFORTINI - C. GRANELLI, *La colpa*, in *Codice civile commentato*, Wolters Kluwer, Milano, 2023; nello stesso senso, M. BIANCA, *La responsabilità*, in *Riv. Dir. Civ.*, n. 5/1995, 575.

¹⁴⁷ Così, nuovamente, M. BIANCA, *Ibidem*.

¹⁴⁸ Cass. Civ., Sent. 17 dicembre 1973 n. 3420, in *Mass. Giur. it.*, 1973.

Affinché si configuri la responsabilità, inoltre, deve sussistere il c.d. nesso di causalità. Esso si traduce nel legame intrinseco che lega il fatto, doloso o colposo che sia, con l'evento dannoso.

Sotto quest'ottica "generalissima", la dottrina suole riconoscere al nesso di causalità una finalità ambivalente: da un lato, svolge il delicato compito di imputare al soggetto agente la responsabilità del fatto illecito (causalità materiale); dall'altro, si adopera per identificare l'entità del danno (causalità giuridica)¹⁴⁹.

Occorre tuttavia precisare come tanto la causalità materiale, quanto quella giuridica sottostiano a differenti regole di accertamento del nesso.

L'accertamento della causalità materiale, infatti, ha la funzione di imputare obiettivamente l'evento lesivo all'autore della condotta. Quest'ultima, di regola, viene verificata attraverso la c.d. teoria condizionalistica (o della *condicio sine qua non*)¹⁵⁰, mitigata dal correttivo previsto dall'art. 41, co. 2, c.p.¹⁵¹.

La causalità giuridica, invece, assolve il compito di stabilire quali danni conseguenza siano effettivamente risarcibili. Essa trova il proprio fondamento normativo nell'art. 1223 c.c., che limita il risarcimento ai soli danni che costituiscono una conseguenza immediata e diretta dell'illecito,

¹⁴⁹ Cfr. G. BONILINI-M. CONFORTINI-C. GRANELLI, *Il nesso di causalità*, op. cit.

¹⁵⁰ Cfr. P. TRIMARCHI, *Causalità di fatto e danno*, in *Causalità e danno*, Giuffrè, Milano, 1967, 5.

¹⁵¹ Così, art. 41, co.2, cod. pen.: "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento"; Cfr. anche G. FIANDACA-E. MUSCO, *Il reato commissivo doloso*, in *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2019, 266 ss.; nello stesso senso, F. ANTOLISEI, *Il nesso causale*, in *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 1987, 216.

secondo un criterio di c.d. regolarità causale¹⁵², basato sul principio dell'*id quod plerumque accidit*¹⁵³.

Tuttavia, ciò che più preme evidenziare è che l'accertamento della causalità si atteggia diversamente a seconda che ci si trovi in sede civile o in sede penale¹⁵⁴ e ciò in quanto «*le esigenze decostruttive e ricostruttive dell'istituto del nesso di causa sottese al sottosistema penalistico non sono in alcun modo riprodotte (né riproducibili) nella diversa e più ampia dimensione dell'illecito aquiliano, tanto sotto il profilo morfologico della fattispecie, quanto sotto l'aspetto funzionale*»¹⁵⁵.

Ciò che realmente rileva dal punto di vista processuale, ai fini della distinzione fra i due sistemi, è la regola probatoria, la quale, con specifico riferimento alla causalità materiale, in ambito penalistico si traduce nell'*“oltre ogni ragionevole dubbio”*, mentre in ambito civilistico si concretizza nell'assunto del *“più probabile che non”*¹⁵⁶.

La regola, denominata anche di probabilità prevalente, prevede che, in relazione ad ogni fatto venga operata una valutazione circa la sua attendibilità, e che, sulla base del carico indiziario, la soluzione positiva venga preferita poiché più probabile rispetto alle soluzioni contrarie e, *a contrario*, venga scartata qualora non sufficientemente attendibile¹⁵⁷.

¹⁵² Cfr. A. TORRENTE-P. SCHLESINGER, *Il nesso di causalità, op.cit.*, 938; nello stesso senso, G. BONILINI-M. CONFORTINI-C. GRANELLI, *Il nesso di causalità, op. cit.*

¹⁵³ Al fine di una maggiore chiarezza, si vedano Cass. Civ., Sentt. nn. 7467 del 1987, 3621 del 1982, 826 e 2247 del 1981 3622 del 1980.

¹⁵⁴ Cfr. G. BONILINI-M. CONFORTINI-C. GRANELLI, *Il nesso di causalità, op. cit.*

¹⁵⁵ Cass. Civ., Sez. III, Sent. 16 ottobre 2007, n. 21619.

¹⁵⁶ Cass. Civ., SS.UU., sent. 11 gennaio 2008, n.581; *ex plurimis* Cass. Civ. 410/2021: Cass. Civ. 10741/2009.

¹⁵⁷ Cass. Civ., Sez. III, Sent. 2 settembre 2022, n. 25884.

Se ne deduce, pertanto, che la condotta del cyberbullo, con riferimento alle conseguenze pregiudizievoli ad essa ricollegabili, debba rappresentare la causa preponderante del danno sofferto dalla vittima.

Al contrario, il nesso causale dovrà ritenersi interrotto nell'ipotesi – comunque remota – in cui il contenuto denigratorio caricato sul *web* non rappresenti la causa con la più elevata probabilità di aver determinato il danno patito dalla vittima.

Per ciò che attiene il danno, la declinazione prospettata dalla norma appare abbastanza oscura, in quanto, *prima facie*, il concetto di ingiustizia non risulta essere caratterizzato da connotati di assoluta certezza.

L'inquadramento tradizionale individuava il novero degli interessi meritevoli di tutela extracontrattuale solo ed esclusivamente nel perimetro afferente ai diritti soggettivi assoluti¹⁵⁸. In altre parole, si riconduceva l'ingiustizia al fatto colposo, individuando nella colpa la violazione di una norma posta a tutela del diritto del singolo e, allo stesso tempo, concretizzando un sistema di responsabilità tipico¹⁵⁹, che in realtà non è.

Successivamente, il quadro delineato è stato messo in crisi tanto dalla dottrina, che ne ha messo in risalto le incongruenze¹⁶⁰, quanto dalla giurisprudenza¹⁶¹, la quale, ha progressivamente ampliato il concetto di danno ricomprendendo non solo il c.d. danno *contra ius* (per tale

¹⁵⁸ Cfr. C. SALVI, *Responsabilità extracontrattuale*, in *Enciclopedia del diritto (dir. vig.)*, vol. XXXIX, 1988, 1211.

¹⁵⁹ Cfr. G. BONILINI-M. CONFORTINI-C. GRANELLI, *Il danno ingiusto ed atipicità dell'illecito civile*, *op. cit.*

¹⁶⁰ Così, nuovamente, G. BONOLINI-M. CONFORTINI-C. GRANELLI, *Ibidem*.

¹⁶¹ Cass. Civ., SS.UU., Sent. 26 gennaio 1971, n. 174; *ex plurimis*: Cass. SS.UU. 500/1999; Cass. Civ. 26411/2017; Cass. SS.UU. 794/2009; Cass. SS.UU. 1768/2011.

intendendosi la lesione di un diritto espressamente tutelato dall'ordinamento), bensì anche quello *non iure* (per tale intendendosi la lesione cagionata da un comportamento non giustificato dall'ordinamento), affidando all'interprete il delicato compito di individuare quegli indici normativi che giustifichino una tutela a favore degli interessi del danneggiato¹⁶².

Tale lettura, invero, con riferimento ai casi di cyberbullismo, si concilia con quanto già detto nella Sez. I, Cap. I, parr. 2 e 3. L'impostazione secondo cui il danno ingiusto non può limitarsi ai soli casi di diritti assoluti, infatti, ha portato all'emergere di nuove situazioni giuridiche soggettive, la cui tutela, all'esito di una complessiva indagine dell'ordinamento, merita protezione ed eventualmente ristoro.

Ciò accade, ad esempio, con la lesione dell'identità digitale, la quale, sebbene s'inserisca nel solco dei diritti della personalità, si distingue per il suo carattere autonomo e peculiare.

2. (Segue): la responsabilità genitoriale

I profili di responsabilità finora analizzati non sono sufficienti, singolarmente, a completare l'intero quadro di tutele che regola fatti illeciti.

Come ampiamente premesso, gli episodi di cyberbullismo riguardano nella maggior parte dei casi soggetti giovanissimi i quali, molto spesso, non hanno raggiunto la maggiore età e, di conseguenza, non

¹⁶² Cfr. A. TORRENTE-P. SCHLESINGER, *L'illiceità del fatto*, op.cit., 913.

sono ancora autosufficienti né capaci di assolvere agli eventuali obblighi risarcitori derivanti da sentenza.

In questo quadro, s’inserisce l’art. 2048 cod. civ., il quale sancisce la responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d’arte, che rispondono del fatto illecito commesso da colui (figlio o alunno) che si ritrova sotto la loro sorveglianza.

Prima di addentrarci nel complesso meccanismo che regola la responsabilità genitoriale, appare doveroso operare un *excursus* sulle fonti del diritto dalle quali trae origine l’odierno sistema di tutele.

La Carta costituzionale, nel salvaguardare le formazioni sociali (art. 2), dedica specifica attenzione alla famiglia, inquadrandola come quel nucleo fondamentale nel quale si plasma la personalità di ogni singolo individuo. In tal senso, l’art. 30 della Costituzione offre una visione generale dei doveri, sia patrimoniali¹⁶³, sia morali¹⁶⁴, dei genitori nei confronti dei figli.

Nell’attuale contesto sociale, in seguito all’emersione di nuove esigenze e all’attuazione di diversi interventi legislativi (a titolo esemplificativo, si pensi alla riforma sulla filiazione), si è assistito a un significativo passaggio dalla tradizionale famiglia patriarcale a quella nucleare¹⁶⁵, ove il convenzionale potere attribuito al *pater familias* viene meno.

Spostandoci sul piano particolare, l’art. 147 cod. civ., oltre ad anticipare quanto successivamente sancito dalla Costituzione, introduce ulteriori elementi di dettaglio. Esso impone ai genitori di considerare le

¹⁶³ In relazione al mantenimento.

¹⁶⁴ In relazione all’istruzione e all’educazione.

¹⁶⁵ Cfr. M. DOGLIOTTI, *Famiglia (dimensioni della)*, in *Dig. disc. Civ.*, Wolters Kluwer, Milano, 2019, par. 1.

capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli nell'opera di educazione, e, al contempo, prevede per la prole specifici obblighi di assistenza e supporto verso il nucleo familiare: i figli assumono così un ruolo dinamico e fondamentale all'interno della famiglia.

Quanto premesso, invero, assurge a criterio guida per l'interpretazione delle prescrizioni di cui all'art. 2048. Infatti, seguire l'impostazione puramente letterale della norma rischia di far cadere in errore l'interprete: e, ciò, in quanto la vera portata del dettato legislativo è stata scandita da innumerevoli interventi giurisprudenziali che hanno inciso fortemente sulle regole concernenti la prova liberatoria del genitore e che, in definitiva, hanno fatto assumere la veste di responsabilità quasi oggettiva all'istituto disciplinato nell'art. 2048 cod. civ.

Molteplici sono le caratteristiche che contraddistinguono il suo operare.

In primis, la responsabilità dei genitori trova fondamento a seconda se il minore abbia, o meno, capacità d'intendere e di volere al momento del fatto: in quest'ultimo caso, si configurerebbe l'ipotesi di cui all'art. 2047 (responsabilità per danno cagionato dall'incapace). Pertanto, le due fattispecie assumono un carattere alternativo e non concorrente¹⁶⁶.

In secundis, la responsabilità dei genitori si configura come solidale con quella del minore. Di conseguenza, la domanda risarcitoria potrà essere proposta verso entrambi, ma non si configurerà un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto, come rilevato dalla Suprema Corte¹⁶⁷: «*in ipotesi di domanda risarcitoria proposta rispettivamente, ex art. 2043 c.c., nei confronti di soggetto minore di età, quale autore del danno, ed ex*

¹⁶⁶ Cass. civ. Sez. III, sent. 25 marzo 1997, n. 2606.

¹⁶⁷ Cass. civ. Sez. III, sent. 5 giugno 1996, n. 5268; nello stesso senso, si veda Cass. Civ., Sez. III, Sent. 1 agosto 1995, n. 8384.

art. 2048 c.c., contro il suo genitore, si produce una situazione di litisconsorzio facoltativo, nella quale, pur nell'unicità del fatto storico, permane l'autonomia dei rispettivi titoli del rapporto giuridico e della causa petendi».

Uno degli elementi costitutivi della fattispecie è la coabitazione.

Essa, secondo dottrina e giurisprudenza, rappresenta il requisito essenziale affinché i genitori assolvano agli obblighi di cui all'art. 147 cod. civ.¹⁶⁸, inquadrando la stessa non come mera "coabitazione materiale", bensì come "consuetudine di vita"¹⁶⁹.

In questo senso, l'interruzione, breve o prolungata, che comporti un allontanamento del minore (per esempio per un periodo di svago o studio all'estero) non fa venir meno la responsabilità, e ciò in quanto non cancella gli effetti dell'educazione impartita fino a quel momento¹⁷⁰.

La responsabilità verrà meno per mancanza di coabitazione, qualora il minore abbia abbandonato la casa familiare per un fatto non imputabile ai genitori¹⁷¹.

A questo punto, dato il carattere eccezionale della "non coabitazione", secondo le regole stabilite dall'art. 2967 del codice civile riguardante l'onere della prova, spetterà all'attore che ha citato in giudizio

¹⁶⁸ Cfr. M. FRANZONI, *L'illecito*, in *Trattato della responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 363 ss.; Cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. 13 aprile 1979 n. 2195.

¹⁶⁹ Cfr. A. DE CUPIS, *Dei fatti illeciti*, Zanichelli, Milano, 1971, 60.; nello stesso senso M. FRANZONI, *L'illecito*, op. cit., 363 ss.; F. MANTOVANI, *Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte*, in *La responsabilità civile*, G. ALPA-M. BESSONE (a cura di), vol. II, Giuffrè, Milano, 2010, 17.

¹⁷⁰ Così, nuovamente, F. MANTOVANI, *Ibidem*.

¹⁷¹ Cass. civ. Sez. III, sent. 11 luglio 1978, n. 3491.

il convenuto dimostrare la persistenza della coabitazione, e quest'ultimo dovrà provare il contrario¹⁷².

Del pari, il costante contributo giurisprudenziale ha inciso sull'onere della prova a carico del genitore. Come premesso, la regola liberatoria stabilita dal co. 3 dell'art. 2048 cod. civ. statuisce che: «*le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto*».

La portata letterale della disposizione risulta ingannevole in quanto suggerisce, erroneamente, che i destinatari della norma possano raggiungere la prova liberatoria dimostrando l'impossibilità di non aver potuto impedire il fatto, persino evidenziando la propria assenza fisica dal luogo in cui si è verificato l'evento.

La Suprema Corte, diversamente, facendo leva sugli obblighi derivanti dal dettato costituzionale¹⁷³ e dal codice civile¹⁷⁴, ha notevolmente ampliato la portata della norma, traducendola nella necessità di dimostrare la prova «*positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore*»; precisando ulteriormente che «*l'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore [...] può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello*

¹⁷² M. FRANZONI, *L'illecito*, op. cit., 364.

¹⁷³ Si vedano gli art. 30 e 31 cost.

¹⁷⁴ Si vedano gli artt. 147 e 315-bis cod. civ.

*stesso fatto illecito»*¹⁷⁵: si tratta di dimostrare dinanzi al giudice la costante opera educativa impartita al minore (c.d. *culpa in educando*).

Vale la pena evidenziare come, sulla scorta del consolidato indirizzo giurisprudenziale, si sono sviluppati tre orientamenti dottrinali divergenti in merito all'inquadramento della natura della responsabilità in questione.

Il primo sostiene la tesi secondo la quale la responsabilità genitoriale ha natura oggettiva¹⁷⁶, e ciò in quanto, data la quasi impossibilità di rendere la prova liberatoria, si costituirebbe una vera e propria «relazione qualificata»¹⁷⁷ fra genitori e prole, che delineerebbe l'art. 2048 come la fonte di una serie di obblighi di tutela a vantaggio dei terzi esposti alle azioni illecite dei minori.

Il secondo, invece, facendo leva sulla debolezza del legame che intercorre fra ruolo protettivo dei genitori, terzi danneggiati e minori nella teoria della responsabilità oggettiva¹⁷⁸, accoglie quell'orientamento giurisprudenziale che inquadra la fattispecie nel perimetro della responsabilità diretta per fatto proprio colpevole¹⁷⁹.

¹⁷⁵ Cass. civ. Sez. III, Sent. 20 ottobre 2005 n. 20322; *ex plurimis*: Cass. n. 7459/1997; Cass. n. 3088/1997; Cass. n. 13424/1992; Cass. n. 5751/1988; Cass. n. 6503/1980.

¹⁷⁶ Cfr. R. PARDOLESI, *Danni cagionati dai minori: pagano sempre i genitori?*, in *Fam. e dir.*, Wolters Kluwer, Milano, 1997, 221 ss.; nello stesso senso, S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 1964, 153.

¹⁷⁷ Cfr. M. BESSONE, *Fatto illecito del minore e regime della responsabilità per mancata sorveglianza*, in *Dir. fam. e pers.*, Giuffrè, Milano, 1982, 1011.

¹⁷⁸ Cfr. M. BIANCA, *Responsabilità dei genitori*, in *Diritto Civile*, vol. V, Giuffrè, Milano, 2021, 697.

¹⁷⁹ Cass. Civ., Sez. III, Sent. 20 ottobre 2005, n. 20322.

Infine, l'ultimo orientamento mira ad incardinare il sistema su un doppio binario: per gli illeciti più gravi, data la rigidità della prova liberatoria, si instaurerebbe un profilo di responsabilità oggettiva; mentre, per gli illeciti di lieve entità si configurerebbe una responsabilità per colpa, non essendo richiesta la medesima rigidità probatoria, ma risultando sufficiente una prova, anche generica, che – alla luce delle modalità di commissione del fatto – dimostri l'educazione impartita¹⁸⁰.

È indubbio che il quadro delineato risulti particolarmente complesso, e appare difficile dare una risposta definitiva in ordine alla natura della responsabilità in questione. Tutte le teorie prospettate mostrano dei profili solidi con minime lacune ma, allo stesso tempo, hanno trovato e continuano a trovare applicazioni pratiche nella giurisprudenza di merito.

Secondo lo scrivente, la soluzione più equilibrata dovrebbe ravvisarsi nella teoria da ultimo esaminata (quella del c.d. doppio binario). Le ragioni che sottendono a questa scelta risiedono in due motivazioni di fondo: la prima, da identificarsi nel dato letterale in quanto il legislatore, nel formulare il disposto codicistico, ha deliberatamente concesso ai genitori la possibilità di liberarsi dall'onere della responsabilità che grava su di loro; il secondo, invece, da rintracciarsi nella giurisprudenza di merito e di legittimità¹⁸¹ le quali in alcune occasioni, specialmente riguardo agli illeciti di lieve entità, hanno aperto alla possibilità che i genitori siano esenti da responsabilità.

¹⁸⁰ Cfr. F. DI CIOMMO, *Minore maleducato e responsabilità dei genitori*, in *Danno e resp.*, n. 12/1998, Wolters Kluwer, Milano, 1090 ss.; nello stesso senso, V. CARBONE, *Non rispondono i genitori per gli incidenti causati dal minore in motorino*, in *Danno e resp.*, Wolters Kluwer, Milano, 2001, 502 ss.

¹⁸¹ Cass. civ., Sez. III, Sent. 18 gennaio 2006 n. 831.

3. (*Segue*): la responsabilità dei precettori e maestri d'arte

La trattazione fino ad ora offerta dell'art. 2048 si esaurisce con un ulteriore e necessario approfondimento circa la responsabilità concernente i precettori e i maestri d'arte di cui al secondo comma.

Con l'espressione, ormai vetusta, "precettori" il legislatore storico intendeva riferirsi a chi era incaricato dell'istruzione e, sotto certi aspetti, dell'educazione dei giovani del tempo¹⁸².

Ad oggi il concetto, come sottolineato dalla dottrina¹⁸³ e dall'interpretazione giudiziale, è adattato alla realtà odierna e, pertanto, si riferisce ai professori che sono incaricati all'interno della strutture scolastiche di fornire l'insegnamento delle discipline scientifiche.

Ad essi sono parificati i maestri d'arte, ossia coloro i quali insegnano un mestiere agli "apprendisti", assumendo nei confronti degli stessi specifici obblighi formativi in senso ampio¹⁸⁴.

La questione che più preme evidenziare concerne la profonda differenza che intercorre fra questo tipo di responsabilità e quella dei genitori. Infatti, mentre per i genitori la responsabilità abbraccia l'intero sistema educativo¹⁸⁵, per i precettori e i maestri d'arte la situazione cambia.

Il codice, infatti è molto chiaro nel mettere in evidenza lo iato temporale entro il quale il personale scolastico risponde degli illeciti

¹⁸² VOCABOLARIO TRECCANI, voce *Precettore*: chi, nel passato, insegnava privatamente, in www.treccani.it.

¹⁸³ Cfr. G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, Wolters Kluwer, Milano, 2005, 612.

¹⁸⁴ Cfr. P. G. MONTANERI, *La responsabilità civile*, UTET, Torino, 2006, 964.

¹⁸⁵ Cfr. *supra*, Sez. I, Cap. IV, par. 1.1.

commessi dagli studenti, ossia «*nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*».

Sotto questo profilo, sia la dottrina¹⁸⁶ che la giurisprudenza hanno contribuito in maniera determinante.

A più riprese, infatti, la Cassazione ha sottolineato come l'ambito di operatività dell'art. 2048, co. 2, cod. civ. si estenda non solo al periodo in cui gli alunni si trovano legittimamente all'interno dell'istituto scolastico¹⁸⁷, ma anche, e soprattutto, alle gite scolastiche e alle ore di svago all'interno dei locali della scuola (ricomprendendo anche la ricreazione)¹⁸⁸, individuando quale momento conclusivo dell'obbligo di vigilanza la riconsegna dei genitori¹⁸⁹.

Proseguendo con l'analisi del codice, emerge che la natura della responsabilità in questione assume le caratteristiche di una responsabilità per colpa presunta, specialmente alla luce delle modalità con le quali è possibile fornire la prova liberatoria.

In tal senso, tanto la dottrina¹⁹⁰ quanto la giurisprudenza¹⁹¹ ritengono che la prova abbia ad oggetto l'adempimento del dovere di diligenza. In questo senso, l'insegnante potrà liberarsi solo ed esclusivamente provando che era presente al momento del fatto e che non

¹⁸⁶ Cfr. G. VISINTINI, *I fatti illeciti*, vol. I, CEDAM, Padova, 1987, 531.

¹⁸⁷ Cass. civ., Sez. VI, Ord. del 5 luglio 2022 n. 21255.

¹⁸⁸ Cass. civ., Sent. 6 febbraio 1970 n. 263.

¹⁸⁹ Cass. civ., Sez. III, Sent. 19 febbraio 2002 n. 2380; nello stesso senso Cass. civ. 5424/1986.

¹⁹⁰ Cfr. M. FRANZONI, *L'illecito*, *op. cit.*, 398.

¹⁹¹ Cass. civ., Sez. III, Sent. 24 febbraio 1997 n. 1683; così, nuovamente, Cass. sent. n. 894/1977.

ha potuto materialmente impedire l'evento, data l'imprevedibilità e la repentinità dello stesso.

Contestualmente, la giurisprudenza tende a regolare le disposizioni codicistiche cercando di calibrare i presupposti e le condizioni affinché gli insegnanti possano essere del tutto liberati. Nelle parole della Suprema Corte si legge che *«la prova liberatoria che il precettore deve fornire per liberarsi da responsabilità ex art. 2048 c.c., in caso di danno subito dall'allievo, non consiste nella sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma richiede anche la dimostrazione di avere adottato, in via preventiva, le misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare la situazione di pericolo»*¹⁹².

L'obiettivo è stato quello di anticipare gli obblighi di vigilanza che vigono in capo alla figura dell'insegnante ricomprendendo, soprattutto, un dovere di precauzione che prescinde dall'accadimento del fatto concreto e che, del pari, si cristallizza nel momento in cui il precettore entra in contatto con gli alunni.

Dopo aver esposto le premesse necessarie, sorge la questione di comprendere fino a che punto si estenda la responsabilità degli insegnanti a seguito di episodi di cyberbullismo.

Difatti, se appare intuitivo che la responsabilità genitoriale coinvolge l'intero sistema educativo afferente al minore, estendendosi, come comprovato da recente giurisprudenza di merito¹⁹³, anche agli episodi di cyberbullismo commessi *manu propria* dai figli minori, lo stesso non può dirsi per gli insegnanti.

¹⁹² Cass. civ., Sez. III, Sent. 22 aprile 2009 n. 9542; *ex multis* Cass. n. 2413/2013; Cass. n. 2657/2003; Cass. n. 5668/2001; Cass. n. 2027/1984.

¹⁹³ Trib. Sulmona, sentenza del 9 aprile 2018, n. 103.

In questo contesto, sembra irragionevole attribuire agli insegnanti la responsabilità per un evento che, a causa della sua natura e della mancanza di elementi tangibili, non può essere empiricamente rilevato.

A parere dello scrivente, risulta condivisibile un recente orientamento della giurisprudenza di merito secondo il quale anche la presenza di una sola doglianza da parte degli studenti circa le abitudini intercorrenti tra i compagni impone un obbligo di stringente sorveglianza da parte degli insegnanti, allo scopo di prevenire ed arginare tali condotte¹⁹⁴.

Nel caso di specie, anche se il caso concreto si riferiva a episodi di bullismo, l'orientamento sopracitato sarebbe coerente con il sistema di responsabilità che gravita attorno ai fenomeni di cyberbullismo, superando l'immaterialità degli episodi e dando tanto al corpo docente, quanto a quello dirigenziale la possibilità di intervenire per come statuito dall'art. 5 l. n. 71 cit.¹⁹⁵.

4. Le condotte di cyberbullismo e le ipotesi di reato

Cambiando versante, anche la tutela penalistica necessita di approfondimento.

Muovendo l'analisi dalla lettura della legge n. 71 del 2017, è evidente che il legislatore ha inteso incorporare nella lettera della norma

¹⁹⁴ Trib. Roma, sez. II, Sent. 30 giugno 2021, n. 11249

¹⁹⁵ Così, art. 5, l. n. 71 cit.: “[...]il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo”.

non tanto una finalità repressiva quanto, piuttosto, una finalità preventiva, fondata su una collaborazione sinergica tra tutti gli attori potenzialmente coinvolti in simili fenomeni¹⁹⁶.

Tuttavia, l'assenza di una specifica figura di reato non equivale necessariamente ad escludere del tutto la possibilità di incorrere in sanzioni penali per determinate condotte che possono comunque configurarsi come fattispecie di cyberbullismo.

L'art. 1, co.2, l. n. 71 cit. è molto chiaro nel definire il fenomeno come *«qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno a minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo»*.

Quest'ultimo, letto in combinato disposto con l'art. 5, che prevede una clausola di riserva penale, fa sorgere in capo al pubblico ufficiale e all'esercente la pubblica funzione (e, quindi, sia al dirigente sia all'insegnante) l'obbligo di denuncia alla pubblica autorità di qualsiasi fatto integrante reato, con il rischio che, in caso di omissione, si incorra nelle sanzioni di cui agli artt. 361 (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale) e 362 (omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio) del cod. pen.

Il sistema delineato dalla legge n. 71 cit. ha il pregio di aver concesso maggiore tenuta pratica alle norme penali già esistenti le quali,

¹⁹⁶ Cfr. E. FERRARA, *Prefazione*, in AA.VV., *Privacy, minori e cyberbullismo*, M. OROFINO-G. PIZZETTI (a cura di), Giappichelli, Torino, 2018, IX.

nei casi più gravi, suppliscono all'assenza di una figura autonoma di reato¹⁹⁷.

Prima che da un punto di vista prettamente giuridico, le forme attraverso le quali il cyberbullismo si manifesta sono state categorizzate da altre scienze quali quella sociale e psicologica¹⁹⁸. In questo senso si suole distinguere: il *flaming*, ossia lo scambio di messaggi violenti e minatori fra due soggetti, nello spazio privato che condividono (chat privata, bacheche personali); l'*harassment*, ossia la ripetizione di messaggi offensivi diretti nei confronti della stessa vittima. La caratteristica che lo distingue dal *flaming* consiste nel fatto della sua ripetitività nel tempo, travalicando in alcuni casi anche l'ambiente virtuale¹⁹⁹; la *denigration*, consistente in discorsi d'odio promossi tramite il *web*, con il precipuo scopo di denigrare la vittima tramite notizie non veritiere o imbarazzanti, interferendo con le amicizie intrattenute dalla vittima o danneggiando la sua reputazione; l'*impersonation*, ossia la pratica per la quale un determinato soggetto utilizzando altre generalità

¹⁹⁷ Cfr. M. MARRAFINO, *Cyberbullismo: i singoli delitti e le conseguenze operative dopo la legge n. 71/2017*, in AA.VV., *Privacy minori e cyberbullismo*, M. OROFINO-F. G. PIZZETTI (a cura di), Giappichelli, Torino, 2018, 62.

¹⁹⁸ Cfr. N. E. WILLARD, *Cyberbullying and other form of online social aggression*, in *Cyberbullying and cyberthreats*, Research press, Champaign, IL., 5 ss.; Si veda anche M. OZENDA-L. BISSOLATI, *Alcuni rischi del virtuale: cyberbullismo e dipendenza dalle tecnologie*, in *Sicuri in rete – Guida per genitori e insegnanti all'uso consapevole di internet e social media*, Hoepli, Milano, 2012; M. B. MOTTA, *Forme di manifestazione del fenomeno*, in *Cyberbullismo: la guida completa*, in www.altalex.it, 2023; M. ALOVISIO, *Bullismo e cyberbullismo dal punto di vista giuridico*, in AA.VV., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela all'oblio*, G. CASSANO (a cura di), Wolters Kluwer, Milano, 2017, 153.

¹⁹⁹ In particolare, N. E. WILLARD, in *op. cit.*, 6.

sul web, o guadagnandosi la fiducia della vittima, che le conferisce le chiavi di accesso ai profili social, pubblica per conto suo fatti o notizie denigratorie (questo più di tutti integra il reato di cui all'art. 494 cod. pen. "Sostituzione di persona"²⁰⁰); l'*outing and trickery*, che si verifica in caso di rivelazione di segreti precedentemente confidati dalla vittima; l'*exclusion*, ossia l'emarginazione intenzionale di uno dei componenti del gruppo; e, infine, *cyberstalking*, ossia l'invio reiterato di messaggi dal contenuto estremamente aggressivo e minatorio, tale da integrare persino l'estorsione.

Con riferimento a quest'ultimo, la linea di demarcazione con l'*harassment* è molto sfocata, ma un possibile sintomo di manifestazione di *cyberstalking* potrebbe individuarsi nel perenne stato d'ansia sofferto dalla vittima tale da fondare un timore per la propria incolumità²⁰¹.

La classificazione di cui sopra rende l'idea di come le condotte vengano perpetrate su un piano strettamente immateriale. Ovviamente, non tutte le azioni integrano un reato ai sensi del codice penale, ma l'esperienza, soprattutto giurisprudenziale, insegna che è possibile travalicare facilmente il confine dell'illecito.

Prima di procedere con l'analisi della singole figure di reato è opportuno fare alcune doverose premesse di carattere pratico.

In tal senso, è opportuno sottolineare che l'offesa inflitta alla vittima può manifestarsi attraverso specifiche modalità, a volte alternative, altre volte concorrenti. Infatti, non è raro che i cyberbulli, oltre ad utilizzare come specifico mezzo della condotta i *social network*, usufruiscano

²⁰⁰ Cfr. M. MARRAFFINO, *I principali reati configurabili nei casi di cyberbullismo*, op. cit., 54 ss.

²⁰¹ Cfr. N.E. WILLARD, op. cit., 10.

dell'anonimato²⁰² per accresce la loro disinibizione e, allo stesso tempo, deresponsabilizzarsi.

Stante il fatto che coloro i quali commettono suddetti atti nella maggior parte dei casi sono minori dei diciotto anni (ma non è raro che a commetterli siano anche minori di quattordici anni²⁰³), organo competente a giudicare sui fatti costituenti reato è il Tribunale per i minorenni.

Logico corollario sarà la previsione di tutte le garanzie e le precauzioni perviste per un processo in cui l'imputato sia un minore²⁰⁴, tenendo conto, prima di tutto, della diversa regolamentazione concernente l'imputabilità dello stesso.

Sotto questo aspetto, bisogna distinguere il minore dei quattordici anni dal minore tra i quattordici e i diciotto anni.

Nel primo caso, a norma dell'art. 97 cod. pen. "*non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso, non aveva compiuto i quattordici anni*". Pertanto, sarà necessario che in ogni stato e grado del procedimento il giudice, una volta accertato che il minore non aveva ancora compiuto i

²⁰² Fra gli innumerevoli casi, I. CARRA, *Cyberbullismo, quattordicenne creava chat per offendere una coetanea: il questore di Milano lo ammonisce*, in *La Repubblica*, (29 marzo 2021), www.milano.repubblica.it.

²⁰³ Cfr. Piattaforma Elisa (Ministero dell'Istruzione e del Merito), *Risultati monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo a.s. 2021/2022*, in www.piattaformaelisa.it.

²⁰⁴ Sull'importanza del Tribunale dei minorenni e del processo minorile: Corte Cost., sent. n. 222 del 1983 (punto 2. *cons. dir.*); Dir. 800/2016/UE; si veda anche S. C. CONIGLIARO, *All'origine del giusto processo minorile europeo*, in *Diritto penale contemporaneo*, 13 giugno 2016, www.archivioldpc.dirittopenaleuomo.org.

quattordici anni al momento del fatto, dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere in quanto persona non imputabile²⁰⁵.

Nel secondo caso, invece, il soggetto potrà ritenersi imputabile solo ed esclusivamente quando, a seguito di una perizia psichiatrica, sarà comprovata la sua capacità di intendere e di volere.

In entrambi i casi non troverà cittadinanza il principio di presunzione di imputabilità previsto per tutti coloro che hanno compiuto i diciotto anni, ricavabile indirettamente dall'art. 85 cod. pen.²⁰⁶.

La specifica analisi che segue terrà conto dei principali reati configurabili a seguito di episodi di cyberbullismo “diretto”: tale da intendersi come quelle manifestazioni costituenti reato che possono configurarsi solo ed esclusivamente tramite strumenti informatici.

5. (Segue): diffamazione

L'art. 595 cod. pen. prevede che *“chiunque...comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.056 euro. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ..., la pena*

²⁰⁵ Così, art. 26 D.P.R. n. 448/1988; in riferimento alle maggiori garanzie previste per la tutela dell'infraquattordicenne si veda Cass. pen., sez. IV, Sent. 7 aprile 2020, n. 11541.

²⁰⁶ Cfr. M. S. LEMBO, *Quando il bullo minorenne è imputabile e quali sono gli istituti previsti nel procedimento minorile?*, in *Bullismo e cyberbullismo dopo la l. 29 maggio 2017*, n. 71, Maggioli, Santarcangelo, 2017, 16 ss.

è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro”.

L’oggetto tutelato dalla norma, anche in conformità alla collocazione della stessa all’interno del codice, è la reputazione. Quest’ultimo, come sostenuto da attenta dottrina²⁰⁷, rappresenta il riflesso oggettivo dell’onore, cioè la percezione della quale gode un determinato soggetto nei confronti dell’intera comunità.

Quanto esposto serve a marcare la sottile differenza che intercorre fra il reato di diffamazione e l’ormai abrogato reato di ingiuria. Infatti, in quest’ultimo caso, ad essere leso è il riflesso soggettivo dell’onore, ossia il sentimento personale del proprio valore sociale²⁰⁸.

Anche da un punto di vista giurisprudenziale è possibile apprezzare la distinzione che intercorre fra il profilo soggettivo e quello oggettivo. Sul punto, la Suprema corte ha sottolineato che *“ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, la reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico”*²⁰⁹.

²⁰⁷ Cfr. F. ANTOLISEI, *Reati contro l’onore*, in *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2022, 247 ss.

²⁰⁸ Così, nuovamente, F. ANTOLISEI, *Ibidem*.

²⁰⁹ Cass. pen., Sez. V, Sent. 1 marzo 2018, n. 21128.

Per ciò che concerne l'elemento psicologico, sia la dottrina²¹⁰ che la giurisprudenza²¹¹, concordano sul fatto che, ai fini dell'integrazione del reato, non sia necessario il c.d. *animus diffamandi*²¹², e ciò in quanto, sia il dato letterale dell'art. 595, che il precedente articolo concernente l'ingiuria (ormai abrogato), non lo richiedono.

Sarà, pertanto, sufficiente un dolo generico, da rinvenirsi nella volontà del soggetto di diffondere l'accusa offensiva a più persone, prefigurandosi il danno che la sua condotta ha causato o avrebbe potuto causare: dolo generico che potrà anche assumere la forma del dolo eventuale qualora il soggetto agente abbia utilizzato forme e termini che, nel linguaggio corrente, assumano una connotazione offensiva o denigratoria²¹³ pur senza perseguire la volontà di diffondere l'accusa a più soggetti.

Chiariti i contorni della fattispecie in esame, occorre comprendere in che termini sia configurabile il suddetto reato nei confronti degli episodi di cyberbullismo.

Sotto quest'ottica, è opportuno porsi la domanda se sia possibile o meno che il reato in questione si configuri tramite l'uso di dispositivi informatici e, ancor più nello specifico, tramite i *social network*, strumento

²¹⁰ Cfr. F. ANTOLISEI, *Reati contro l'onore*, op. cit., 256 ss.; Ancora, A. AMAOLO, *Delitti contro l'onore: la diffamazione ex art. 595 c.p.*, in www.ratioiuris.it (7 marzo 2018).

²¹¹ Cass. pen., Sez. V, Sentt. nn. 22777 del 2021 e 2972 del 2001.

²¹² Tale da inquadrarsi nella volontà dell'agente di ledere la reputazione della vittima

²¹³ Cfr. A. M. ALTOMONTE, *Diffamazione: occorre la diffusività della denigrazione per integrare il reato*, in www.altalex.it (26 aprile 2019).

privilegiato dei cyberbulli²¹⁴. La risposta risiede nel significato letterale della norma, la quale indica al comma 3, nella sua forma aggravata, “*qualsiasi altro mezzo di pubblicità*” quale strumento idoneo a integrare il reato²¹⁵.

A prescindere dalla mole di giurisprudenza di merito e legittimità²¹⁶ che ne riconosce l’ascrivibilità, appare necessario in questa sede analizzare le ragioni che sottendono alla configurabilità di *internet*, e di tutti i *social network*, quali strumenti idonei per configurare il reato di diffamazione.

Se, come abbiamo avuto modo di vedere, elemento costitutivo della fattispecie è la diffusione a soggetti terzi di un’accusa concernente la vittima, non vi è dubbio che l’utilizzo di strumenti *social* quali *Instagram*, *Facebook*, *X*, siano potenzialmente idonei a raggiungere una quantità incalcolabile di persone estranee al fatto²¹⁷, e ciò in quanto i *social network* non sono altro che una sorta di ‘*agorà virtuale*’, una ‘*piazza immateriale*’ che consente un numero indeterminato di ‘*accessi*’ e di visioni, resa possibile da un’evoluzione scientifica, che certo il legislatore non era arrivato ad immaginare²¹⁸.

²¹⁴ Cfr. F. ZANELLA, *Cyberbullismo e tutela dei minori sul web. Prevenzioni e azioni concrete delle istituzioni*, op. cit., 78 ss.

²¹⁵ Cfr. Supra, Sez. I, Cap. I, par. 3.

²¹⁶ Cass. pen., Sez. V, sentenza del 20 febbraio 2019 n. 7904; *ex plurimis*: Cass. pen, sentt. nn. 7859 del 2017 e 8328 del 2015; Tribunale di Pescara, Sent. 5 marzo 2018, n. 652.

²¹⁷ Cfr. M. MARRAFFINO, *cyberbullismo: i singoli delitti e le conseguenze operative dopo la legge n. 71/2017*, op. cit., 54.

²¹⁸ Cass. pen., Sez. I, Sent. 11 luglio 2014, n. 37596.

6. (Segue): sostituzione di persona

L'art. 494 cod. pen. prevede che: “*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno*”.

Il reato in questione rappresenta una delle pratiche più comuni con le quali i cyberbulli intendono colpire le vittime. Esso è la manifestazione pratica del metodo dell'*impersonation*²¹⁹, consistente, in questo caso, nella creazione di profili falsi sui *social network*, molto spesso con le generalità della vittima, al fine di condividere foto o notizie dallo sfondo denigratorio.

Il reato in questione tutela il bene della fede pubblica, intesa quale l'affidamento che l'autorità o la generalità dei consociati ripongono nelle forme esteriori di oggetti, atti, documenti, ai quali l'ordinamento riconduce un valore importante.

Sul punto, anche dalla relazione ministeriale definitiva del nuovo codice, emerge che il legislatore storico non ha mai avuto dubbi circa la collocazione dei reati sulle falsità personali all'interno del Titolo VII dei reati contro la fede pubblica, in quanto «*si sostanziano in un inganno per l'Autorità o per un numero indeterminato di persone*»²²⁰.

²¹⁹ Cfr. *supra* Sez. I, Cap. IV, par. 2.

²²⁰ Si veda *Relazione ministeriale del progetto definitivo di un nuovo codice penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e di procedura penale*, V, pt. II, Roma, 1929, 269.

Ancor più nello specifico, la tutela della fede pubblica in questo caso emerge in particolare rispetto a quei comportamenti che alterano non solo l'identificazione personale di un soggetto, ma anche le eventuali qualità che gli attribuiscono un determinato ruolo nella società.

Ciò che si richiede, in sostanza, è l'obbligo di farsi riconoscere per quello che realmente si è²²¹.

Come si evince dalla lettera della norma, la disposizione in questione descrive un reato a condotta vincolata. Il nucleo centrale è rappresentato dalla induzione in errore altrui tramite una mistificazione della realtà²²², la quale, per assumere rilevanza penale, è necessario che si realizzi mediante una delle quattro modalità descritte dalla norma²²³.

Il dolo è rappresentato dalla coscienza e volontà di far cadere terzi nell'inganno concernente la propria identità, subordinando la punibilità al fine specifico di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare un danno ad altri (c.d. dolo specifico).

L'obsolescenza della lettera della norma mal si concilia con l'esponentiale evoluzione degli strumenti informatici: i quali mettono sempre più a rischio il bene tutelato e che, al giorno d'oggi, rappresentano lo strumento più agevole con il quale porre in essere la condotta, data l'impossibilità di riscontrare (in tempi celeri) la vera identità del reo.

Sulla scorta di quanto evidenziato, e a causa dell'inerzia del legislatore, la giurisprudenza ha provveduto, senza cadere nel divieto di analogia in *malam partem*, ad interpretare estensivamente la norma per

²²¹ Cfr. R. GIOVAGNOLI, *Falsità personali, il delitto di sostituzione di persona*, in *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Ita edizioni, Torino, 2023, 444.

²²² Cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, *Sostituzione di persona*, *op. cit.*, 672.

²²³ Così, nuovamente, G. FIANDACA-E. MUSCO, *Ibidem*.

cercare di fronteggiare le nuove forme di aggressione che si concretizzano tramite il *web*²²⁴.

Così, la suprema Corte ha sancito che integra il reato di sostituzione di persona non solo qualora si utilizzi illegittimamente l'altrui identità²²⁵ (anche solo utilizzando un'immagine riconducibile alla vittima designata), ma, anche, quando si utilizzi un *nickname* di fantasia (pseudonimo) associando allo stesso dati personali della vittima quali il numero di cellulare²²⁶.

7. (Segue): accesso abusivo a sistema informatico o telematico

L'art. 615 – *ter* cod. pen. prevede che: “*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni (...)”.

L'articolo in esame trova la sua origine nella promulgazione della l. n. 547 del 1993, recante modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica. Suddetta, conformandosi alla raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R (89) - 9, ha introdotto diversi reati a sfondo informatico,

²²⁴ Cfr. R. GIOVAGNOLI, *Falsità personali, il delitto di sostituzione di persona*, *op. cit.*, 444; nello stesso senso, G. FIANDACA-E. MUSCO, *Sostituzione di persona*, *op. cit.*, 673.

²²⁵ Cass. pen., Sez. II, Sent. 21 dicembre 2011, n. 5250.

²²⁶ Cass. pen., Sez. V, Sent. 29 aprile 2013, n. 18826.

rispondendo così alle esigenze emergenti nel contesto tecnologico dell'epoca²²⁷.

Sin dalla sua emanazione, la norma ha suscitato numerosi dubbi circa la tutela del bene giuridico che intende perseguire. Infatti, se da un lato gran parte della dottrina, supportata dalla relazione di accompagnamento alla legge²²⁸, inquadra il bene tutelato nel c.d. domicilio informatico, inteso come specificazione del classico domicilio privato²²⁹ (in relazione al quale si giustificherebbe anche la sua collocazione all'interno della Sezione IV, del Capo III, Titolo XII, Libro II del codice penale), un'altra parte degli studiosi rintraccia il bene protetto nella riservatezza dei dati, la cui fragilità giustificherebbe la sanzione penale solo per quei sistemi dotati di misure di sicurezza²³⁰.

Il sistema informatico e il sistema telematico, al di là della loro definizione²³¹, come ben sottolineato dalla giurisprudenza a più riprese, si

²²⁷ Per un accurato approfondimento sul tema, si veda G. T. ELMI-R. ORTU-P. CIFALDI, *La raccomandazione del Consiglio d'Europa del 9 settembre 1989 n. R (89)-9 e la legge 23 dicembre 1993 n. 547 in materia di computer crimes: una analisi comparativa*, in *Informatica e diritto*, XXII annata, Vol. V, CNR, 1996, 113 ss.

²²⁸ Si veda *Relazione del Ministro di grazia e giustizia al disegno di legge n. 2773 del 1993*, in www.legislature.camera.it, 9.

²²⁹ Cfr. G. PICA, *L'accesso abusivo alle tecnologie informatiche*, in *Diritto penale delle tecnologie informatiche*, UTET, Torino, 1999, 61 ss.; R. BORRUSO, *La tutela del documento e dei dati*, in R. BORRUSO-G. BUONOMO-G. CORASANITI-G. D'AIETTI (a cura di), *Profili penali dell'informatica*, Giuffrè, Milano, 1994, 28 ss.

²³⁰ Cfr. F. MANTOVANI, *I delitti contro l'invulnerabilità del domicilio*, in *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Wolters Kluwer, Milano, 2022, 579 ss.; C. PECORELLA, *Diritto penale dell'informatica*, CEDAM, Padova, 2006, 322.

²³¹ Seguendo R. GIOVAGNOLI, *Accesso abusivo a sistema informatico*, *op. cit.*, 623 ss., per sistema informatico s'intende il complesso organico degli elementi fisici ed astratti, quali l'*hardware*, ed il *software*, che compongono un apparato di

compongo di “una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche”, che, tramite il loro utilizzo, siano capaci di produrre informazioni e dati “organizzati secondo una logica che consenta loro di attribuire un particolare significato per l’utente”²³².

Sul versante della condotta, il reato tende a perfezionarsi in due diverse modalità: attraverso l’accesso “abusivo”; ovvero tramite il mantenimento nel sistema contro la volontà, espressa o tacita, di chi ha il diritto di escluderlo.

Circa la prima condotta, unanimemente dottrina e giurisprudenza concordano che essa consista “nell’accesso al sistema informatico, ossia nell’ingresso all’interno del sistema, inteso non tanto nel senso fisico, quanto logico, attraverso cioè il superamento della barriera di protezione del sistema che rende possibile il dialogo con il medesimo in modo che l’agente viene a trovarsi nella condizione di conoscere dati, informazioni e programmi conservati nel sistema stesso”²³³.

Tuttavia, si discute se quest’ultima si realizzi tramite la presa di coscienza delle informazioni (*rectius*: dati) contenuti all’interno del sistema, ovvero sia sufficiente il semplice accesso al sistema.

Da questo punto di vista, appare condivisibile l’analisi di un’attenta dottrina, la quale, oltre ad evidenziare l’univocità del dato

elaborazione automatizzata di dati o informazioni e che ne consentono il funzionamento o l’esercizio delle funzioni principali; per sistema telematico s’intende quel complesso organico di elementi componenti un apparato che consentono la comunicazione e la trasmissione di dati tramite una rete di terminali dialoganti.

²³² Cass. Pen., sez. VI, Sent. 4 ottobre 1990, n. 3067; nello stesso senso: Cass. Pen., Sez. V, Sent. 6 febbraio 2006 n. 11689.

²³³ Cass. Pen., sez. V, Sent. 8 luglio 2008, n. 37322.

giurisprudenziale, fa leva sul dato letterale della norma, evidenziando come non sia necessaria l'acquisizione diretta dei dati contenuti nel sistema²³⁴.

Al contrario, sarebbe sufficiente il mero accesso, in quanto di per sé già sufficiente a porre in concreto pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma.

Ulteriormente, il disposto normativo richiede che l'accesso sia "abusivo".

A tal proposito, il requisito appare controverso: da un lato, la dottrina dominante ritiene che il requisito rappresenti una superfetazione della norma e, pertanto, non svolge un ruolo attivo nel definire la tipicità della fattispecie, consistendo tutt'al più in una variante lessicale dello *jus excludendi* del titolare del bene²³⁵; dall'altro lato, l'opinione minoritaria ritiene che l'avverbio in questione mirerebbe ad estendere l'area dell'impunità di ulteriori condotte oltre le classiche cause di giustificazione²³⁶.

Riguardo la seconda condotta, la norma, nel prevedere il mantenimento «*contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di*

²³⁴ Per le considerazioni che seguono, si veda R. GIOVAGNOLI, *Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, Le condotte di abusiva introduzione e di trattenimento contro la volontà espressa o tacita del titolare dello jus excludendi*, op. cit., 629.

²³⁵ Così, nuovamente, R. GIOVAGNOLI, *Ibidem*; nello stesso senso G. FIANDACA-E. MUSCO, *I delitti contro l'inviolabilità del domicilio, Accesso abusivo a sistema informatico o telematico*, op. cit., 364

²³⁶ Cfr. R. MONACO, *Commento all'art. 615-ter*, in A.CRESPI-F. STELLA-G. ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, CEDAM, Padova, 2003, 2033.

escluderlo», fa suo il presupposto della preventiva autorizzazione all'accesso da parte del titolare del sistema.

Invero, solo ed esclusivamente quando il titolare manifesterà il suo dissenso in ordine allo *ius excludendi*, la permanenza nel sistema configurerà reato²³⁷.

8. (Segue): minaccia

L'art. 612 cod. pen. prevede che: *“Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.*

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità”.

Il reato di minaccia si concretizza in una previsione dall'ampio perimetro: essa non punisce la violenza-mezzo, bensì la violenza-fine, che s'identifica nella minaccia ad altri di un danno ingiusto.

Per ciò che concerne il bene giuridico tutelato, la giurisprudenza è unanime nell'individuare nella libertà psichica, ovvero nella serenità,

²³⁷ Ancora, R. GIOVAGNOLI, *Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, Il mantenimento all'interno del sistema*, op. cit., 630.

intesa come la capacità di autodeterminazione del soggetto di prendere determinate decisioni senza pressioni esterne²³⁸.

Il reato è a forma libera e la minaccia viene generalmente intesa come la prospettazione, attuabile con qualunque modalità idonea, di un male ingiusto, futuro o prossimo, avente come destinatario il soggetto passivo o un terzo, legato al primo da una relazione di parentela o affinità²³⁹.

Com'è facile intuire, esso rappresenta la manifestazione delle condotte di *flaming* e di *harassment*²⁴⁰. Nella generalità dei casi, la minaccia, perpetrata tramite *chat* privata, ovvero in pubblico, rappresenta una delle fasi iniziali del disegno discriminatorio immaginato dai bulli. Così, non è difficile che condotte di questo genere rappresentino l'inizio di comportamenti violenti che si perpetrano nei confronti della vittima.

9. (Segue): atti persecutori

Ultimo reato da analizzare è quello previsto dall'art. 612-bis, il quale prevede che: «*salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore*

²³⁸ Cass. Pen., sez. V, Sent. 26 novembre 1984; più di recente, Corte d'Appello di Milano, sez. II, sent. n. 2599 del 2008.

²³⁹ Cfr. F. DASSANO, *Minaccia*, in *Enc. dir. (dir. pen.)*, vol. XXVI, 1976, 336 ss.; nello stesso senso, F. MANTOVANI, *I delitti contro la persona*, in *Diritto penale. Parte speciale*, vol. 1, Milano, 2016, 351.

²⁴⁰ Cfr. *supra*, Sez. I, Cap. IV, par. 2.

per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita», prevedendo un aumento di pena (e, contestualmente, la procedibilità d'ufficio) se il fatto è commesso a danno di un minore.

Il reato in questione rappresenta la figura criminosa più importante per la ricerca, in quanto la norma sembra perfettamente delineare le conseguenze negative che il cyberbullismo può causare: il perdurante e grave stato d'ansia o la paura per l'incolumità propria o di un prossimo.

Le condotte cui l'art. 612-*bis* richiama sono quelle della minaccia (612 cod. pen.) e della molestia (660 cod. pen.).

La prima, che molto spesso costituisce elemento costitutivo di diversi reati – si pensi al reato di violenza privata *ex art. 629 c.p.* –, viene comunemente intesa come la prospettazione di un male ingiusto e futuro²⁴¹.

La seconda, invece, viene interpretata nel senso di alterare in modo fastidioso o inopportuno l'equilibrio psicologico di una persona²⁴².

Tuttavia, la previsione normativa richiede che le condotte indicate siano perpetrate in modo reiterato, tali da cagionare uno stato d'ansia o di paura, ovvero un timore per l'incolumità tali da alterare le proprie abitudini di vita²⁴³.

L'intento del legislatore, confermato in seconda istanza dal dato giurisprudenziale, è stato quello di configurare un reato abituale d'evento, caratterizzato dalla reiterazione della condotta, e a dolo generico, per il

²⁴¹ Cfr. *supra*, par. 2.4.

²⁴² Cfr. R. GIOVAGNOLI, *Le condotte di minaccia e violenza, atti persecutori*, *op. cit.*, 607.

²⁴³ Così, nuovamente, R. GIOVAGNOLI, *Ibidem*.

quale sarà sufficiente la volontà e la consapevolezza di configurare uno degli eventi previsti dalla norma²⁴⁴.

Sin dalla sua emanazione, la previsione normativa ha destato dubbi riguardanti la sua legittimità costituzionale, soprattutto con riferimento all'aspetto della determinatezza. Tale principio, corollario dell'art. 25, co. 2, Cost., impone che le norme penali descrivano fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo attraverso criteri predisposti dalle scienze e dall'esperienza comune²⁴⁵.

Invero, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Trapani, il giudice *a quo* ha ritenuto che l'impugnata norma incriminatrice non definisca in modo «*sufficientemente determinato il minimum della condotta intrusiva temporalmente necessaria e sufficiente affinché possa dirsi integrata la persecuzione penalmente rilevante*»²⁴⁶.

Inoltre, neppure risulterebbe sufficientemente determinato cosa debba intendersi per perdurante e grave stato di ansia o di paura, così come in alcun modo definiti sarebbero i criteri per stabilire quando il timore debba considerarsi “fondato”.

In aggiunta, sulla scorta dell'ordinanza promossa, risulterebbe estremamente ampio ed eccessivamente elastico il concetto di «*abitudini di vita*», di cui il legislatore non avrebbe perciò sufficientemente individuato i confini²⁴⁷.

²⁴⁴ Cass. pen., Sez. V, Sentt. nn. 20993 del 2013 e 7544 del 2012.

²⁴⁵ Cfr. G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Il principio di determinatezza*, in *Manuale di diritto penale, parte generale*, Giuffrè, Milano, 2023, 89.

²⁴⁶ Trib. Trapani, sezione distaccata di Alcamo, Ord. 24 giugno 2013, n. 284.

²⁴⁷ Così, nuovamente, Trib. Trapani, *Ibidem*.

La Consulta, dichiarando infondata la questione, ha comunque provveduto a fornire una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, chiarendone i contorni applicativi²⁴⁸.

Per ciò che riguarda le condotte, la Corte ha ritenuto correttamente che l'art. 612-*bis* si configura come specificazione dei più noti reati di minaccia e molestia. Pertanto, la lunga tradizione applicativa delle figure, da un lato, agevola l'interpretazione della norma riguardante gli atti persecutori, dall'altro, fornisce la riprova che la descrizione legislativa corrisponde a condotte effettivamente riscontrabili nella realtà²⁴⁹.

Per ciò che concerne le ulteriori censure, i giudici costituzionali hanno evidenziato che, trattandosi di eventi che attengono principalmente alla dimensione psicologica ed emotiva della vittima, questi debbano essere accertati attraverso un'accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell'agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima²⁵⁰.

I chiarimenti forniti dalla Corte, in aggiunta agli eventi descritti dalla norma, rappresentano il punto di partenza per confermare la compatibilità delle conseguenze a seguito di condotte che integrano il cyberbullismo con gli eventi descritti dal reato di atti persecutori.

Numerosi studi trasversali hanno dimostrato forti relazioni tra il bullismo e il cyberbullismo e gli esiti sulla salute fisica, mentale e sociale

²⁴⁸ C. cost., Sent. 11 giugno 2014, n. 172.

²⁴⁹ C. cost., sent. n. 172 cit. (punto 4., *cons. dir.*)

²⁵⁰ C. cost. sent. n. 172 cit. (punto 5., *cons. dir.*); per un approfondimento Cass. pen., sez. V, sent. n. 14391 del 2012.

delle vittime²⁵¹. Tra le principali ripercussioni documentate dalla letteratura scientifica ritroviamo anche il grave stato d'ansia e di paura che, in un numero considerevole di casi, conducono ad esiti drammatici quali l'isolamento o addirittura al suicidio²⁵².

All'esito dell'analisi condotta, si può dunque dedurre che l'art. 612-*bis* previsto dal codice rappresenta lo strumento più utile per contrastare e reprimere i fenomeni di cyberbullismo, in quanto gli stessi, se reiterati, costituiscono a tutti gli effetti "atti persecutori".

Per ciò che attiene allo strumento utilizzato per perpetrare le condotte idonee a configurare il reato, il legislatore ha risolto *per tabulas* qualsiasi dubbio.

Invero, l'art. 1, comma 3, *lett. a)* del D.L. n. 93/2013, convertito, con modificazioni, in l. 15 n. 119 del 2013, ha previsto, al comma 2, l'aumento di pena se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

²⁵¹ Cfr. R. ARMITAGE, *Bullying in children: impact on child health*, in *BMJ pediatrics open*, vol. 5, 2021, 1 ss.; R.T.S. SATHYANARAYANA-D. BANSAL-S. CHANDRAN, *Cyberbullying: A virtual offense with real consequences*, in *Indian journal of psychiatry*, vol. 60.1/2018, 3 ss.

²⁵² Cfr. ancora R. ARMITAGE, *Bullying in children: impact on child health*, *op. cit.*, tab. 4.

SEZIONE II

LA DIMENSIONE COMPARATA: DIVERGENZE E CONVERGENZE CON L'ESPERIENZA SPAGNOLA

CAPITOLO V

IL MODELLO COSTITUZIONALE E LA LEGISLAZIONE SPAGNOLA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL CYBERBULLISMO

1. Il modello costituzionale spagnolo e la tutela della persona contro il cyberbullismo

Il confronto con l'ordinamento spagnolo rappresenta un'occasione per comprendere come il fenomeno del cyberbullismo, che si presenta nelle medesime forme fino ad ora esplicate, venga diversamente disciplinato tanto a livello costituzionale, quanto a livello legislativo.

La Carta costituzionale spagnola presenta molteplici affinità con quella italiana. In particolare, può evidenziarsi come le stesse siano espressione del condizionamento vissuto durante i rispettivi regimi totalitari: quello fascista e quello franchista.

Se ne conviene, dunque, che anche la Costituzione spagnola è protesa, in virtù di tale condizionamento, a tutelare maggiormente i diritti fondamentali che nel periodo immediatamente antecedente alla sua emanazione erano stati conculcati.

Si tratta di un sistema che, in maniera non dissimile dagli altri Stati europei, rigetta una gerarchia formale tra diritti fondamentali, propendendo verso il bilanciamento tra gli stessi. Più precisamente, come

accorta dottrina ha sottolineato, ciò che l'ordinamento si prefigura è quello di individuare «*el mejor derecho ante el caso concreto*»²⁵³.

Secondo la concezione personalista fatta propria dalla dottrina spagnola, i diritti fondamentali rappresentano il caposaldo dello Stato di diritto attraverso il quale il cittadino trova tutela sia nella sua dimensione strettamente personale, sia nella sua dimensione dinamico-sociale²⁵⁴. Tale visione, infatti, viene perfettamente condensata all'interno dell'art. 1.1. della Costituzione spagnola, il quale prevede che: “*España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político*”.

Una peculiarità della Costituzione spagnola risiede nel fatto che, a differenza di altre Costituzioni europee, dedica uno specifico articolo alla dignità della persona. In particolare, l'art. 10.1. prevede che: «*la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social*».

Si tratta di una disposizione estremamente innovativa che, sia per costante giurisprudenza, sia per dottrina prevalente, identifica il valore supremo della dignità (e i diritti “che le sono inerenti”) come bussola

²⁵³ Cfr. F. BALAGUER CALLEJÓN, *Clasificación de los derechos y libertades fundamentales*, in *Manual de derecho constitucional*, Tecno, Madrid, 2022, 43.

²⁵⁴ Così, nuovamente, F. BALAGUER CALLEJÓN, *Ibidem*; nello stesso senso, cfr. G. CÁMARA VILLAR, *Los derechos fundamentales como categoría esencial del constitucionalismo*, in F. BALAGUER CALLEJÓN-M. AZPITARTE SANCHEZ-E. GUILLÉN LÓPEZ-J. F. SÁNCHEZ BARRILAO (a cura di), *Los derechos fundamentales ante las crisis económicas y de seguridad en un marco constitucional fragmentado*, Aranzadi, Thomson Reuters, Madrid, 2020, 65-115.

ermeneutica per l'interpretazione di tutti i diritti e le libertà fondamentali, perseguendo l'ordine politico e la pace sociale²⁵⁵.

Proprio per la sua ampia formulazione, l'art. 10.1. è stato oggetto di un serrato dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine al carattere aperto o chiuso della clausola. Più specificamente, gli studiosi del diritto costituzionale spagnolo si sono chiesti se tramite l'art. 10.1. fosse possibile consentire l'ingresso di nuovi diritti fondamentali grazie ad un'interpretazione storico-evolutiva basata sulla moderna coscienza sociale, ovvero se, al contrario, la norma fosse sprovvista di tale "potere", e che quindi il catalogo di diritti fondamentali inseriti in Costituzione debba essere considerato esaustivo e tassativo²⁵⁶.

La tesi maggiormente propugnata in dottrina e in giurisprudenza propende verso il carattere "cerrado" del catalogo dei diritti fondamentali. Tale esegesi si fonda principalmente sulla considerazione secondo cui la Costituzione spagnola, anche grazie al fatto di essere una Costituzione relativamente moderna, porta con sé un catalogo molto numeroso di diritti fondamentali, che, in sostanza, consente di tutelare anche le più attuali esigenze²⁵⁷.

In tal senso, il Supremo Tribunale costituzionale spagnolo, in linea con un rigoroso esercizio di *self restraint* giudiziale, si è sempre mostrato

²⁵⁵ Cfr. F. BALAGUER CALLEJÓN, *La interpretación de los derechos y libertades fundamentales*, op. cit., 70 ss.

²⁵⁶ Cfr. A. E. PÉREZ LUÑO, *La interpretación de los derechos fundamentales*, in *derechos humanos, estado de derecho y constitucion*, Tecnos, Madrid, 284 ss.

²⁵⁷ Cfr. F. J. DÍAZ REVORIO, *Consideraciones específicas sobre el tema en la constitución española*, in *La constitución como orden abierto*, McGraw-Hill, Madrid, 1997, 206 ss.; F. BALAGUER CALLEJÓN, *Caracter cerrado o Abierto del catálogo de los derechos*, op. cit.

cauto verso eventuali aperture, preferendo altresì attenersi alla lettera della Costituzione.

Tuttavia, nonostante tale impostazione, si registrano casi in cui anche la modernità della Carta spagnola ha dovuto cedere il passo all'ingresso di "nuovi diritti fondamentali". In particolare, la Corte spagnola, senza tradire l'approccio restrittivo che l'ha da sempre contraddistinta, ha riconosciuto che determinate prerogative, certamente fondamentali, potessero essere accolte nel più ampio perimetro di un diritto fondamentale espressamente previsto dalla Costituzione²⁵⁸.

Così, ad esempio, ha riconosciuto che il diritto alla procreazione (diritto non menzionato nel lungo catalogo previsto dalla Costituzione) afferisce direttamente al diritto allo sviluppo e affermazione della personalità dei singoli individui (art. 10.1.)²⁵⁹.

Dall'esterno, dunque, è possibile apprezzare come il sistema spagnolo, specialmente attraverso le parole della sua Corte suprema, si presenti come un sistema "semi-chiuso", piuttosto che totalmente chiuso.

Alla luce di questa sintetica ricostruzione, quindi, è possibile affrontare in ottica comparata le questioni gravitanti attorno alla tutela dei soggetti vittime di cyberbullismo.

Se, infatti, all'interno dell'ordinamento italiano, almeno in prima battuta, la tutela della persona in riferimento agli episodi di cyberbullismo trova riparo all'interno dell'art. 2 Cost., nell'ordinamento spagnolo, grazie al lungo catalogo contenuto nella Carta suprema, è possibile ravvisare una tutela puntiforme, dove diverse disposizioni potrebbero fondare tale tipo di tutela.

²⁵⁸ Cfr. F. J. DÍAZ REVORIO, *op. cit.*, 208.; F. BALAGUER CALLEJÓN, *op. cit.*, 52 ss.

²⁵⁹ Supremo Tribunal Constitucional, sent. 215/1994, de 14 de julio.

In particolare, aderendo alla tesi secondo cui l'art. 10.1 funge da direttrice ermeneutica, la tutela della dignità delle vittime di bullismo e cyberbullismo passa attraverso il diritto allo sviluppo della personalità (art. 10), il diritto all'integrità fisica e morale (art. 15), la libertà di manifestazione del pensiero (art. 16), il diritto all'onore, all'intimità personale e familiare e alla propria immagine (art. 18)²⁶⁰.

In senso parzialmente dissimile, invece, autorevole dottrina ritiene che la stessa dignità vada tutelata attraverso il diritto all'integrità fisica e morale (cristallizzato nel divieto di trattamenti inumani o degradanti) sia nei suoi aspetti morali e personali, che in quelli sociali ed esterni. Nello specifico, si ritiene che, nella misura in cui sussiste un divieto riguardo a specifiche condotte, quest'ultimo deve considerarsi assoluto, individuando nella tutela del diritto all'integrità fisica e morale la massima (ed unica) positivizzazione della dignità, la quale è finalizzata al riconoscimento della persona in quanto tale, portatrice di un patrimonio personalissimo intangibile²⁶¹.

²⁶⁰ J. GONZÁLEZ CALVET, *Acoso y discriminación multiple*, in P. RIVAS VALLEJO-M. D. GARCÍA VALVERDE-M. J. CABALLERO PÉREZ-N. TOMÁS JIMÉNEZ, *Tratamiento integral del acoso*, Cizur Menor (Navarra), 2015, 116 ss.; in tal senso, Supremo Tribunal Constitucional, sent. 53/1985, de 11 abril.

²⁶¹ R. SERRANO OLIVARES, *el acoso moral en trabajo*, Ediciones del Consejo Económico y social, Madrid, 2005, 94 ss.

2. Le fonti legislative spagnole

Lo studio sulle fonti legislative speciali risulta particolarmente utile al fine di individuare gli obiettivi che il legislatore spagnolo intende perseguire e le modalità con cui essi vengono attuati nell'ordinamento giuridico.

Preliminarmente, però, è opportuno sottolineare che, a differenza dell'ordinamento italiano, quello spagnolo non gode di una legge *ad hoc* che mira a disciplinare il fenomeno del cyberbullismo. La scelta, probabilmente, deriva dal fatto che il fenomeno non è relegato solo ed esclusivamente ad una dimensione di tutela dei minori ma, diversamente, secondo la giurisprudenza e la legislazione vigente, il cyberbullismo è un fenomeno che riguarda indistintamente tutti.

Chiara esempio di tale impostazione deriva dalla disciplina del *acoso y ciberacoso laboral*. Si tratta di un fenomeno caratterizzato dalle tipiche molestie del *mobbing*, ma che trova luogo all'interno di spazi cibernetici attraverso il reiterato invio di messaggi elettronici (mail, whatsapp etc.) durante l'orario di *smartworking*²⁶².

In tal senso, proprio al fine di arginare tale fenomeno, con la Ley n. 7/2007, che ha approvato lo *Estatuto Básico del Empleado Público* (EBEP), il legislatore spagnolo ha previsto un lungo elenco di diritti individuali afferenti al singolo lavoratore, tra i quali spicca il diritto alla tutela della dignità sul luogo di lavoro a fronte del *acoso laboral* (art. 14, lett. h)²⁶³.

²⁶² Cfr. A. ÁLVAREZ DEL CUVILLO, *El ciberacoso en el trabajo como categoría jurídica*, in *Temas Laboradores*, n. 157/2021, 180 ss.

²⁶³ Cfr. R. VIDA FERNÁNDEZ, *Acoso laboral en la Administración Pública: elementos diferenciales*, in P. RIVAS VALLEJO-M. D. GARCÍA VALVERDE-M. J.

Pertanto, al fine di evitare eccessive digressioni e garantire un'analisi più mirata, lo studio della legislazione speciale spagnola sarà circoscritto esclusivamente all'analisi della Ley Organica n. 8/2021, del 4 giugno, per la protezione integrale dell'infanzia e l'adolescenza dalla violenza.

In particolare, l'art. 1²⁶⁴ della sopracitata legge individua quale obiettivo primario la tutela dell'integrità fisica, psichica, psicologica e

CABALLERO PÉREZ-N. TOMÁS JIMÉNEZ (a cura di), *Tratamiento integral del acoso*, Cizur Menor (Navarra), 2015, 1324 ss.

²⁶⁴ Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, art. 1: “1. *La ley tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida.*

2. A los efectos de esta ley, se entiende por violencia toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital.

En cualquier caso, se entenderá por violencia el maltrato físico, psicológico o emocional, los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, las amenazas, injurias y calumnias, la explotación, incluyendo la violencia sexual, la corrupción, la pornografía infantil, la prostitución, el acoso escolar, el acoso sexual, el ciberacoso, la violencia de género, la mutilación genital, la trata de seres humanos con cualquier fin, el matrimonio forzado, el matrimonio infantil, el acceso no solicitado a pornografía, la extorsión sexual, la difusión pública de datos privados, así como la presencia de cualquier comportamiento violento en su ámbito familiar.

morale a fronte di qualsiasi tipo di violenza, assicurando il libero sviluppo della personalità, individuando misure di protezione integrale, che includano la sensibilizzazione, la prevenzione, la rilevazione precoce degli eventi, la protezione e il risarcimento del danno in tutti gli ambiti in cui si sviluppa la vita del minore.

Riguardo l'effettiva capacità della legge di raggiungere tali obiettivi è sorto un ampio dibattito, che ha visto contrapporsi due diversi filoni interpretativi.

Secondo un primo ordine di idee, sebbene la legge tenda a ricomprendere ogni forma di violenza, inclusa quindi anche quella legata all'uso di internet, la stessa non sarebbe altro che una simbolica dichiarazione d'intenti, priva, tuttavia, di strumenti giuridici utili a fronteggiare le sfide poste dalle nuove tecnologie²⁶⁵.

Più specificamente, secondo tale esegesi, le debolezze del dettato normativo risalterebbero ancora più marcatamente a seguito di un confronto con la precedente normativa deputata alla tutela del minore.

In tal senso, si suole far riferimento alla *Ley Organica* 1/1996, del 15 gennaio, la quale, nonostante la sua remota emanazione, ha introdotto una tutela ben più incisiva verso i nuovi fenomeni digitali, i quali, al tempo, non erano nemmeno empiricamente percepibili. In particolare, un

3. *Se entiende por buen trato a los efectos de la presente ley aquel que, respetando los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, promueve activamente los principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democrática, solución pacífica de conflictos, derecho a igual protección de la ley, igualdad de oportunidades y prohibición de discriminación de los niños, niñas y adolescentes.*

²⁶⁵ Cfr. C. FLORIT FERNANDEZ, *La nueva Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral de la Infancia y la adolescencia frene a la Violencia*, in *Los menores e internet. Riesgos y derechos*, Bosh editor, Barcelona, 2022, 35 ss.

esempio emblematico, a detta di tale dottrina, può essere tratto dall'art. 4 della predetta²⁶⁶, che, introducendo una specifica tutela dell'onore del minore che passa attraverso la salvaguardia della sua immagine, rappresenta ancora oggi lo strumento di difesa che concretizza il divieto legale di esposizione e sfruttamento dei minori su internet²⁶⁷.

Secondo un diverso orientamento, invece, l'approccio adottato dal legislatore spagnolo è stato quello di integrare e rafforzare le precedenti

²⁶⁶ Ley Orgánica 1/1991, de 15 de enero, art. 4: *1. Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, así como del secreto de las comunicaciones.*

2. La difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, determinará la intervención del Ministerio Fiscal, que instará de inmediato las medidas cautelares y de protección previstas en la Ley y solicitará las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados.

3. Se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor, cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales.

4. Sin perjuicio de las acciones de las que sean titulares los representantes legales del menor, corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal su ejercicio, que podrá actuar de oficio o a instancia del propio menor o de cualquier persona interesada, física, jurídica o entidad pública.

5. Los padres o tutores y los poderes públicos respetarán estos derechos y los protegerán frente a posibles ataques de terceros.

²⁶⁷ Cfr. C. FLORIZ FERNANDEZ, *La nueva Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral de la Infancia y la adolescencia frene a la Violencia*, op. cit., 48.

normative volte alla tutela del minore sia nella sua dimensione individuale che collettiva (ad esempio, la *Ley Orgánica* n. 2/2006 e la *Ley Orgánica* n. 1/1996), perseguendo come obiettivo primario la salvaguardia dei suoi diritti fondamentali di fronte a qualsiasi forma di violenza²⁶⁸.

Non solo: in netta contrapposizione alla tesi precedente, questa impostazione sostiene che siano proprio gli articoli 45 e 46 della legge a garantire una più efficace tutela del minore, tanto in ambito privato, quanto pubblico, attraverso l'imposizione di specifici obblighi a carico dei singoli e delle amministrazioni, con l'obiettivo di arginare le minacce derivanti dalle nuove tecnologie. In particolare, tale dottrina, sulla scorta delle finalità perseguite dalla legge (prima fra tutti lo sviluppo della personalità psichica del minore), ritiene che l'art. 46²⁶⁹, proprio per gli

²⁶⁸ Cfr. M. B. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, *Responsabilidad civil de los centros docentes frente al acoso escolar*, in M.B. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, *Protección integral de menores frente a la violencia*, Cizur Menor (Navarra), 2022, 43 ss.

²⁶⁹ Art. 46, Ley Orgánica n. 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia: “1. *Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán realizar periódicamente diagnósticos, teniendo en cuenta criterios de edad y género, sobre el uso seguro de Internet entre los niños, niñas y adolescentes y las problemáticas de riesgo asociadas, así como de las nuevas tendencias.*

2. *Las administraciones públicas fomentarán la colaboración con el sector privado, para la creación de entornos digitales seguros, una mayor estandarización en el uso de la clasificación por edades y el etiquetado inteligente de contenidos digitales, para conocimiento de los niños, niñas y adolescentes y apoyo de los progenitores, o de quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, en la evaluación y selección de tipos de contenidos, servicios y dispositivos. Además, las administraciones públicas fomentarán la implementación y el uso de mecanismos de control parental que ayuden a proteger a las personas menores de edad del riesgo de*

obblighi di prevenzione (e non) che nascono in capo all'amministrazione, rappresenterebbe lo strumento "más adecuado" per raggiungere i fini indicati dal legislatore²⁷⁰.

Appare preferibile la tesi di chi riconosce la concreta efficacia della legge, poiché, sebbene questa si caratterizzi per obiettivi tendenzialmente generali, il loro perseguimento non può che avvenire attraverso le norme di diritto positivo sancite dal codice civile, per quanto riguarda il

exposición a contenidos y contactos nocivos, así como de los mecanismos de denuncia y bloqueo.

3. Las administraciones públicas, en colaboración con el sector privado y el tercer sector, fomentarán los contenidos positivos en línea y el desarrollo de contenidos adaptados a las necesidades de los diferentes grupos de edad, impulsando entre la industria códigos de autorregulación y corrección para el uso seguro y responsable en el desarrollo de productos y servicios destinados al público infantil y adolescente, así como fomentar y reforzar la incorporación por parte de la industria de mecanismos de control parental de los contenidos ofrecidos o mediante la puesta en marcha de protocolos de verificación de edad, en aplicaciones y servicios disponibles en Internet para impedir el acceso a los reservados a adultos.

4. Las administraciones públicas trabajarán para conseguir que en los envases de los instrumentos de las nuevas tecnologías deba figurar un aviso mediante el que se advierta de la necesidad de un uso responsable de estas tecnologías para prevenir conductas adictivas específicas. Así mismo, se recomienda a las personas adultas responsables de la educación de la infancia y adolescencia la vigilancia y responsabilidad en el uso adecuado de estas tecnologías

²⁷⁰ Cfr. A. HIDALGO CEREZO, *Cajas botín: menores y protección frente a mecánicas de juego de azar insertas en webs y videojuegos. Análisis del ante proyecto por el que se regulan los mecanismos aleatorios de recompensa asociados a productos de software interactivo*, in M.B. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, *Protección integral de menores frente a la violencia*, Cizur Menor (Navarra), 2022, 117 ss.

risarcimento del danno, e dal codice penale, per la repressione dei reati commessi²⁷¹.

²⁷¹ Cfr. B. RODRIGO LARA, *Coordenadas jurídicas de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia*, in M.B. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (a cura di), *Protección integral de menores frente a la violencia*, Cizur Menor (Navarra), 2022, 350 ss.

CAPITOLO VI

LA TUTELA GIURISDIZIONALE

1. Le possibili alternative procedurali

Come avviene per l'ordinamento italiano, anche quello spagnolo accorda alle vittime di cyberbullismo una tutela multiforme afferente tanto al settore civile, quanto a quello penale.

La tutela del danneggiato ruota intorno al significato che l'ordinamento attribuisce al profilo del danno. In tal senso, l'ordinamento spagnolo, in maniera non dissimile dagli altri ordinamenti di *civil law*, tende ad accordare il risarcimento a quelle tipologie di danni dalle quali, a seguito della lesione di un diritto afferente alla singola persona (danno evento), discenda un pregiudizio rilevante (danno conseguenza)²⁷².

Accertata la responsabilità, sia essa civile o penale, ne discenderà un'obbligazione risarcitoria a carico del danneggiante, la quale avrà la funzione di ricondurre il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale e personale in cui si trovava prima della commissione dell'illecito²⁷³.

Questo principio, espressione del carattere ripristinatorio del risarcimento del danno, è particolarmente evidente nel diritto civile, in cui il soggetto responsabile è tenuto a riparare integralmente le conseguenze

²⁷² Così, art. 1902 código civil: “*El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado*”.

²⁷³ Cfr. J.M. OSSORIO SERRANO, *Los hechos como fuente de obligaciones. Responsabilidad por hechos propio culpables*, in F.J. SÁNCHEZ CALERO, *Curso de derecho civil II. Derecho de obligaciones, contratos y responsabilidad por hechos ilícitos*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2022, 618.

negative derivanti dalla propria condotta illecita, sia in termini patrimoniali che non patrimoniali.

Per quanto riguarda il diritto penale, invece, la norma di raccordo che sancisce l'obbligazione risarcitoria in conseguenza di un illecito penale è individuata nell'art. 109.1 del código penal, a norma del quale *“en la sentencia, el juez o tribunal resolverá, motivadamente, sobre la restitución del daño y la reparación del perjuicio causado por la infracción”* (nella sentenza, il giudice o il tribunale deciderà, con motivazione, in merito alla restituzione del danno e alla riparazione del pregiudizio causato dall'infrazione). Ciò significa che la sentenza penale non si limita solo a sanzionare l'autore dell'illecito ma impone, altresì, un risarcimento per la vittima del reato, al fine di riequilibrare la lesione subita.

Parimenti, anche l'art. 116.1 del código penal stabilisce che *“toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios”* (ogni persona penalmente responsabile di un delitto o di una contravvenzione lo è anche civilmente, qualora dal fatto derivino danni o pregiudizi). Questa disposizione rafforza il principio di unità della responsabilità, sancendo che chi commette un reato non solo è soggetto alla pena prevista ma deve, altresì, rispondere civilmente per le conseguenze dannose che il proprio comportamento ha provocato.

L'ordinamento spagnolo, dunque, nel disciplinare il risarcimento derivante da illeciti civili e penali, persegue un duplice obiettivo: da un lato, punire l'autore dell'illecito per la sua condotta; dall'altro, garantire alla vittima un adeguato ristoro per il pregiudizio subito, in conformità ai principi generali della responsabilità civile e della giustizia riparativa.

2. La responsabilità extracontrattuale del *código civil*.

Come accennato, il sistema aquiliano mira a risarcire il danno nella sua interezza, riportando il danneggiato nella c.d. curva di indifferenza, ossia nella condizione antecedente alla causazione dell'illecito.

Nelle sue linee generali, la responsabilità extracontrattuale spagnola segue gli insegnamenti comuni agli ordinamenti di *civil law* di tradizione romanistica. In tal senso, secondo l'impostazione tradizionale, il *código civil*, attraverso la disposizione di cui all'art. 1902 cit., individua quali elementi fondanti: la condotta; il danno; l'accertamento del nesso causale.

Per ciò che concerne il profilo della condotta, essa può consistere in un'azione o in un'omissione. Si tratta di condotte illecite che non necessariamente devono tradursi nella violazione di una norma, potendo le stesse causare un danno anche qualora rappresentino l'esercizio di un diritto²⁷⁴.

A tal riguardo, sebbene il legislatore spagnolo abbia optato per un regime di responsabilità soggettiva basato sulla colpa, l'evoluzione giurisprudenziale, in considerazione dell'esponentiale aumento dei rischi che le nuove tecnologie hanno portato con sé, ha progressivamente aperto le porte ad un regime di responsabilità oggettiva, facendo diventare quest'ultima la regola e non più l'eccezione²⁷⁵. Proprio per questo, dunque, merita di essere condivisa quella dottrina che sostiene

²⁷⁴ Cfr. J.M. OSSORIO SERRANO, *Los hechos como fuente de obligaciones. Responsabilidad por hechos propio culpables*, op. cit., 624.

²⁷⁵ Cfr. A. ACEDO PENCO, *La responsabilidad civil subjetiva y fundamento*, in *Derecho de contratos, cuasicontratos y responsabilidad extracontractual*, Dykinson, Madrid, 2011, 351; in tal senso, Tribunal Supremo, sentencias de 18 marzo 1982, 16 mayo 1983 y 8 octubre 1988.

l'applicabilità di un regime piuttosto che un altro a seconda del caso concreto che viene in considerazione²⁷⁶.

Con riferimento al profilo del danno, una caratteristica peculiare che la dottrina riconduce a quest'ultimo è rappresentato dal requisito dell' "indennizzabilità"²⁷⁷. Si tratta di un attributo che, coerentemente alla logica secondo cui non esiste un danno *in re ipsa* risarcibile, qualifica il danno in termini di conseguenza pregiudizievole derivante dalla lesione di un diritto.

Il danno propriamente inteso può essere patrimoniale o non patrimoniale. A differenza dell'ordinamento italiano che vede nell'art. 2059, c.c., la clausola attraverso la quale è propriamente prevista la risarcibilità del danno non patrimoniale, quello spagnolo riconduce la risarcibilità del "daño moral" direttamente alla norma generale di cui all'art. 1902 del *código civil*.

Il problema, come la dottrina non ha mancato di sottolineare²⁷⁸, risiede specificatamente nella sua valutazione, e ciò in quanto il più delle volte non ci saranno conseguenze fisiche o materiali dopo la sua produzione. Per tale ragione, la giurisprudenza, riconoscendo l'estrema

²⁷⁶ Cfr. L. DIEZ-PICADO, *Culpa y riesgo en la responsabilidad civil extracontractual*, in *La responsabilidad en el Derecho*, edición a cargo de Fernando Pantaleón, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 4/2001, 164 ss.

²⁷⁷ Cfr. J.M. OSSORIO SERRANO, *Los hechos como fuente de obligaciones. Responsabilidad por hechos propio culpables*, in *op. cit.*, 625; nello stesso senso, R. ACEVEDO PRADA, *Una mirada a la responsabilidad civil española: el régimen subjetivo*, in *Revista científica Guillermo de Ockman*, vol.11, num. 2, julio-diciembre, 2013, ss; ²⁷⁷ A. ACEDO PENCO, *La responsabilidad civil subjetiva y fundamento*, in *op. cit.*, Dykinson, Madrid, 2011, 352.

²⁷⁸ Così, nuovamente, A. ACEDO PENCO, *Ibidem*.

difficoltà della quantificazione²⁷⁹, attribuisce al giudice un'ampia discrezionalità nella determinazione di tale danno, richiedendo, quindi, che l'obbligazione risarcitoria, proprio perché diretta a ristorare una lesione psichica, sia volta a «*compensare ciò che la sofferenza stessa ha causato*»²⁸⁰.

Infine, l'ultimo requisito è rappresentato dalla sussistenza del nesso di causa intercorrente tra la condotta umana e il danno patito dal danneggiato. Tale requisito, la cui sussistenza si deduce proprio dall'art. 1902, código civil, rappresenta un elemento fondamentale per la giurisprudenza spagnola e, talvolta, risulta particolarmente problematico da accertare²⁸¹.

È opportuno rilevare, in prima istanza, che l'ordinamento spagnolo difetta di una norma “correttiva” equivalente a quella prevista dall'art. 40, co. 2, primo periodo, c.p., il quale, secondo la più recente teoria dell'imputazione obiettiva dell'evento, introduce un criterio di interruzione del nesso per le cause sopravvenute, ritenendo che un particolare evento può dirsi conseguenza di una determinata condotta solo se quest'ultima ha comportato l'aumento del rischio che il primo si verificasse.

²⁷⁹ TS sentencia de 22 mayo 1995; TS sentencia de 5 octubre 1998 y 14 diciembre 1996; TS sentencia de 15 julio de 2010; TS sentencia de 22 mayo de 1995; TS sentencia de 27 enero de 1998; TS sentencia de 31 mayo de 2000 y de 2 julio de 1999.

²⁸⁰ TS sentencia de 14 de julio de 2006; STS 25 de junio de 1984; STS de 31 mayo de 1983.

²⁸¹ Cfr. J.M. OSSORIO SERRANO, *Los hechos como fuente de obligaciones. Responsabilidad por hechos propio culpables*, op. cit., 626.

Il panorama dottrinale e giurisprudenziale spagnolo tende a distinguere diverse teorie volte ad accertare il nesso di causalità, le quali, volendo schematizzare, possono essere descritte nei termini che seguono.

In primis, rileva la teoria dell'equivalenza causale, secondo la quale, ai fini della responsabilità, è di per sé sufficiente che la condotta, indipendentemente dalle occorrenze del caso concreto (eccetto il caso fortuito e la forza maggiore), si inserisca nel decorso causale che porta alla causazione del danno²⁸².

Tale teoria, tuttavia, si espone alla critica, probabilmente insuperabile, secondo cui non riesce a risolvere il problema del c.d. regresso all'infinito, ritenendo conseguenze dell'evento persino le azioni od omissioni più risalenti nel tempo²⁸³.

Per superare tale problematica, quindi, tanto la giurisprudenza maggioritaria, quanto una parte della dottrina, ritengono sia necessario fare affidamento alla teoria della causalità adeguata. Tale ordine di idee si basa sulla considerazione che non ogni contegno può ritenersi conseguenza del danno, ma, diversamente, lo sarà solo quello che in termini statistici risulta essere il più probabile²⁸⁴.

Talvolta, invece, la giurisprudenza ha adottato un metodo maggiormente flessibile, ossia quello della causalità prossima. Tale teoria, individuando la causa solo negli eventi immediati e diretti alla causazione

²⁸² TS sentencia de 28 febrero de 1975.

²⁸³ In tal senso, ancora J.M. OSSORIO SERRANO, *Los hechos como fuente de obligaciones. Responsabilidad por hechos propio culpables*, op. cit., 626.

²⁸⁴ Cfr. A. ACEDO PENCO, *La responsabilidad subjetiva o por culpa*, op. cit., 363; TS sentencia de 19 diciembre 1992 y 13 febrero 1993.

del danno, esclude logicamente gli antecedenti più remoti, ritenendoli, quindi, superflui nell'accertamento della responsabilità²⁸⁵.

Alla luce di tale quadro, dunque, appaiono emblematiche le parole del Tribunale Supremo spagnolo, secondo il quale *«deberá valorarse en cada caso concreto, si el acto es antecedente del que se presenta como consecuencia necesaria, el efecto lesivo producido, no siendo suficientes las simples conjeturas o la existencia de datos fácticos que por una mera coincidencia induzcan a pensar en un interrelación de esos acontecimientos, sino que es preciso la existencia de una prueba terminante relativa al nexo entre la conducta del agente y la producción del daño, de tal forma que se haga patente la culpabilidad que obliga a repararlo»*²⁸⁶.

Da tale ricostruzione è, quindi, ben possibile ricostruire i profili di responsabilità cui va incontro il minore resosi autore di condotte integranti episodi di bullismo e cyberbullismo.

I comportamenti di bullismo messi in atto da un minore, sia di età inferiore che superiore ai quattordici anni, qualora non costituiscano reato ma provochino una lesione, daranno luogo a responsabilità civile, purché siano soddisfatti anche i requisiti previsti dall'art. 1902 cit.

Tale norma, fondata, come detto, sulla responsabilità per colpa, solleva innanzitutto la questione dell'imputabilità del minore²⁸⁷.

²⁸⁵ Così, nuovamente, A. ACEDO PENCO, *Ibidem*.

²⁸⁶ TS sentencia de 29 de octubre 2008.

²⁸⁷ Cfr. E. GÓMEZ CALLE, *Responsabilidad de padres y docentes*, in L. F. REGLERO CAMPOS-J. M. BUSTO LAGO, *Tratado de responsabilidad civil*, vol. 2/2014, Thomson Reuters Aranzadi, Madrid, 1225; M. YZQUIERDO TOLSADA, *La responsabilidad por actos propios*, in *Sistema de responsabilidad civil, contractual y extracontractual*, Dykinson, Madrid, 2001, 231.

In linea generale, questa caratteristica rappresenta il presupposto del rimprovero per colpa e, analogamente, presuppone la capacità di intendere e di volere, ossia la facoltà di comprendere le conseguenze dell'azione dannosa e di adattare la propria condotta in base a tale comprensione²⁸⁸. In tal senso, la comune esperienza dimostra che ci sono età in cui non si è capaci di intendere e di volere o si ha una ridotta capacità di comprendere le proprie azioni.

Per tale ragione, la maggior parte degli ordinamenti moderni e, come essi, quello spagnolo²⁸⁹ individuano nei diciotto anni l'età a partire dalla quale l'ordinamento giuridico considera una persona con piena capacità. Tuttavia, al di sotto di questa età, si devono distinguere diverse fasi nella vita del minore attraverso le quali egli acquisirà maggiori facoltà e, quindi, maggiore capacità di colpa.

Nell'ambito della responsabilità civile derivante da reati commessi da minorenni, gli articoli 1 e 61.3 della *Ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores* (di seguito LORPM), n. 5/2000, stabiliscono che i minori, a partire dal quattordicesimo anno di età, rispondano penalmente e civilmente per gli atti classificati come reati. Di conseguenza, i quattordici anni rappresentano l'inizio dell'imputabilità nel

²⁸⁸ C. LÓPEZ SÁNCHEZ, *Menores de edad discernientes. La capacidad intelectual y la capacidad volitiva*, in *La responsabilidad civil del menor*, Dykinson, Madrid, 2001, 226.

²⁸⁹ Così, art. 246, código civil: «*El mayor de edad puede realizar todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por este Código*». Tale disposizione, facendo riferimento alla maggiore età, richiama l'art. 12 della Costituzione spagnola, a mente della quale «*Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años*».

perimetro di applicazione di questa normativa, essendo considerata una presunzione *iuris et de iure*²⁹⁰.

Al di sotto dei quattordici anni, quando il minore non è penalmente imputabile, l'ordinamento giuridico spagnolo non prevede una norma che definisca un limite cronologico per la sua responsabilità civile. In assenza di un criterio giuridico specifico, dottrina e giurisprudenza hanno quindi delineato le differenze in termini di responsabilità nelle varie fasi dello sviluppo del minore²⁹¹.

Così, ad esempio, il Tribunale Supremo spagnolo ha riconosciuto l'imputabilità di alcuni minori, di età compresa tra i sette e i dieci anni, per aver lanciato un oggetto pericoloso (nel caso di specie un sasso) da un ponte sovrastante un'autostrada²⁹².

Pertanto, con riferimento ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, è possibile affermare che l'imputabilità, sia penale che civile, sussista a partire dal quattordicesimo anno di età, in linea con le disposizioni della LORPM. Al di sotto di tale soglia, invece, sarà compito del giudice, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, stabilire se il minore è in possesso o meno della capacità di intendere e volere²⁹³.

²⁹⁰ Cfr. J. R. DE VERDAY BEAMONTE, *Los elementos de la responsabilidad civil*, in *Derecho civil II*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, 647 ss.

²⁹¹ Cfr. M. R. GUILABERT VIDAL, *El menor responsable. El presupuesto de la imputabilidad*, in *Acoso escolar y cyberbullying: tutela civil y penal*, Dykinson, Madrid, 2019, 181.

²⁹² TS (Sección 1ª) sentencia de 27 de enero de 2006.

²⁹³ Cfr. M.R. GUILABERT VIDAL, *El menor responsable. El presupuesto de la imputabilidad*, *op. cit.*, 183.

3. La responsabilità genitoriale ex art. 1903 c.c. e le analogie con l'ordinamento italiano

A norma del comma secondo, art. 1903, código civil, “*los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda*”. Si tratta di una disposizione intimamente legata all’art. 154 del medesimo codice il quale, a sua volta, individua una serie di obblighi specifici in capo ai genitori nei confronti dei propri figli²⁹⁴.

Il fondamento di questo particolare tipo di responsabilità per fatto altrui risiede nella presunzione di colpa dei genitori del minore autore del danno, configurabile come *culpa in educando* o *culpa in vigilando*. Si ritiene, infatti, che il verificarsi del danno sia conseguenza della mancata osservanza, da parte dei genitori, della dovuta diligenza e attenzione nei compiti di educazione, custodia e vigilanza cui sono legalmente tenuti.

²⁹⁴ Art. 154, c.c.: «*Los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y la madre.*

La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades:

1. Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.

2. Representarlos y administrar sus bienes.

Si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten.

Los padres podrán en el ejercicio de su potestad recabar el auxilio de la autoridad. Podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos».

In tal senso, la responsabilità non viene imputata al minore che ha materialmente causato il danno bensì ai genitori, i quali non hanno saputo prevenirlo attraverso un'adeguata educazione o sorveglianza²⁹⁵.

Tale impostazione trova conferma nell'ultimo comma dell'art. 1903 cit., il quale stabilisce che «*la responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas -in tal caso, i genitori- prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño*». La norma introduce, dunque, una presunzione di colpevolezza *iuris tantum* a carico dei genitori, dalla quale essi possono liberarsi solo dimostrando di aver adempiuto con la dovuta diligenza agli obblighi di educazione e sorveglianza, escludendo così ogni profilo di colpa a loro carico²⁹⁶.

In effetti, come è stato già evidenziato precedentemente²⁹⁷, è possibile scorgere diverse similitudini con l'impianto delineato dall'ordinamento italiano. In questo senso, invero, sia l'art. 1903 del código civil sia l'art. 2048 c.c. richiedono, ai fini della prova liberatoria, che i genitori dimostrino di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire il danno; tuttavia, a differenza dell'art. 2048 c.c., la disposizione spagnola esige, in aggiunta, che tale condotta venga valutata secondo il parametro della diligenza del buon padre di famiglia.

²⁹⁵ Cfr. J.M. OSSORIO SERRANO, *Supuestos de responsabilidad por hechos ajenos*, op. cit., 633.

²⁹⁶ Così, nuovamente, J. M. OSSORIO SERRANO, 634.

²⁹⁷ Cfr. *supra*, Cap. IV, par. 1.1.

Non si tratta, tuttavia, di una differenza decisiva. Come dimostra l'esperienza giurisprudenziale spagnola²⁹⁸, la prova liberatoria richiesta risulta infatti particolarmente gravosa, con la conseguenza che la responsabilità in esame tende, di fatto, ad assumere caratteri oggettivi.

In tali termini, dunque, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 1902, i genitori dei minori autori di atti di cyberbullismo saranno chiamati a rispondere delle relative condotte illecite²⁹⁹.

4. Cyberbullismo e diritto penale

Con specifico riferimento alle condotte configuranti cyberbullismo, il diritto penale spagnolo mostra un'impostazione analoga a quella delineata dall'ordinamento italiano. In particolare, ciò che risalta è l'assenza di una specifica figura di reato volta a perseguire gli atti perpetrati tramite strumenti informatici.

In linea generale, l'ordinamento spagnolo s'ispira al c.d. sistema finalistico della teoria generale del reato³⁰⁰. Si tratta di un'impostazione che, pur tenendo come punto fermo il principio della *condicio sine qua*

²⁹⁸ TS sentencia de 14 abril 1977; TS sentencia de 7 enero 1992; Su tutte, TS sentencia de 8 marzo de 2006, la quale individua nell'art. 1903, código civil, una responsabilità "por riesgo o cuasiobjetiva"

²⁹⁹ Cfr. A. M. COLÁS ESCANDÓN, *Responsabilidad de los padres por los daños causados por su hijos menores de edad*, in *Acoso y ciberacoso escolar: la doble responsabilidad civil y penal*, Wolter Kluwer, Barcelona, 2015, 321 ss.; nello stesso senso, M. R. GUILABERT VIDAL, *Responsabilidad civil derivada del ilícito civil*, op. cit., 138 ss.

³⁰⁰ Cfr. R. B. CASTILLO, *Teoría del delito. Evolución. Elementos integrantes*, in www.ficp.es, fundación internacional de ciencias penales, junio 2018.

non, pone in risalto l'elemento della colpevolezza quale requisito essenziale ai fini della punibilità del reo.

In altri termini, la condotta umana non si esaurisce nella mera premessa causale di un risultato poiché l'azione del soggetto è orientata da uno scopo specifico, la cui analisi – unitamente all'intenzione sottostante – risulta imprescindibile. Qualora tale condotta non possa qualificarsi né come dolosa, né come imprudente (quest'ultimo fattore con specifico riferimento alle attività a rischio base lecito), essa non potrà dirsi tipica, con la conseguenza che il soggetto non potrà essere ritenuto penalmente imputabile³⁰¹.

Sulla base di tale impostazione, gli studiosi del diritto penale spagnolo tendono a scomporre il reato in quattro elementi fondamentali, la cui compresenza risulta imprescindibile per poter formulare un rimprovero nei confronti dell'autore. Tali elementi sono: l'azione, la tipicità, l'antigiuridicità e la colpevolezza.

Per ciò che concerne l'azione, secondo autorevole dottrina, essa rappresenta l'elemento base del reato, prodromico a tutti gli altri elementi, attraverso il quale si esterna la volontà umana come conseguenza dell'autodeterminazione del reo. Tale elemento, dunque, non può essere analizzato in riferimento al mero rapporto che intercorre tra condotta ed

³⁰¹ Cfr. J. CUELLO CONTRERAS-B. MAPELLI CAFFARENA-E.I. COLINA RAMÍREZ, *Evolución de la teoría del delito*, in *Curso de derecho penal. Parte general*, Tecnos, Madrid, 2022, 68; per un ulteriore approfondimento sul tema, si veda H. WELZEL, *El nuevo sistema del Derecho Penal*, Ariel, Barcelona, 1964, 83.

evento, ma necessita di un supporto, che, come accennato, s'individua nell'elemento psicologico dell'agente³⁰².

Del pari, l'azione compiuta dal reo deve presentare il requisito della tipicità, ossia essere espressamente prevista e disciplinata da una norma di legge. In tal senso, il giudice, una volta accertata la condotta, sarà chiamato a sussumerla nel perimetro applicativo della disposizione che la incrimina. Tale requisito, com'è noto, rappresenta uno dei corollari del principio di riserva di legge, il quale trova espresso riconoscimento all'interno dell'art. 25 della Costituzione spagnola, secondo cui: “*Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento*”³⁰³.

Non solo: la norma incriminatrice non si limita a descrivere il fatto penalmente rilevante, ma assolve anche alla fondamentale funzione di individuare il bene giuridico protetto, rivelando così l'interesse sostanziale che l'ordinamento intende tutelare attraverso l'intervento sanzionatorio³⁰⁴.

Ulteriore requisito imprescindibile affinché il reato si configuri è l'antigiuridicità. Anche nell'ordinamento spagnolo, il concetto di antigiuridicità viene visto come un elemento positivo da accertare in concreto.

³⁰² Cfr. F. MUÑOZ CONDE, *El comportamiento humano como base de la teoría del delito. Formas de comportamiento humano penalmente relevantes*, in *Teoría general del delito*, 2ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 1989, 7 ss.

³⁰³ Cfr. C.M. LANDECHO VELASCO-C. MOLINA BLÁZQUEZ, *La tipicidad*, in *Derecho penal español. Parte general*, Tecnos, Madrid, 2015, 269.

³⁰⁴ Cfr. R. B. CASTILLO, *Teoría del delito. Evolución. Elementos integrantes*, *op. cit.*

Tale analisi, dunque, ritiene configurato l'elemento in questione solo qualora ricorrano, da un lato, la violazione di un precetto penale e, dall'altro, l'assenza di qualsivoglia causa di giustificazione. Così, a titolo esemplificativo, una condotta posta in essere in stato di legittima difesa, benché astrattamente tipica e colpevole, non potrà ritenersi antigiuridica e, di conseguenza, non sarà idonea a integrare una fattispecie di reato³⁰⁵.

Ultimo requisito da esaminare è quello della colpevolezza, intesa come l'insieme delle caratteristiche soggettive del volere umano che qualificano la condotta come penalmente rilevante. In particolare, ciò che rileva ai fini dell'imputazione soggettiva è la forma assunta dall'elemento psicologico dell'autore, che può concretizzarsi nel dolo o nella colpa³⁰⁶.

Una questione controversa attiene specificatamente all'individuazione del fondamento costituzionale di tale principio. Sul punto si registrano diversi orientamenti, i quali, volendo schematizzare, possono essere ricondotti a due filoni principali.

Secondo un primo orientamento, data l'assenza di una norma che faccia espressamente riferimento al principio di colpevolezza in quanto tale, il fondamento costituzionale andrebbe rintracciato nell'art. 25 della costituzione spagnola, e quindi quale corollario del principio di riserva di legge. A tal riguardo, dunque, si argomenta nel senso che la colpevolezza rappresenta un presupposto imprescindibile dell'imputabilità, in quanto

³⁰⁵ Così, nuovamente, R. B. CASTILLO, *Ibidem*; cfr. anche C.M. LANDECHO VELASCO-C. MOLINA BLÁZQUEZ, *La tipicidad, op. cit.*, 106 ss.

³⁰⁶ Cfr. R. B. CASTILLO, *Teoría del delito. Evolución. Elementos integrantes, op. cit.*

elemento essenziale che consente di ricondurre l'azione del soggetto a un processo di autodeterminazione cosciente nella commissione del reato³⁰⁷.

Secondo diversa esegesi, invece, l'elemento della colpevolezza richiede la conoscenza o conoscibilità della dell'illecito, ma non della punibilità della condotta. In tal senso, i fautori di questa tesi tendono a collocare il principio nell'alveo dell'art. 10 della Costituzione spagnola, il quale sancisce che il principio di dignità della persona è il fondamento dell'ordine politico e sociale.

Pertanto, ciò che si richiede è l'effettiva conoscenza da parte del reo non solo della consapevolezza della commissione di un reato, ma anche dell'autodeterminazione in ordine alla volontà di commetterlo e, parimenti, della reazione punitiva dell'ordinamento³⁰⁸.

5. (Segue): La condotta criminosa e le ipotesi di reato

Come già evidenziato nel corso della trattazione, l'ordinamento spagnolo non contempla una specifica fattispecie di reato riferibile al cyberbullismo. Sicchè, anche in questo contesto normativo, l'assenza di una figura tipica viene colmata attraverso il ricorso alle fattispecie incriminatrici previste dalla normativa codicistica.

³⁰⁷ Cfr. J. CUELLO CONTRERAS-B. MAPELLI CAFFARENA-E.I. COLINA RAMÍREZ, *El delito doloso de comisión*, op. cit., 79 ss.; J. CÓRDOBA RODA, *Principio de legalidad penal y Constitución*, in *Pubblicazioni in onore di Carl Armin Kaufmann*, Heymans Verlag, Colonia, 1989, 92 ss.

³⁰⁸ Cfr. J. CEREZO MIR, *Derecho Penal y derechos humanos: experiencia española y europea*, in *Actualidad Penal*, vol. 14, 1993, 194 ss.

A tal riguardo, le fattispecie più frequentemente riscontrate nella prassi possono essere sinteticamente ricondotte alle seguenti figure di reato.

Certamente, un ruolo preminente è rappresentato dal reato di *injuria* sancito dall'art. 208³⁰⁹ *código penal*. Si tratta di uno dei reati più frequentemente commessi nei casi di cyberbullismo, in quanto le c.d. tecnologie dell'informazione e della comunicazione (di seguito TIC) vengono utilizzate per insultare e sminuire la vittima, approfittando del senso di anonimato che circonda queste tecnologie, con risultati ancora più gravi sulla psiche del minore, anche in ragione della portata quasi illimitata di diffusione³¹⁰.

La condotta tipica si sostanzia nella manifestazione di un'espressione idonea a ledere la reputazione o a compromettere l'autostima della vittima. Tale comportamento deve presentare un contenuto oggettivamente offensivo, valutato secondo i parametri delle concezioni sociali correnti³¹¹.

³⁰⁹ Così, art. 208, código penal: «*Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.*

Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves.

Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad».

³¹⁰ Cfr. A. M. COLÁS ESCANDÓN, *Consecuencias penales derivadas del acoso escolar; Injurias (arts. 208 y 209 CP) o calumnias (art. 205 y 206 CP)*, op. cit., 110.

³¹¹ Cfr. B. MAYO CALDERÓN, *El delito de injuria del art. 208 CP*, in C. M. ROMEO CASABONA-E. SOLA RECHE-M. A. BOLDOVA PASAMAR, *Derecho penal, parte especial*, Editorial Comares, Granada, 2023, 335.

Non è richiesto che si verifichi un risultato ulteriore, distinto dall'azione stessa, come l'effettivo impatto soggettivo dell'insulto sulla vittima. In altri termini, ai fini della configurazione del reato, è irrilevante che la condotta abbia concretamente modificato l'autopercezione del soggetto offeso o l'opinione altrui nei suoi confronti.

Ciò che rileva, dunque, è che l'ingiuria giunga al destinatario e che quest'ultimo ne comprenda il significato, poiché tale ricezione rappresenta il compimento della condotta offensiva dell'onore³¹².

Secondo autorevole dottrina, le espressioni utilizzate per integrare il reato possono essere di due tipi: ingiurie consistenti in giudizi di valore e ingiurie consistenti nell'attribuzione di fatti³¹³.

Questa distinzione risulta fondamentale poiché, se l'ingiuria consiste in un giudizio di valore, il diritto potenzialmente in conflitto con l'onore è quello alla libertà di espressione; se, invece, l'ingiuria si concreta nell'imputazione di un fatto, entra in gioco il diritto alla libertà di informazione. Ne consegue, dunque, che i criteri per valutare l'applicabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 20.7 del *código penal*³¹⁴ variano a seconda del diritto coinvolto.

Talvolta, però, non è agevole tracciare una linea di demarcazione tra i due tipi di ingiuria. Proprio per questo motivo, al fine di garantire un

³¹² Così, nuovamente, B. MAYO CALDERÓN, *ibidem*.

³¹³ Per le considerazioni che seguono, cfr. M. D. C. GÓMEZ RIVERO, *A vueltas con el honor*, in AAVV, *Problemas actuales del Derecho penal y de la criminología. Estudios penales en memoria de la Profesora Dr. María del Mar Díaz Pita*, F. MUÑOZ CONDE (a cura di), Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, 775 ss..

³¹⁴ Così, art. 20.7 código penal: «*Están exentos de responsabilidad criminal: "...*” 7. *El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo*».

equilibrato bilanciamento con le libertà riconosciute dall'art. 20 della Costituzione spagnola³¹⁵, la dottrina individua l'elemento discrezionale nel fine perseguito mediante l'affermazione: se orientato a esprimere un'idea o un'opinione, si tratterà di un giudizio di valore (riconcucibile alla libertà di espressione); se volto a narrare un evento, si tratterà di un'attribuzione di un fatto (riconcucibile alla libertà di informazione)³¹⁶.

Ultimo elemento costitutivo del reato in questione è individuato al co. 2 dell'art. 208 del código penal, il quale sancisce che, ai fini del reato, è necessario che le ingiurie, tenuto conto della loro natura, effetti e circostanze, siano considerate gravi secondo il sentire sociale³¹⁷.

In tal senso, secondo l'opinione dominante accolta anche in giurisprudenza, è necessario ricorrere ad un criterio interpretativo che tenga conto tanto dell'aspetto soggettivo, quanto di quello oggettivo. Sicché, assumono rilevanza tanto le ingiurie che, secondo la percezione

³¹⁵ Così, art. 20.1, Constitución española: «*Se reconocen y protegen los derechos:*

A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

A la libertad de cátedra.

A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades».

³¹⁶ Cfr. J. MUÑOZ LORENTE, *Injurias, calumnias y libertades de expresión e información*, in *La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario*, n. 28/2006, 5 ss.

³¹⁷ Così, art. 208, co. 2, código penal: «*Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves».*

dell'osservatore medio, risultano offensive dell'onore, quanto quelle che, in base alle specifiche circostanze del caso concreto (quali tempo, luogo, età, etc.) appaiono lesive per la dignità personale della vittima³¹⁸.

Un altro reato ricorrente nella prassi è rappresentato dal delitto di minaccia.

Secondo il Tribunale supremo spagnolo, il reato di minaccia costituisce un reato lesivo della pace individuale, della libertà e della sicurezza personale, poiché mediante esso la vittima viene costretta a compiere un atto, o a sottostare ad una condizione, contro la propria volontà. Il bene giuridico protetto da tale fattispecie, dunque, è la libertà dell'individuo, intesa come diritto alla serenità e alla tranquillità personale nello svolgimento ordinato della propria vita³¹⁹.

L'intero capo dedicato a questo tipo di reato (artt. da 169 a 171, código penal) si occupa di individuare gli elementi costitutivi del reato e le modalità attraverso le quali lo stesso può manifestarsi.

La sua realizzazione, come espressamente sancito dall'art.169, código penal, può avvenire anche mediante telefono³²⁰.

Gli elementi costitutivi del reato, in maniera non troppo dissimile da quanto previsto nell'ordinamento italiano, vengono rintracciati nell'uso di atti o espressioni che prospettano un male futuro, ingiusto, determinato e possibile. Non è richiesto che la minaccia sia rivolta direttamente alla

³¹⁸ Cfr. B. MAYO CALDERÓN, *El delito de injuria del art. 208 CP*, op. cit., 336.

³¹⁹ TS, sala 2ª, sentencia de 2 de febrero de 1981; *ex multis*: sent. de 13 de diciembre de 1982, sent. de 12 de febrero de 1985, sent. de 30 de abril de 1985.

³²⁰ Per un approfondimento sul tema, si veda M.R. DOMÍNGUEZ AGUDO, *La integridad moral y su tratamiento en el Código Penal*, in *Boletín del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes*, n. 1915, de 15/2002, 12 ss.

vittima: può infatti riguardare anche familiari o persone ad essa intimamente legate.

In tal caso, inoltre, è necessario che la condotta sia supportata dalla volontà di esercitare una pressione sulla vittima (dolo intenzionale), privandola della propria tranquillità, e quindi ledendo la propria libertà personale³²¹.

La peculiarità di tale figura di reato è rappresentata dal potere riconosciuto al giudice di modulare la sanzione scegliendo, in base alla gravità della condotta, se inquadrarla come delitto o contravvenzione³²².

Emblematiche, in questo senso, sono le parole del Tribunale supremo spagnolo il quale, evidenziando come il discrimine risieda nelle caratteristiche proprie della minaccia, quali la serietà, la persistenza e la credibilità, ha statuito che *«cabe apreciar la existencia del delito cuando nos encontramos ante una amenaza grave, seria y creíble, por ser potencialmente esperado un comportamiento agresivo que lleve a efecto el mal amenazado. Así, el criterio determinante tiene aspectos mayoritariamente cuantitativos pero no debe descuidarse el perfil cualitativo de la amenaza, que habrá que extraer de una serie de datos antecedentes y concurrentes en el caso»*³²³.

³²¹ Cfr. A. M. COLÁS ESCANDÓN, *Consecuencias penales derivadas del acoso escolar; Amenazas (arts. 169, 171 y 620 CP)*, op. cit., 113.

³²² Così, art. 171, co. 1, código penal: *«Las amenazas de un mal que no constituya delito serán castigadas con pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses, atendidas la gravedad y circunstancia del hecho, cuando la amenaza fuere condicional y la condición no consistiere en una conducta debida. Si el culpable hubiere conseguido su propósito se le impondrá la pena en su mitad superior»*.

³²³ TS, sala 2ª, sentencia de 13 de octubre de 2005.

Merita, inoltre, un cenno la fattispecie di “*usurpación de identidad*”, la quale, a norma dell’art. 401, *código penal*, «*el que usurpare el estado civil de otro será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años*».

Si tratta di una fattispecie che non presenta i medesimi caratteri della sostituzione di persona prevista dall’art. 494 del codice penale italiano ma che, al contrario, facendo espresso riferimento allo “stato civile” del soggetto usurpato, introduce requisiti decisamente più rigorosi, limitando così l’ambito applicativo della norma rispetto a quella italiana.

In tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che non è sufficiente il semplice utilizzo dell’identità altrui: è necessario, piuttosto, che l’usurpatore, servendosi delle generalità di un altro soggetto, persegua l’obiettivo di esercitarne i diritti, mantenendo la finzione identitaria nel tempo per trarne vantaggi concreti e durevoli. In altre parole, si richiede la permanenza nello stato civile altrui.

A tal riguardo, il Tribunale supremo spagnolo ha sancito che «*usurpar el estado civil de una persona es fingirse ella misma para usar de sus derechos, es suplantar su filiación, su paternidad, sus derechos conyugales, es la falsedad aplicada a la persona y con el ánimo de sustituirse por otra real y verdadera. (...) no es bastante, para la existencia del delito, con arrogarse una personalidad ajena, asumiendo el nombre de otro para un acto concreto; es condición precisa que, la suplantación, se lleve a cabo para usar de los derechos y acciones de la persona sustituida*»³²⁴.

Proprio per questo, la dottrina maggioritaria esclude in radice la possibilità che episodi di cyberbullismo possano configurare il reato in

³²⁴ TS, sala 2ª, sentencia de 23 de mayo de 1986.

questione. In particolare, mancherebbe il requisito della completezza dell'usurpazione, poiché le condotte in esame non sono finalizzate a beneficiare della posizione giuridica altrui, bensì a comprometterla attraverso comportamenti lesivi e denigratori³²⁵.

In conclusione, riveste particolare importanza la fattispecie di reato di cui all'art. 172-ter, *código penal*³²⁶, rubricata "acoso persecutorio", introdotta dalla *Ley organica* n. 1/2015.

³²⁵ Cfr. A. M. COLÁS ESCANDÓN, *Consecuencias penales derivadas del acoso escolar; Usurpación de identidad -utilizado fundamentalmente también para los casos de Cyberbullying*, *op. cit.*, 135 ss.; nello stesso senso, M. R. GUILABERT VIDAL, *Responsabilidad penal, El delito de usurpación de identidad (art. 401 del CP). Aplicación en casos de cyberbullying*, *op. cit.*, 88 ss.

³²⁶ Così, art. 172-ter, *código penal*: «1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de esta forma, altere el normal desarrollo de su vida cotidiana:

1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física.

2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.

3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.

4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella. Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.

2. Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, se impondrá una pena de prisión de uno a dos años, o

Come sottolineato dalla procura generale spagnola³²⁷ con tale disposizione il legislatore si propone di sanzionare quelle condotte che, pur lesive, non risultano sussumibili nelle fattispecie di minaccia e di coercizione, in quanto prive dei requisiti tipici da esse richiesti³²⁸.

Si tratta di una fattispecie che, rispetto al reato di coercizione, si differenzia per il fatto che non richiede l'uso di violenza fisica mentre, con il reato di minaccia, differisce in ordine al risultato tipico, che in tal caso è quello di alterare seriamente lo sviluppo della vita quotidiana del soggetto passivo, attraverso la ripetizione della condotta descritta³²⁹.

Dalla lettura della disposizione è possibile ricavare tre elementi costitutivi della fattispecie.

trabajos en beneficio de la comunidad de sesenta a ciento veinte días. En este caso no será necesaria la denuncia a que se refiere el apartado 4 de este artículo.

3. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso.

4. Los hechos descritos en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

5. El que, sin consentimiento de su titular, utilice la imagen de una persona para realizar anuncios o abrir perfiles falsos en redes sociales, páginas de contacto o cualquier medio de difusión pública, ocasionándole a la misma situación de acoso, hostigamiento o humillación, será castigado con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses. Si la víctima del delito es un menor o una persona con discapacidad, se aplicará la mitad superior de la condena».

³²⁷ Si veda Memoria Ministerio Físcal 2014: el nuevo delito de acoso permanente u hostigamiento (art. 172-ter), in www.fiscal.es.

³²⁸ Cfr. M. R. GUILABERT VIDAL, *Responsabilidad penal, El delito de acoso permanente (art. 172-ter del CP)*, in *op. cit.*, 86 ss.

³²⁹ Cfr. E. SOLA RECHE, *Coacciones, Acoso persecutorio (art. 172-ter)*, in C. M. ROMEO CASABONA-E. SOLA RECHE-M. A. BOLDOVA PASAMAR (a cura di), *Derecho penal, parte especial*, 170 ss.

Innanzitutto, è necessario che il bullo ponga in essere uno dei comportamenti che l'art. 172-ter espressamente tipizza come molestie. In particolare, il dettato normativo indica quali condotte necessarie: spiare, seguire o cercare la vicinanza fisica della persona molestata; stabilire, o tentare di stabilire, un contatto con la persona molestata attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione o tramite terzi; usare impropriamente i dati personali della persona molestata per acquistare prodotti o merci, contrattare servizi o far contattare terzi dalla persona molestata; tentare di limitare la libertà o la proprietà della persona molestata, ovvero tentare di limitare la libertà o la proprietà di un'altra persona vicina alla persona molestata.

Del pari, la condotta in questione deve essere caratterizzata da una reiterazione costante nel tempo, tale da incidere significativamente sulle abitudini quotidiane della vittima, determinando una seria compromissione del suo equilibrio psichico³³⁰.

Data la portata generale della norma, ci si chiede se la stessa possa essere applicabile a casi diversi oltre quelli espressamente menzionati dal precetto.

A tal riguardo, la dottrina prevalente ritiene che tale elenco debba ritenersi esaustivo, e ciò per due principali ragioni: da un lato, perché la norma cerca di colmare quelle lacune che inevitabilmente i reati di minaccia e coazione lasciano scoperte; dall'altro, perché, nonostante si cerchi di perimetrare le condotte, queste ultime, proprio in virtù della loro

³³⁰ Cfr. A. M. COLÁS ESCANDÓN, *Consecuencias penales derivadas del acoso escolar; Delito de acoso permanente a otro sujeto: el nuevo art. 172 ter CP, op. cit.*, 214 ss.

formulazione generale, risultano comunque idonee a ricomprendere una vasta gamma di comportamenti³³¹.

In tale ottica, dunque, il cyberbullismo si pone quale estensione delle molestie personali, con la differenza che cambia la forma di commissione attiva, realizzando la condotta tipica mediante l'utilizzo di un mezzo diverso, ossia internet³³².

³³¹ Così, nuevamente, A. M. COLÁS ESCANDÓN, *ibidem*.

³³² Cfr. J. MARTÍNEZ MUÑOZ, *el «nuevo» delito de acoso del artículo 172-ter*, in *diario la ley*, n. 9006/2017, Sección Tribuna, Wolters Kluwer, Madrid, in www.diariolaley.es.

SEZIONE III

LA DIMENSIONE SOPRANAZIONALE

CAPITOLO VII

LA DIMENSIONE SOPRANAZIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TUTELA DELLA *PRIVACY* ED ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Premesse

La presente sezione si propone di analizzare una dimensione sinora solo marginalmente evocata nel corso della trattazione ma che, per completezza metodologica e coerenza sistematica, si rivela imprescindibile al fine di restituire un quadro più completo della tutela della persona di fronte al fenomeno del cyberbullismo.

Se, infatti, nei precedenti capitoli l'indagine si è concentrata prevalentemente sul rapporto che intercorre tra vittima e autore della condotta prevaricatrice, ora l'attenzione deve necessariamente spostarsi su un piano differente: quello che vede come, cioè, protagonisti l'interessato e il titolare del trattamento dei dati personali.

Il mutamento di prospettiva costituisce un passaggio essenziale per comprendere la reale portata della tutela della persona nell'ecosistema digitale. Nella società odierna, infatti, come già accennato nel corso della trattazione³³³, il pregiudizio derivante da un episodio di cyberbullismo non si esaurisce nella condotta individuale dell'agente ma trova spesso la sua più grave manifestazione nella diffusione, e nella permanenza, in rete dei dati personali della vittima, all'interno di spazi virtuali gestiti da soggetti

³³³ Si veda, in particolare, Sez. I, Capp. I e II.

terzi – piattaforme, motori di ricerca, *social network* –, che, pur non essendo autori diretti della lesione, ne determinano la persistenza e l'amplificazione.

Non si può, quindi, prescindere da un'attenta analisi in ordine ai doveri ed alle responsabilità che incombono su tali soggetti in qualità di titolari del trattamento, e sul grado di protezione effettivamente riconosciuto all'interessato.

In questa prospettiva, l'analisi che segue mira a ricostruire l'evoluzione della normativa sovranazionale in materia di protezione dei dati personali, muovendo dalle origini tracciate dalla Dir. 95/46/CE (c.d. Direttiva madre) fino ad approdare al Reg. UE 2016/679 (di seguito GDPR), che ha radicalmente trasformato il sistema perseguendo una finalità di uniformazione piuttosto che di armonizzazione.

Questo itinerario rappresenta una tappa obbligata del percorso di ricerca, poiché consente di collocare la tutela della vittima di cyberbullismo all'interno di un contesto più ampio e sistematicamente coerente: quello della protezione della persona contro gli abusi derivanti dal trattamento dei propri dati nel mondo digitale.

In tal senso, quindi, sarà possibile offrire una visione completa del fenomeno e, soprattutto, comprendere come la progressiva affermazione del diritto alla protezione dei dati personali abbia ridefinito le moderne relazioni sociali³³⁴.

Pertanto, l'indagine che segue rappresenta la fisiologica conclusione di una riflessione che giunge ora a confrontarsi con l'orizzonte sovranazionale, dove la tutela della persona digitale trova la sua espressione più compiuta e condivisa.

³³⁴ Questo, in un certo senso, rievoca il concetto di “*nuovo umanesimo tecnologico*” di cui alla Sez. I, Cap. I, par. 1.

2. L’iniziativa UE: la c.d. Direttiva madre 95/46/CE

Muovendo dal cambio di prospettiva citato pocanzi, l’analisi non può che cominciare dalla Dir. 95/46/CE. Tale fonte, ribattezzata “Direttiva madre”, rappresenta l’inizio di un rapido processo di adattamento della normativa europea alle moderne esigenze di tutela dei dati personali che l’evoluzione tecnologica ha richiesto.

In particolare, tale strumento ha consentito di inquadrare con precisione la dimensione giuridica in cui si collocano, da un lato, l’interessato – anche nella posizione di vittima di condotte lesive *online* – e, dall’altro, il titolare del trattamento (tipicamente, la piattaforma o il *provider* che ospita, indicizza o diffonde i contenuti).

Secondo accorta dottrina, per lungo tempo, la direttiva ha costituito una vera «cassetta degli attrezzi» della protezione dei dati, fissando una grammatica comune, pur con limiti crescenti, di fronte alla pervasività degli ecosistemi digitali e delle grandi piattaforme³³⁵.

Ciò non toglie, però, che, data l’impostazione puramente “statica” che la stessa offriva del trattamento dei dati personali (che dovevano necessariamente passare dal consenso dell’interessato) il tentativo di armonizzazione sia sfociato in un “tributo alla retorica del personalismo”: in altre parole, l’impianto normativo comunitario pretendeva dagli Stati membri un controllo assoluto sull’accesso altrui ai propri dati personali; obiettivo, quest’ultimo, difficilmente realizzabile in tempi recenti³³⁶.

³³⁵ Cfr. F. PIZZETTI, *Il corpus normativo europeo, in Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Vol. I, Giappichelli, Torino, 2016, 74.

³³⁶ Cfr. R. GIOVAGNOLI, *Il diritto alla protezione dei dati personali*, in *Manuale di diritto civile*, Ita Edizioni, Torino, 2023, 54 ss.; nello stesso senso, F. PIZZETTI, *La*

Procedendo con l'analisi normativa, appare di tutta evidenza come il cuore pulsante della previgente normativa fosse rappresentato dai primi tre Capi della direttiva.

Dal Capo I, rubricato "Disposizioni generali", emergono l'oggetto (art. 1) – tutela dei diritti e delle libertà fondamentali con riguardo al trattamento dei dati personali – e le definizioni cardine di dato personale (art. 2, *lett. a*), trattamento (art. 2, *lett. b*), responsabile del trattamento (art. 2, *lett. d*) e interessato – con particolare riferimento al consenso – (art. 2, *lett. h*), oltre al campo di applicazione e al criterio del diritto nazionale applicabile (art. 4).

Da una rapida lettura, risalta in maniera particolare l'ampiezza della nozione di dato personale. Esso, invero, viene definito come «*qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale*».

Si tratta di una definizione particolarmente ampia, che consente di ricomprendere le più svariate tipologie di documenti, immagini, video che, sotto un determinato punto di vista, possano essere ricollegati anche solo in via indiretta e mediata ad un individuo³³⁷.

protezione dei dati personali dalla direttiva al nuovo regolamento: una sfida per le Autorità di controllo e una difesa per la libertà dei moderni, in *Rivista di diritto dei media*, 1/2018, www.medialaw.it, 12.

³³⁷ Cfr. F. PIZZETTI, *Il corpus normative europeo*, *op. cit.*, 76 ss., il quale sottolinea come l'ampiezza della definizione fosse anche finalizzata ad abbattere

Per ciò che interessa, dunque, tale definizione riusciva concretamente ad inglobare tutti quei contenuti integranti condotte di cyberbullismo, purchè rendessero individuabile il soggetto leso. È proprio al ricorrere di tale eventualità che s’instaura il contatto tra vittima (interessato) e gestore del sito (nella maggior parte dei casi i *social network*) anche se generato da un soggetto terzo a tale relazione.

Il Capo II, denominato “Condizioni di liceità”, declina invece i principi di qualità del trattamento³³⁸ e lega il trattamento legittimo a condizioni legislativamente previste, *in primis*, ovviamente, il consenso inequivoco dell’interessato³³⁹.

Da questo punto di vista, quindi, risulta legittimo chiedersi se, ed eventualmente in che misura, i gestori del sito internet possano essere ritenuti responsabili – e, quindi, il trattamento dati considerarsi illecito – per il mantenimento *online* di contenuti denigratori caricati da utenti diversi ai quali gli stessi si riferiscono.

A tal riguardo, il *leading case* nell’ordinamento italiano è rappresentato dal noto caso *Vividown*, nel quale fu caricato su *internet* un video raffigurante un ragazzo affetto da sindrome di *down* oggetto di scherno e denigrazione da parte dei propri compagni durante l’orario scolastico. La *querelle* si basava principalmente sui profili di responsabilità attribuiti agli *host provider* del sito (*Google Video*) i quali,

eventuali barriere fra Stati che, in maniera diversa, avrebbero potuto allargare l’ambito di operatività della definizione.

³³⁸ Si veda, in particolare, l’art. 6 della direttiva, che, nell’elenco previsto al suo interno, delineava le qualità relative ai dati.

³³⁹ Si veda, in particolare, l’art. 7 della Dir. cit.; per una visione completa, Cfr. anche F. PIZZETTI, *Il corpus normative europeo*, op. cit., 80 ss.

nonostante le ripetute segnalazioni e le altrettante richieste di rimozione del contenuto, sono rimasti impassibili³⁴⁰.

Il Tribunale monocratico di Milano investito della vicenda condannò per i reati di diffamazione e trattamento illecito dei dati personali gli amministratori del motore di ricerca³⁴¹. Tale sentenza suscitò particolare clamore, e ciò in quanto cercava di attribuire tale responsabilità sulla base di un obbligo generalizzato a carico dei gestori dei motori di ricerca di informare gli utenti circa il caricamento di contenuti che li riguardassero; obbligo che, tra l'altro, non era previsto né dalla normativa europea del tempo, né da alcun ordinamento europeo³⁴².

Non deve sorprendere, quindi, che nei successivi gradi di giudizio la pronuncia sia stata totalmente riformata³⁴³.

Infine, il Capo III, intitolato “Ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni” rappresentava il cuore rimediale del sistema.

In particolare, l'art. 22 imponeva ai singoli Stati membri un doppio binario di tutela – Autorità garante nazionale (individuata ai sensi dell'art. 28 della direttiva) e Giudice ordinario – assicurando che chiunque potesse

³⁴⁰ Cfr. M. SUERZ, *Internet tra diritti e giurisprudenza*, in *Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica*, Annali V, n. 1/2013, 119 ss.

³⁴¹ Trib. Milano, sentenza del 12 aprile, n. 1972/2010.

³⁴² Cfr. F. DI RESTA, *I nuovi percorsi di tutela del minore nella legge sul cyberbullismo*, in AA.VV., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio*, G. CASSANO (a cura di), Wolters Kluwer, Milano, 2017, 179 ss.

³⁴³ Tale esperienza ha comunque portato ad un risultato pratico positivo: la stipulazione di un protocollo d'intesa tra l'associazione *Vividown* e *Google* ove si garantiva una corsia privilegiata di segnalazione (e di eventuale rimozione dei contenuti lesivi) all'associazione.

disporre di un ricorso giurisdizionale effettivo, che garantisca, oltre alla rimozione, anche un equo risarcimento del danno³⁴⁴.

La particolarità di tale sistema era la previsione di un meccanismo di esonero della responsabilità del responsabile del trattamento qualora provasse che «*l'evento dannoso non gli [era] imputabile*»³⁴⁵.

Infine, l'art. 24 demandava agli Stati l'adozione di sanzioni «*appropriate*», senza però tipizzare criteri comuni su natura e misura e, quindi, esplicitando che, anche con riferimento ai fenomeni di cyberbullismo, fosse obbligo dello Stato prevedere strumenti idonei a colpire il titolare della piattaforma (oltre alla distinta responsabilità civile o penale dell'autore materiale delle condotte)³⁴⁶.

Da tale rapida rassegna emergono almeno due carenze strutturali.

Anzitutto, l'assenza di un qualsiasi riferimento espresso al minore, la cui lacuna, però, non deve sorprendere, perché la Comunità europea non disponeva di competenze specifiche in materia di *status* personale dei minori. In tal senso, un intervento puntuale avrebbe rischiato di interferire con ambiti tradizionalmente soggetti alla competenza statale e, in particolare, con il diritto di famiglia. Logico corollario, dunque, è stato l'integrale rinvio agli ordinamenti nazionali circa le regole sul consenso, capacità ed esercizio dei diritti dell'interessato minorenne, con esiti

³⁴⁴ Si vedano gli artt. 22 e 23 della Direttiva.

³⁴⁵ Ulteriore dimostrazione di come la sentenza del Trib. di Milano cit. si ponesse anche in senso contrario rispetto al dato normativo comunitario.

³⁴⁶ Cfr. F. PIZZETTI, *Il corpus normativo europeo*, op. cit., 104 ss.

disomogenei e incerti proprio laddove l'esperienza digitale esponeva i minori a rischi accentuati³⁴⁷.

In secondo luogo, la natura stessa della direttiva – strumento di armonizzazione – ha impedito una disciplina realmente uniforme. La frammentazione delle soluzioni nazionali (in particolare su minori, basi giuridiche e cautele operative), acuitasi sempre di più col trascorrere del tempo, ha generato grosse problematiche per i servizi transfrontalieri: assenza di *standard* condivisi per l'accertamento dell'età, frizione tra condizioni contrattuali delle piattaforme e regole interne, difficoltà nell'individuare la legge applicabile. Ne è così derivato il vero nodo gordiano: ogni singola piattaforma era costretta ad adeguare i propri standard operativi a ciascuna disciplina nazionale, moltiplicando oneri, rischi di non conformità e incertezze applicative³⁴⁸.

È proprio sulla base di queste considerazioni, e soprattutto in ragione dell'esponentiale evoluzione di *Internet*, che si spiega il successivo passaggio dal modello di armonizzazione alla più incisiva uniformazione realizzata dal GDPR.

³⁴⁷ Cfr. M. OROFINO, *Minori e diritto alla protezione dei dati personali*, in AA.VV., a cura di M. OROFINO-F.G. PIZZETTI, *Privacy, minori e cyberbullismo*, 2018, Giappichelli, Torino, 9 ss.

³⁴⁸ Cfr. R. GIOVAGNOLI, *Il diritto alla protezione dei dati personali*, *op. cit.*, 53 ss.; nello stesso senso, R. IONTA, *Le comunicazioni elettroniche e il diritto alla riservatezza*, in www.ambientediritto.it.

3. La struttura organica predisposta dalle fonti europee, con particolare riferimento al *Working Party ex art. 29 (WP29)*

Al fianco dei principi sostanziali, la normativa prevedeva, sin dall'origine, una struttura organizzativa multilivello destinata a garantirne l'attuazione uniforme e, soprattutto, a seguirne l'evoluzione in relazione al progressivo sviluppo degli strumenti tecnologici.

In questo senso, la Direttiva cit., infatti, affiancava all'apparato normativo un sistema di autorità di controllo articolato su tre piani: le Autorità nazionali istituite dagli Stati membri (art. 28), il Garante europeo della protezione dei dati – successivamente introdotto dal Reg. CE n. 45/2001 per i trattamenti effettuati dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione – e, soprattutto, il Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, previsto dall'art. 29 (c.d. Working Party 29).

Appare evidente sin da subito la volontà di creare un impianto attraverso il quale la tutela dei dati personali fosse affidata a soggetti indipendenti, radicati negli ordinamenti nazionali ma, al tempo stesso, inseriti in una rete di cooperazione sovranazionale³⁴⁹.

In tale prospettiva, le Autorità nazionali di controllo costituivano il primo anello di tale sistema. Così, la direttiva imponeva agli Stati di istituirle e, soprattutto, di garantirne la piena indipendenza, perché esse non vigilino soltanto sui privati, ma anche sulla stessa pubblica amministrazione e, in definitiva, sul modo in cui lo Stato recepisce e applica la normativa europea³⁵⁰.

³⁴⁹ Cfr. F. PIZZETTI, *Il corpus normativo europeo, op. cit.*, 112 ss.

³⁵⁰ Secondo la dottrina più recente, si tratta di Autorità indipendenti, com'è ovvio che sia, dall'Esecutivo, ma non propriamente terze ed imparziali nella loro veste

Secondo il dato normativo, tali autorità godevano di poteri investigativi (accesso ai dati, richiesta di informazioni), di intervento anche inibitorio (ordine di cancellazione, blocco o divieto del trattamento) nonché della possibilità di adire l'autorità giudiziaria.

Accanto ad esse, il Garante europeo della protezione dei dati svolgeva funzioni di supervisione e consultazione limitatamente alle istituzioni e agli organi dell'Unione, cooperando però stabilmente con il gruppo delle autorità nazionali³⁵¹.

Questo, dunque, confermava che il fondamento di queste autorità è primariamente di diritto europeo e che esse operavano, anche quando applicavano il diritto interno, nell'interesse del sistema dell'Unione.

A parere dello scrivente, la ragione di questa architettura è chiara: la direttiva, essendo uno strumento di armonizzazione e non di uniformazione, correva il rischio di essere applicata in modo diseguale nei diversi ordinamenti.

In tale ottica, per evitare che la tutela della persona variasse da Stato a Stato – e che, ad esempio, una piattaforma stabilita in un Paese con regole meno stringenti potesse beneficiare di un'applicazione più blanda della normativa europea – il legislatore comunitario ha previsto anche un

di autorità sanzionatoria, considerata la possibilità di ricorrere al giudice ordinario avverso le sanzioni erogate. In questo senso, R. GIOVAGNOLI, *Le autorità indipendenti*, in *Compendio di diritto amministrativo*, Ita Edizioni, Torino, 2023, 253 ss.; per un'analisi completa in tema di *full jurisdiction*, si veda Corte Edu, sentt. *Menarini c. Italia* (27 settembre 2011) e *Grande Stevens e altri c. Italia* (4 marzo 2014).

³⁵¹ Cfr. F. PIZZETTI, *il corpus normativo europeo*, *op. cit.*, 115 ss.; per un'analisi approfondita H. HIJMANS, *The European Data Protection Supervisor: The institutions of the EC Controlled by an Independent Authority*, in *Common Market Law Review*, vol. 43/2006, Wolters Kluwer Netherlands, Overijssel, 1313 ss.; *Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)*, in www.eur-lex.europa.eu.

luogo stabile di raccordo e di interpretazione comune, cioè il Gruppo *ex art. 29*. È attraverso questo organismo, infatti, che, quantomeno ai tempi della Direttiva, la normativa, pur lasciata alla trasposizione nazionale, veniva “ricondata a sistema” e orientata verso soluzioni omogenee.

Il Working Party 29 rappresentava, dunque, il livello certamente più importante per una corretta interpretazione della Direttiva. Esso era un organo consultivo e indipendente, composto da un rappresentante di ciascuna Autorità nazionale, dal rappresentante dell’ autorità europea per le istituzioni comunitarie e da un rappresentante della Commissione. La sua peculiarità, quindi, risiedeva nel riunire in un’ unica sede tutti i soggetti che, nei rispettivi ordinamenti, erano titolari del potere di sorvegliare la protezione dei dati personali.

Del pari, il suo ruolo non poteva essere considerato, per così dire, meramente notarile.

L’ art. 30, infatti, gli attribuiva una serie di funzioni che lo trasformavano, di fatto, nel *primum movens* dell’ attuazione europea della direttiva.

In primo luogo, il Gruppo era chiamato a «*esaminare ogni questione attinente all’ applicazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva, per contribuire alla loro applicazione omogenea*» (art. 30, par. 1, *lett. a*). Si tratta di una funzione di grande rilievo perché consentiva di reagire tempestivamente all’ emersione di nuovi fenomeni – tra i quali, ovviamente, anche la permanenza in rete di contenuti lesivi riconducibili a condotte di cyberbullismo – e di indicare agli Stati membri e agli operatori nazionali quale doveva essere la lettura più conforme al diritto dell’ Unione.

In secondo luogo, il Gruppo formulava pareri alla Commissione sul livello di tutela esistente nella Comunità e nei Paesi terzi, svolgendo così

un ruolo sia di filtro rispetto ai trasferimenti internazionali sia d'impulso rispetto a eventuali modifiche legislative (art. 30, par. 1, *lett. b*).

Ancora, il Gruppo svolge un ruolo consultivo verso la Commissione riguardo ogni progetto di modifica o integrazione della normativa europea in materia di dati personali, e può anche intervenire autonomamente con raccomandazioni e documenti di lavoro su questioni emergenti (art. 30, par. 1, *lett. c*)³⁵².

Le ampie potenzialità offerte al WP29 hanno consentito al gruppo di adattare un testo nato in un'epoca in cui ancora lo sviluppo dei *social media* era ancora agli albori alle esigenze dell'economia digitale contemporanea, fornendo indicazioni operative su profilazione, motori di ricerca, *social network*, conservazione dei dati e, più in generale, su tutte le forme di trattamento che incidevano in modo particolarmente intenso sulla dignità della persona.

Non vi è dubbio, quindi, che tale funzione di armonizzazione interpretativa ha inciso anche sui rapporti tra interessato e titolare del trattamento nei casi in cui il trattamento sia realizzato da piattaforme che ospitano, o diffondono, contenuti potenzialmente lesivi.

Il Gruppo, dunque, ha reso effettivo sul piano europeo quel modello di tutela che, con specifico riferimento al cyberbullismo, consente di spostare il baricentro non solo sull'autore della condotta, ma su chi sul dato opera il trattamento, lasciandolo accessibile e diffuso.

³⁵² Per un'analisi specifica, si veda F. PIZZETTI, *Il corpus normativo europeo*, *op. cit.*, 123 ss.; S. GUTWIRTH, Y. POULLET, *The contribution of the article 29 working party to the construction of a harmonised european data protection system*, in *Défis du droit à la protection à la vie privée*, *Cahiers du CRID*, n. 31/2008, Académie Bruylant, Bruxelles, 569 ss.

In questo senso, riprendendo le problematiche afferenti alla direttiva poc'anzi citate³⁵³, il WP29 ha cercato di colmare l'assenza di riferimenti espressi al minore.

Come è stato chiarito, tale assenza era, in quel contesto, “ovvia”, perché un intervento europeo troppo puntuale sui minori avrebbe potuto integrare un'indebita ingerenza in materie di competenza statale (*status*, famiglia, capacità). Tuttavia, proprio questa impostazione ha prodotto nel tempo una situazione frammentata e, con lo sviluppo del *web* e la nascita di servizi rivolti direttamente ai minori, oggettivamente insostenibile: regole diverse su consenso, età, esercizio dei diritti, informativa, con conseguente difficoltà per i fornitori di servizi *online* di adeguare la propria offerta alle singole legislazioni nazionali³⁵⁴.

In questo quadro, quindi, il WP29 è intervenuto più volte con pareri settoriali proprio per orientare le autorità nazionali verso un approccio omogeneo.

Nello specifico, rilevano: l'*opinion* n. 3/2003 sul codice di condotta FEDMA (*Federation of European Direct Marketing*) sull'utilizzo dei dati personali nel *marketing* diretto (dove si afferma che, in presenza di destinatari “bambini”, il titolare deve assicurare un'informativa chiara e, quando richiesto, il consenso informato del genitore)³⁵⁵; l'*opinion* n. 5/2005 sulla geolocalizzazione a fini di servizi a valore aggiunto (in cui viene tematizzato il bilanciamento tra controllo genitoriale e diritto del

³⁵³ Cfr. *supra*, Sez. IV, Cap. VII, par. 2.

³⁵⁴ Cfr. M. OROFINO, *Minori e diritto alla protezione dei dati personali*, *op.cit.*, 11 ss.

³⁵⁵ GRUPPO ARTICOLO 29, *Parere 3/2003 sul codice di condotta europeo della FEDMA per l'utilizzazione dei dati personali nel marketing diretto*: par. 2.3.

minore alla *privacy*)³⁵⁶; e infine con la più completa *opinion* 2/2009 sulla protezione dei dati personali dei minori, che per la prima volta elabora un quadro di principi generali (*best interest* del bambino, rafforzamento dell'informativa, adattamento al grado di maturità, partecipazione progressiva del minore, cautele rafforzate sulla *data security*) destinato a valere trasversalmente nei diversi settori di trattamento³⁵⁷.

Sicuramente, è quest'ultima *opinion* che, più delle altre, è divenuta un punto di riferimento, e ciò in quanto, riprendendo gli standard internazionali di tutela del fanciullo (art. 3 e 16 Convenzione dei diritti del fanciullo di New York), in un certo senso, li ha trasposti nel diritto europeo dei dati, affermando che i diritti di protezione dei dati appartengono al minore e non ai soli rappresentanti e, del pari, che l'interesse superiore del minore può anche prevalere sulle scelte dei genitori³⁵⁸.

A parere dello scrivente, questa stagione di *opinions* del WP29 dimostra il reale limite della direttiva: nel senso che, finché manca una disciplina espressa sui minori, l'armonizzazione può essere solo persuasiva e non realmente vincolante. Inoltre, da sola, la stessa non avrebbe mai potuto risolvere il problema – emerso con l'evoluzione esponenziale del *web* – dell'adeguamento delle piattaforme a normative nazionali tra loro difformi.

E invero, è anche (e soprattutto) per questa impossibilità di saldare prassi, tecnologie e tutela rafforzata dei soggetti vulnerabili solo tramite

³⁵⁶ GRUPPO ARTICOLO 29, *Parere 5/2005 sulla geolocalizzazione a fini di servizi a valore aggiunto*: par. 2.1.

³⁵⁷ GRUPPO ARTICOLO 29, *sulla protezione dei dati personali dei minori (Linee-guida generali e casi specifici riferiti al contesto scolastico)*.

³⁵⁸ Cfr. M. OROFINO, *Minori e diritto alla protezione dei dati personali*, *op.cit.*, 11 ss.

pareri del WP29 che l'ordinamento europeo è approdato al GDPR, quale strumento di uniformazione capace, in questo senso, di dire espressamente chi è il minore, chi può prestare il consenso e quali obblighi gravano sul titolare quando tratta i dati *de quibus*.

4. Il General Data Protection Regulation (GDPR) e i profili di responsabilità dei titolari del trattamento

Quanto detto in precedenza sottolinea la necessità di emanare con netta fermezza il Regolamento UE 2016/679. In questo senso, infatti, la Direttiva 95/46/CE, pur avendo rappresentato un punto di riferimento nell'architettura normativa sovranazionale, non era più in grado di garantire né un livello omogeneo di tutela, né una disciplina adeguata alla circolazione massiva dei dati personali nell'economia digitale.

Ciò, invero, è anche riconosciuto dallo stesso legislatore europeo al *considerando 9*, il quale afferma che la direttiva «*non ha impedito la frammentazione*», comportando inevitabilmente «*diversi livelli di protezione*» tali da ostacolare anche la libera circolazione dei dati nel mercato europeo³⁵⁹.

³⁵⁹ Per completezza, si riporta il testo dell'intero considerando 9: «*Sebbene i suoi obiettivi e principi rimangano tuttora validi, la direttiva 95/46/CE non ha impedito la frammentazione dell'applicazione della protezione dei dati personali nel territorio dell'Unione, né ha eliminato l'incertezza giuridica o la percezione, largamente diffusa nel pubblico, che in particolare le operazioni online comportino rischi per la protezione delle persone fisiche.*

La compresenza di diversi livelli di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, con

Del pari, si manifestava l'impossibilità di continuare a colmare le diverse lacune attraverso i soli pareri del WP29. In particolare, almeno per i minori, era necessario delineare espressamente il loro perimetro di tutela, specialmente per ciò che riguarda il consenso.

In un'ottica generale, è possibile affermare che tali lacune sono state in linea di massima colmate.

Dal suo impianto, infatti, è agevole intuire come il GDPR si ponga non solo come il necessario "successore" della direttiva, ma come passaggio innovativo da un modello incentrato sulla "tutela del diritto fondamentale del singolo" a un che riconosce nella protezione dei dati anche un interesse diffuso³⁶⁰.

Quanto detto, invero, viene confermato anche – e soprattutto – dagli artt. 24, 33 e 34 GDPR, a mente dei quali il titolare deve essere "in grado di dimostrare" la conformità del trattamento dati alla normativa in questione e deve notificare il *data breach* all'Autorità entro settantadue ore (e solo eventualmente all'interessato); segno che la protezione dei dati

riguardo al trattamento di tali dati negli Stati membri può ostacolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione.

Tali differenze possono pertanto costituire un freno all'esercizio delle attività economiche su scala dell'Unione, falsare la concorrenza e impedire alle autorità nazionali di adempiere agli obblighi loro derivanti dal diritto dell'Unione.

Tale divario creatosi nei livelli di protezione è dovuto alle divergenze nell'attuare e applicare la direttiva 95/46/CE».

³⁶⁰ Cfr. F. PIZZETTI, *La differenza "sistemica" tra Direttiva e Regolamento: dalla tutela del diritto fondamentale della persona alla tutela dei dati personali come interesse pubblico europeo*, in *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali: il Regolamento europeo 2016/679*, vol. II, Giappichelli, Torino, 2016, 5 ss.; nello stesso senso, R. GIOVAGNOLI, *Il diritto alla protezione dei dati personali*, op. cit., 56 ss.

non è più solo intima relazione tra interessato e titolare ma attiene ad un piano circolatorio più ampio.

Con riferimento ai profili di responsabilità, invece, il GDPR, globalmente, costruisce un sistema rimediale sicuramente più pervasivo rispetto a quello previsto dalla direttiva.

In primis, muovendo dalla lettera degli artt. 5 e 6, esso ribadisce i principi sui quali si fonda la liceità complessiva del trattamento operato dal titolare: ossia limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione, oltre che una manifestazione del consenso libera e non condizionata³⁶¹.

D'altro canto, parzialmente diversa è la disciplina rimediale. In particolare, il Capo VIII (artt. 77 ss.), riconferma il doppio binario di tutela: riconoscendo, da un lato, la possibilità di ricorrere all'Autorità indipendente nazionale e, dall'altro, di adire a fini risarcitori l'autorità giudiziaria.

Tuttavia, con riguardo a questo secondo ambito di tutela, l'art. 82 è chiaro nell'affermare che *«chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»*, e, se coinvolti più soggetti nello stesso trattamento, questi rispondono in *«solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato»*.

³⁶¹ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Principi fondamentali del trattamento*, in www.garanteprivacy.it; Cfr. anche F. BRAVO, *Le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali*, in AA.VV., *La protezione dei dati in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2010, n. 101*, G. FINOCCHIARO (a cura di), Zanichelli, Bologna, 2019, 110 ss.

Come ha sottolineato attenta dottrina, però, il vero elemento di novità rispetto alla direttiva è rappresentato dalla prova liberatoria che, a differenza del precedente impianto normativo, è ammessa in termini più ristretti. Così, il titolare deve dimostrare che l'evento non è a lui imputabile; il che, al fine di coordinare la normativa con i nostri modelli di responsabilità, sembrerebbe essere compatibile con la forma di tutela apprestata in caso di responsabilità da attività pericolosa *ex art. 2050 c.c.*, e quindi dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno³⁶².

Il regolamento, inoltre, colma la lacuna già in precedenza evidenziata dalla dottrina in ordine alla presenza di una tutela esplicita nei confronti del minore³⁶³.

La questione, infatti, prima rimessa agli Stati membri e solo integrata dal sistema di *opinion* del WP29, viene ora consacrata nel regolamento. In questo senso, emblematici sono i *considerando* 38 e 58, che, riconoscendo la particolare vulnerabilità dei minori, prevedono che la loro tutela sia effettiva poiché «*meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali*», e che, a tal fine, sia necessario che, con riferimento al trattamento che li riguarda, «*qualsiasi*

³⁶² In particolare, si veda R. GIOVAGNOLI, *Il diritto alla protezione dei dati personali*, *op. cit.*, 64, che, sposando tale tesi, rigetta l'impostazione basata su un modello simile a quello del 2046 c.c. (che esclude la responsabilità in assenza di imputabilità o del nesso causale); per un raffronto con la Direttiva 95/46, si veda in questo capitolo, par. 2.

³⁶³ Cfr., in questo capitolo, par. 3.

informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente»³⁶⁴.

Ovviamente, l'impianto normativo non si limita ad enunciazioni di principio, ma predispone anche strumenti precettivi e necessari per la loro tutela. Emblematico, in tal senso, è l'art. 8 del regolamento, che disciplina in modo espresso il consenso del minore.

Tale norma, rubricata "condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione", prevede quale regola generale per la liceità del trattamento dei dati dei minorenni il compimento dei sedici anni, rimettendo agli Stati la possibilità di abbassare tale soglia fino ai tredici anni. Al di sotto del limite eventualmente stabilito dagli Stati è sempre necessaria l'autorizzazione genitoriale³⁶⁵.

La vera novità, però, è rappresentata dalla lettera del co. 3 dell'articolo citato il quale, con una formula che, a parere dello scrivente, conferma lo spirito rimediale dell'art. 82, sancisce che: *«il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili»³⁶⁶.*

³⁶⁴ Per un approfondimento, si veda M. OROFINO, *Minori e diritto alla protezione dei dati personali*, in *op. cit.*, 22 ss.

³⁶⁵ Così, nuovamente, M. OROFINO, *ibidem*; si veda anche G. CAPILLI, *Minori in rete tra consenso e verifica dell'età. Analisi comparate e proposte di adeguamento al GDPR*, in www.medialaw.eu, 2024.

³⁶⁶ Per un approfondimento sul tema, si veda A. CICCIA MESSINA, *Servizi della società dell'informazione: protezione dei dati dei minori e accountability dei genitori*, in *Cyberspazio e diritto*, Stem Mucchi editore, Modena, 2023, 275 ss.

In effetti, nella misura in cui si ritenga che la prova liberatoria per il titolare possa essere fornita solo dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, la totalità delle misure adottate non può che dipendere dalla conoscenza tecnologica contemporanea. L'art. 8, co. 3, dunque, riafferma, “guardando” al caso concreto del consenso genitoriale, la regola generale di cui sopra.

A completamento della specifica attenzione dedicata al minore e, in particolare, al suo consenso, accorta dottrina ha sottolineato come, nella corretta attuazione del *risk-based approach* adottato dal GDPR (artt. 24 e 32), abbiano svolto un ruolo fondamentale le *Guidelines on consent* elaborate dal WP29 nel 2017: le quali individuano di volta in volta l'approccio più o meno proporzionato del trattamento dati a seconda del dell'alto o basso rischio del servizio offerto, specialmente con riguardo ai minori³⁶⁷.

In particolare, il WP 29, nel caso in cui il minore dichiari di avere un'età inferiore ai sedici anni, nella logica di modulazione delle garanzie in base ai rischi, distingue tra rischio minimo e rischio massimo. Nel primo caso, sarà sufficiente che il titolare accerti il consenso genitoriale anche solo attraverso una conferma via *e-mail*; nel secondo caso, invece, il titolare deve raccogliere tutte le prove possibili riguardo alla certezza del consenso prestato dai genitori (facendo, dunque, riemergere la regola di cui all'art. 8, GDPR)³⁶⁸.

Come sottolineato dalla maggioranza della dottrina, l'elemento che certamente più sorprende del regolamento è rappresentato dalla possibilità

³⁶⁷ Cfr. M. OROFINO, *Minori e diritto alla protezione dei dati personali*, in *op. cit.*, 22 ss.

³⁶⁸ ARTICLE 29 WORKING PARTY, *Guidelines on consent under regulation 2016/679*, par. 7.1.4.

riconosciuta al diritto nazionale di provvedere autonomamente a colmare alcuni spazi lasciati liberi dal regolamento³⁶⁹.

In quest'ottica, colpisce il riferimento che l'art. 50, co. 1, *lett. f*, fa, con riferimento ai compiti assegnati alle Autorità indipendenti nazionali, alla competenza a queste ultime assegnata circa i reclami proposti dagli interessati. E invero, considerato che la concreta attuazione di tale disposizione non può che essere rimessa alla legislazione nazionale³⁷⁰, appare calzante la scelta del legislatore operata con l'art. 2, l. 71 cit., di individuare nel Garante Privacy l'autorità competente a conoscere dei casi di cyberbullismo³⁷¹.

5. Il diritto all'oblio tra principi sovranazionali e giurisprudenza

L'analisi fino ad ora svolta non può che concludersi dedicando specifica attenzione al diritto all'oblio: ossia quel diritto che, in una società sempre più occhiuta, riesce meglio a garantire una tutela effettiva sia alle vittime che ai carnefici del *web*.

Data la mancata positivizzazione, i profili del GDPR che, in un certo senso, riescono meglio a delineare il diritto all'oblio sono rappresentati dal diritto alla cancellazione (art. 17), dai principi di minimizzazione, esattezza e aggiornamento, limitazione della

³⁶⁹ Cfr. R. GIOVAGNOLI, *Il diritto alla protezione dei dati personali*, op. cit., 55.

³⁷⁰ Attuazione concretizzata con l'impianto previsto dagli articoli 141 ss. del cod. privacy.

³⁷¹ Cfr. *supra* Sez. I, Cap. 3, par. 2.

conservazione (art. 5), di trasparenza (artt. 12), oltre che dai principi di *privacy by design e by default* (art. 25) e *accountability* (art. 24).

Tali coordinate, invero, lette all'interno dell'ecosistema regolamentare, forniscono una trama completa del diritto in questione, non limitandosi ad affermare in chiave, per così dire, ablativa la rimozione del dato, ma tendendo a governare l'intero ciclo di vita di quest'ultimo³⁷².

L'art. 17 è sicuramente la norma che in qualche modo più si avvicina, senza sovrapporsi, a uno degli effetti perseguiti mediante l'affermazione del diritto all'oblio, che com'è noto, viene identificato come il diritto ad esse dimenticati o, meglio, come il diritto a non essere più esposti ad una narrazione riguardante la propria persona non più attuale³⁷³.

Tuttavia, però, questi ultimi non coincidono perfettamente, e ciò in quanto il perimetro dell'oblio è certamente più ampio ed esposto ad un delicato bilanciamento con altri diritti fondamentali che, in sede giurisprudenziale, potrebbero prevalere, facendo salvo il dato del quale s'invoca la rimozione.

In altre parole, il diritto all'oblio vive oltre l'art. 17: il regolamento europeo rafforza la tutela del dato e il suo ciclo di vita, ma l'equilibrio tra rievocazione storica di un fatto concernente una data persona e la sua identità personale rimane affidato al bilanciamento giurisprudenziale, che

³⁷² Cfr. M. IASELLI, *I fondamenti e l'evoluzione del diritto all'oblio*, in AA.VV., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio*, G. CASSANO (a cura di), Wolters Kluwer, Milano, 2017, 326 ss.

³⁷³ Cfr. R. GIOVAGNOLI, *I diritti della personalità: oblio, riservatezza, identità personale, reputazione*, op. cit., 32 ss.; nello stesso senso, si veda M. R. MORELLI, *Oblio (diritto all')*, in *Enc. dir.*, agg. VI, Giuffrè, Milano, 2002, 848 ss.

non necessariamente deve sfociare nella rimozione (si pensi, ad esempio, alla deindicizzazione)³⁷⁴.

A livello sovranazionale, la prima affermazione “forte” dell’oblio digitale è rappresentata dal noto caso *Google Spain*³⁷⁵. In tale occasione la Corte ha qualificato il motore di ricerca come titolare del trattamento per ciò che riguarda l’indicizzazione dei dati, riconoscendo all’interessato il diritto al c.d. *delisting* di un *link* che, tramite gli archivi digitali di un quotidiano, consentiva di risalire al fatto che, ad oggi, non rappresentava più correttamente la persona dell’interessato. Si determinava così un trattamento sproporzionato rispetto a quello originariamente prestabilito³⁷⁶.

Chiariti i contorni della normativa e della giurisprudenza sovranazionale, è ora necessario vedere come a livello nazionale il diritto in questione si sia affermato.

Da questo punto di vista, il merito principale del Supremo organo nomofilattico risiede nell’attenzione prestata, sin dalle prime pronunce, al delicato bilanciamento che il diritto all’oblio evoca nei riguardi della libera manifestazione del pensiero.

³⁷⁴ Cfr. G. GAROFALO, *Identità digitale e diritto all’oblio: questioni aperte all’indomani dell’approvazione del GDPR*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, Vol. II, fasc. 3/2021, Giuffrè, Milano, 1505 ss.; sul punto, si veda anche R. PARDOLESI, S. BONAVITA, *GDPR e diritto alla cancellazione (oblio)*, in *Danno e responsabilità*, n. 3, Wolters Kluwer, Milano, maggio 2018, 269 ss.

³⁷⁵ CGUE, causa C-131/12, 13 maggio 2014.

³⁷⁶ Cfr. R. GIOVAGNOLI, *I diritti della personalità: oblio, riservatezza, identità personale, reputazione*, op. cit., 32 ss.; per un approfondimento dedicato, si veda G. RESTA, Z. ZENOVICH, *Il diritto all’oblio su internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma Tre-press, Roma, 2015.

Nella prima lettura che è stata fornita, il fulcro principale del diritto è stato individuato nel fattore temporale e nella perdita di attualità della notizia, pur legittima all'origine. In questo senso, la Cassazione ha affermato che il nucleo fondamentale del diritto all'oblio risiede nel «giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata»³⁷⁷.

Se ne deduce, quindi, che il bilanciamento prima evocato avrà ad oggetto il fattore tempo ma con uno sguardo rivolto all'interesse pubblico della notizia.

Come già evocato nel corso dell'indagine, la divulgazione legittima di una notizia deve rispettare i principi di verità, continenza e interesse pubblico alla conoscenza del fatto. Il diritto all'oblio, però, nella misura in cui la legittimità non è mai stata messa in discussione, non può spingersi fino al punto di prevederne la rimozione ma può, sulla base del contemperamento citato, prevederne l'aggiornamento, ovvero rendere difficile il reperimento della notizia stessa (“*right not to be found easily*” o deindicizzazione)³⁷⁸.

Soprattutto nella dimensione digitale, partendo dalla storica sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo la quale «*in tema di rapporti tra diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito (...) ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla*

³⁷⁷ Cass., sent. 9 aprile 1998, n. 3679.

³⁷⁸ Cfr. R. GIOVAGNOLI, *I diritti della personalità: oblio, riservatezza, identità personale, reputazione, op. cit.*, 32 ss.

menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti»³⁷⁹, ci si è chiesti, in concreto, come lo strumento di tutela debba operare.

Sul punto, si registrano diversi orientamenti i quali, volendo schematizzare, possono essere ricondotti a due filoni principali.

Secondo un primo indirizzo, sostenuto dalla Sez. I della Cassazione, la deindicizzazione riuscirebbe al meglio in tale impresa. Esso, infatti, consentirebbe che il nome dell'interessato non venga automaticamente associato dal motore di ricerca alle notizie di cui *internet* continua a mantenere memoria, garantendo quindi, da un lato, la libera manifestazione del pensiero *illo tempore* legittimamente esercitata e, dall'altro, la riservatezza dell'interessato³⁸⁰.

Secondo un altro ordine di vedute, invece, il diritto alla deindicizzazione dovrebbe essere accompagnato da una nota integrativa a margine dell'articolo relativa ai fatti succedutisi dopo la pubblicazione della notizia (ad esempio, l'esito assolutorio del processo). In questo modo sicuramente viene fatta salva la legittimità della notizia, ma viene fatto prevalere il diritto alla riservatezza del soggetto, oltre che il diritto ad essere correttamente informati della comunità³⁸¹.

Il quadro fin qui delineato non può che intersecarsi con gli episodi di cyberbullismo.

In tal senso, l'esercizio del diritto all'oblio risulterebbe utile sia per le vittime, che potrebbero attivare il rimedio della deindicizzazione o

³⁷⁹ Cass. SS.UU., sent. 22 luglio 2019, n. 19681.

³⁸⁰ Cass., Sez. I, sent. 8 febbraio 2022, n. 3952.

³⁸¹ Cass., Sez. I, ord. 31 gennaio 2023, n. 2893; per un quadro generale, si veda R. RUSSO, *Diritto alla riservatezza e all'oblio: la giurisprudenza della Corte di Cassazione, coerenza e limiti*, in www.questionegiustizia.it (20 giugno 2024).

contestualizzazione contro la persistenza di contenuti lesivi, sia per gli autori delle condotte, i quali – ferma la piena legittimità di una prima divulgazione vera, contenente e sorretta da interesse pubblico – possono, trascorso un lasso di tempo sufficiente, rivendicare l’oblio quando la rievocazione non rappresenti più la loro identità attuale, secondo quella logica di identità dinamica che l’ordinamento protegge e che il GDPR, con i suoi principi e strumenti, contribuisce a rendere effettiva nel contesto digitale³⁸².

³⁸² Cfr. M. IASELLI, *I fondamenti e l’evoluzione del diritto all’oblio*, op. cit., 326 ss.

CONCLUSIONI

Il percorso ricostruttivo svolto ha confermato la natura, per così dire, trasversale del cyberbullismo: un fenomeno che investe simultaneamente profili costituzionali (dignità, libertà e pluralismo informativo), civili (responsabilità e risarcimento), penali (illeciti contro l'onore, l'incolumità e la libertà morale), amministrativi (poteri correttivi e inibitori), oltre la protezione dei dati (regole di trattamento, sicurezza, conservazione, deindicizzazione).

Di qui l'esigenza, che ha guidato l'intero elaborato, di una lettura multidisciplinare, nel tentativo di far dialogare principi, regole tecniche e rimedi, con particolare attenzione alle situazioni di vulnerabilità, *in primis* quelle dei minori.

Dentro questo quadro, la legge n. 71/2017 più volte citata si è rivelata coerente con la finalità che si era proposta. Quest'ultima, invero, rappresenta uno strumento spiccatamente preventivo, pensato per agire prima che l'offesa si consolidi e si propaghi.

La sua architettura, soprattutto attraverso i canali rapidi di segnalazione e rimozione dei contenuti, mostra che la tutela non coincide soltanto con la sanzione ma, diversamente, con la capacità di intercettare il rischio e tentare di spezzare la catena di danno.

Proprio dalla natura dell'apparato normativo, allora, discende la necessità di predisporre efficienti misure di sensibilizzazione che funzionino davvero.

L'impegno, infatti, oltre alle misure già individuate "sulla carta" (si pensi al tavolo tecnico previsto dall'art. 3 della l. 71 cit., ovvero alle iniziative intraprese dal Garante), dovrebbe indirizzarsi verso una sensibilizzazione che abbia a cuore le fasce d'età più giovani, perseguendo

la finalità già enunciata dal legislatore, ossia la formazione di una cittadinanza digitale stabile, proattiva e non episodica³⁸³.

Ciò, però, non è credibile senza un investimento effettivo in istruzione e formazione: in mancanza di risorse, infatti, il rischio è che la sensibilizzazione resti programmatica e non si traduca in prassi diffuse, soprattutto nei contesti più fragili. E, in tal senso, l'ultima legge di bilancio predisposta dal Governo, quantomeno con riferimento alle spese per l'istruzione, non sembra andare nella direzione corretta³⁸⁴.

Su questa stessa linea teorica si comprende anche la scelta del legislatore di non tipizzare un'autonoma figura di reato. L'opzione seguita – di valorizzare le fattispecie già esistenti e di potenziare i rimedi non penali – non equivale a sottostimare il problema; al contrario, mira a rafforzare la tenuta pratica dell'ordinamento, evitando sovrapposizioni e duplicazioni incriminatrici.

In tale ottica, quindi, il raffronto con l'ordinamento spagnolo è stato utile proprio per non cadere nell'equivoco secondo cui la previsione di reati più puntuali comporti automaticamente una tutela più pervasiva: si tratta di scelte di politica criminale legittime e discrezionali che, però, non accrescono, di per sé, la capacità rimediale del sistema, se non collocare il fatto tipico in una determinata fattispecie piuttosto che in un'altra.

Ciò che fa la differenza, anche in chiave di tutela dei minori, è la effettività dei canali di prevenzione, la rapidità degli interventi di rimozione, il coordinamento tra scuole, famiglie, piattaforme e autorità.

³⁸³ Cfr. FERRARA E., *Prefazione*, in AA.VV., *Privacy minori e cyberbullismo*, M. OROFINO-F.G. PIZZETTI (a cura di), Giappichelli, Torino, 2018, IX ss.

³⁸⁴ Si veda *Dossier sulla legge di bilancio 2026*, in www.senato.it, 2025.

In questo disegno, pertanto, il GDPR e la progressiva affermazione del diritto all'oblio svolgono una funzione, per così dire, accessoria, completando il ventaglio delle opzioni rimediali.

A “monte”, le regole di liceità del trattamento e la responsabilizzazione del titolare (*accountability*, trasparenza, limitazione della conservazione) incidono sulla genesi e sulla circolazione dei contenuti lesivi, riducendo le condizioni che ne favoriscono la persistenza.

A “valle”, i rimedi di cancellazione, e soprattutto di deindicizzazione, permettono di governare l'accessibilità dell'informazione quando l'interesse pubblico si affievolisca o la notizia diventi sproporzionata o non più pertinente. Così inteso, l'oblio non “fonda” la protezione contro il cyberbullismo – che resta ancorata alla prevenzione, ai percorsi educativi e ai rimedi predisposti dalla l. 71 cit. – ma la completa, offrendo alla vittima una via per limitare la “visibilità del danno” e, decorso un tempo ragionevole, consentendo anche all'autore di non rimanere prigioniero di una narrazione che non rappresenta più il suo modo di essere.

In definitiva, la tutela effettiva passa da un ecosistema integrato: prevenzione e alfabetizzazione digitale finanziate e stabili; procedure snelle di *notice and take down*; responsabilizzazione tecnica dei titolari; rimedi amministrativi e giurisdizionali rapidi.

Solo in questo equilibrio dinamico l'ordinamento può offrire alle vittime protezioni concrete e tempestive e agli autori percorsi reali di responsabilizzazione e rieducazione, restituendo al *web* la funzione di spazio di relazione che non moltiplica l'offesa, ma ne previene la propagazione.

BIBLIOGRAFIA

ACEDO PENCO A., *La responsabilidad civil subjetiva y fundamento*, in *Derecho de contratos, cuasicontratos y responsabilidad extracontractual*, Dykinson, Madrid, 2011, 351 ss.;

ACEVEDO PRADA R., *Una mirada a la responsabilidad civil española: el régimen subjetivo*, in *Revista científica Guillermo de Ockman*, vol.11, num. 2, julio-diciembre, 2013, ss;

ALOVISIO M., *Bullismo e cyberbullismo dal punto di vista giuridico*, in AA.VV., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio*, G. CASSANO (a cura di), Wolters Kluwer, Milano, 2017, 149 ss.;

ALTOMONTE A M., *Diffamazione: occorre la diffusività della denigrazione per integrare il reato*, in www.altalex.it, 26 aprile 2019.

ÁLVAREZ DEL CUVILLO A., *El ciberacoso en el trabajo como categoría jurídica*, in *Temas Laboradores*, n. 157/2021, 180 ss.

AMAOLO A., *Delitti contro l'onore: la diffamazione ex art. 595 c.p.*, in www.ratioiuris.it (7 marzo 2018);

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 1987;

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2022;

ARMITAGE R., *Bullying in children: impact on child health*, in *BMJ pediatrics open*, vol. 5, 2021, 1 ss.;

BALAGUER CALLEJÓN F., *Manual de derecho constitucional*, Tecno, Madrid, 2022;

BARCELLONA M., *Per un bilancio a cinquant'anni dal sisma aquilano*, in *Danno e responsabilità*, n. 5/2022, 527 ss.;

BATTELLI E., *Necessità di umanesimo tecnologico: sistemi di intelligenza artificiale e diritti della persona*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, vol. II, fasc. 3/2022, Giuffrè, Milano, 1096 ss.;

BAVETTA G., *Identità (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XIX, Giuffrè, Milano, 1970, 953 ss.;

BENKLER Y., *The wealth of networks, How Social Productions Transforms Market and Freedom*, Yale University press, New heaven, 2006;

BERTELLI MOTTA M., *Cyberbullismo: la guida completa*, in www.altalex.it (7 aprile 2023);

BESSONE M., *Fatto illecito del minore e regime della responsabilità per mancata sorveglianza*, in *Dir. fam. e pers.*, Giuffrè, Milano, 1982, 1011 ss.;

BIANCA M., *Diritto civile: la responsabilità*, vol. 5, Giuffrè, Milano, 2021;

BIANCA M., *La responsabilità*, in *Riv. Dir. Civ.*, n. 5/1995, 575 ss.;

BONAVITA S.-STRINGHI E., *Identità digitale e personalità on-line: i profili sostanziali di tutela*, in *Il quotidiano giuridico*, www.altalex.it (3 maggio 2021);

BONILINI G.-CONFORTINI M.-GRANELLI C., *Codice civile commentato*, Wolters Kluwer, Milano, 2023;

BORRUSO R., *La tutela del documento e dei dati*, in R. BORRUSO-G. BUONOMO-G. CORASANITI-G. D'AIETTI (a cura di), *Profili penali dell'informatica*, Giuffrè, Milano, 1994, 28 ss.;

BOSCO M., *Il cyberbullismo: aspetti sociologici*, in www.altalex.it (11 aprile 2012);

BRAVO F., *Le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali*, in AA.VV., *La protezione dei dati in Italia. Regolamento UE n. 2016/679*

e d.lgs. 10 agosto 2010, n. 101, G. FINOCCHIARO (a cura di), Zanichelli, Bologna, 2019, 110 ss.;

BREIT A.-WALTERSDORFER L.-EKAPUTRA F. J.-SABOU M.-EKELHART A.-IANA A.-PAULHEIM H.-PORTISH J.-REVENKO A.-TEN TEIJE A.-VAN HARMELEN F., *Combining Machine learning and Semantic Web: A Systematic Mapping Study*, in *ACM Computing Surveys*, n.14/2023, 4 ss.;

CÁMARA VILLAR G., *Los derechos fundamentales como categoría esencial del constitucionalismo*, in F. BALAGUER CALLEJÓN-M. AZPITARTE SANCHEZ-E. GUILLÉN LÓPEZ-J. F. SÁNCHEZ BARRILAO (a cura di), *Los derechos fundamentales ante las crisis económicas y de seguridad en un marco constitucional fragmentado*, Aranzadi, Thomson Reuters, Madrid, 2020, 65 ss.;

CAPILLI G., *Minori in rete tra consenso e verifica dell'età. Analisi comparate e proposte di adeguamento al GDPR*, in www.medialaw.eu, 2024;

CARBONE V., *Non rispondono i genitori per gli incidenti causati dal minore in motorino*, in *Danno e resp.*, Wolters Kluwer, Milano, 2001, 502 ss.;

CARRAI., *Cyberbullismo, quattordicenne creava chat per offendere una coetanea: il questore di Milano lo ammonisce*, in *La Repubblica*, (29 marzo 2021), www.milano.repubblica.it;

CASTILLO R. B., *Teoría del delito. Evolución. Elementos integrantes*, in www.ficp.es, fundación internacional de ciencias penales, junio 2018;

CEREZO MIR J., *Derecho Penal y derechos humanos: experiencia española y europea*, in *Actualidad Penal*, vol. 14, 1993, 194 ss.;

CHIEPPA R.-GIOVAGNOLI R., *Manuale di diritto amministrativo*, Giuffrè, Milano, 2023;

CHOUDHURY N., *World Wide web and Its journey from Web 1.0. to Web 4.0.*, in *International Journal of Computer Science and International Technologies*, vol. 5, 2014, 8096 ss.;

CICCIA MESSINA A., *Servizi della società dell'informazione: protezione dei dati dei minori e accountability dei genitori*, in *Cyberspazio e diritto*, Stem Mucchi editore, Modena, 2023, 275 ss.;

COLÁS ESCANDÓN A. M., *Acoso y ciberacoso escolar: la doble responsabilidad civil y penal*, Wolter Kluwer, Barcelona, 2015;

CONIGLIARO S. C., *All'origine del giusto processo minorile europeo*, in *Diritto penale contemporaneo*, 13 giugno 2016, www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org;

CÓRDOBA RODA J., *Principio de legalidad penal y Constitución*, in *Publicaciones in onore di Carl Armin Kaufmann*, Heymans Verlag, Colonia, 1989, 92 ss.;

COVUCCI D., *Attività professionale del giornalista*, in www.onelegale.wolterskluwer.it, 2015;

CUELLO CONTRERAS J.-MAPELLI CAFFARENA B.-COLINA RAMÍREZ E. I., *Evolución de la teoría del delito*, in *Curso de derecho penal. Parte general*, Tecnos, Madrid, 2022.

CUNIBERTI M., *Tecnologie digitali e libertà politiche*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, fasc. 2, Giuffrè, Milano, 2015, 275 ss.

D'ALBERGO S., voce *Direttiva*, in *Enc. dir.*, Vol. XII, Giuffrè, Milano, 1964, 609 ss.

DASSANO F., *Minaccia*, in *Enc. dir. (dir. pen.)*, vol. XXVI, 1976, 336 ss.;

- DE CUPIS A., *Dei fatti illeciti*, Zanichelli, Milano, 1971;
- DE VERDA Y BEAMONTE J. R., *Los elementos de la responsabilidad civil*, in *Derecho civil II*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, 647 ss.;
- DESANTIS V., *L'avanzata del soft-law e l'arretramento della partecipazione democratica: spunti e riflessioni sulle tendenze della normazione*, in *www.uoveautonomie.it*, Editoriale scientifica, Napoli, 2025, 367 ss.;
- DI CIOMMO F., *Minore maleducato e responsabilità dei genitori*, in *Danno e resp.*, n. 12/1998, Wolters Kluwer, Milano, 1090 ss.;
- DI RESTA F., *I nuovi percorsi di tutela del minore nella legge sul cyberbullismo*, in AA.VV., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio*, G. CASSANO (a cura di), Wolters Kluwer, Milano, 2017, 177 ss.;
- DÍAZ REVORIO F. J., *La constitución como orden abierto*, McGraw-Hill, Madrid, 1997;
- DIEZ-PICADO L., *Culpa y riesgo en la responsabilidad civil extracontractual*, in *La responsabilidad en el Derecho*, edición a cargo de Fernando Pantaleón, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 4/2001, 164 ss.;
- DOGLIOTTI M., *Famiglia (dimensioni della)*, in *Dig. disc. Civ.*, Wolters Kluwer, Milano, 2019, par. 1;
- DOMÍNGUEZ AGUDO M. R., *La integridad moral y su tratamiento en el Código Penal*, in *Boletín del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes*, n. 1915/2002, 12 ss.;
- ELMI G. T.-ORTU R.-CIFALDI P., *La raccomandazione del Consiglio d'Europa del 9 settembre 1989 n. R (89)-9 e la legge 23 dicembre 1993 n. 547 in materia di computer crimes: una analisi comparativa*, in *Informatica e diritto*, XXII annata, Vol. V, CNR, 1996, 113 ss.;

FALZEA A., *Fatto giuridico*, in *Capacità, efficacia giuridica, fatto giuridico, manifestazione, voci estratte dall'Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, Milano, 1999, 942 ss.;

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ M. B., *Responsabilidad civil de los centros docentes frente al acoso escolar*, in AA.VV., *Protección integral de menores frente a la violencia*, M.B. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (a cura di), Cizur Menor (Navarra), 2022, 43 ss.;

FERRARA E., *Prefazione*, in AA.VV., *Privacy minori e cyberbullismo*, M. OROFINO-F.G. PIZZETTI (a cura di), Giappichelli, Torino, 2018, IX ss.;

FIANDACA G.-MUSCO E., *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Zanichelli, Bologna, 2024;

FIANDACA G.-MUSCO E., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2019;

FLORIT FERNANDEZ C., *La nueva Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral de la Infancia y la adolescencia frente a la Violencia*, in *Los menores e internet. Riesgos y derechos*, Bosh editor, Barcelona, 2022, 35 ss.;

FRANZONI M., *L'illecito*, in *Trattato della responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 363 ss.;

FRUET I., *L'ammonimento del questore allo stalker*, in www.diritto.it (4 dicembre 2024);

GAROFALO G., *Identità digitale e diritto all'oblio: questioni aperte all'indomani dell'approvazione del GDPR*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, Vol. II, fasc. 3/2021, Giuffrè, Milano, 1505 ss.;

GIOVAGNOLI R., *La responsabilità del dipendente pubblico*, in *Compendio di diritto amministrativo*, Ita Edizioni, Torino, 2023, 838 ss.;

GIOVAGNOLI R., *Manuale di diritto civile*, Ita Edizioni, Torino, 2025;

GIOVAGNOLI R., *Manuale di diritto penale, parte generale*, Ita edizioni, Torino, 2023;

GIOVAGNOLI R., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Ita edizioni, Torino, 2023;

GÓMEZ CALLE E., *Responsabilidad de padres y docentes*, in L. F. REGLERO CAMPOS-J. M. BUSTO LAGO (a cura di), *Tratado de responsabilidad civil*, vol. 2/2014, Thomson Reuters Aranzadi, Madrid, 1225 ss.;

GÓMEZ RIVERO M. D. C., *A vueltas con el honor*, in AAVV, *Problemas actuales del Derecho penal y de la criminología. Estudios penales en memoria de la Profesora Dr. María del Mar Díaz Pita*, F. MUÑOZ CONDE (a cura di), Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, 775 ss.;

GONZÁLEZ CALVET J., *Acoso y discriminación multiple*, in P. RIVAS VALLEJO-M. D. GARCÍA VALVERDE-M. J. CABALLERO PÉREZ-N. TOMÁS JIMÉNEZ, *Tratamiento integral del acoso*, Cizur Menor (Navarra), 2015, 116 ss.;

GRANDI C., *Il “reato che non c’è”: le finalità preventive della legge n. 71 del 2017 e la rilevanza penale del cyberbullismo*, in *Studium iuris*, n. 12/2017, Pacini editore, Pisa, 1440 ss.;

GUILABERT VIDAL M. R., *Acoso escolar y cyberbulling: tutela civil y penal*, Dykinson, Madrid, 2019;

GUTWIRTH S-POULLET Y., *The contribution of the article 29 working party to the construction of a harmonised european data protection system*, in *Défis du droit à la protection à la vie privée, Cahiers du CRID*, n. 31/2008, Académia Bruylant, Bruxelles, 569 ss.;

HIDALGO CEREZO A., *Cajas botín: menores y protección frente a mecánicas de juego de azar insertas en webs y videojuegos. Análisis del ante proyecto por el que se regulan los mecanismos aleatorios de recompensa asociados a productos de software interactivo*, in M.B. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, *Protección integral de menores frente a la violencia*, Cizur Menor (Navarra), 2022, 117 ss.;

HIJMANS H., *The European Data Protection Supervisor: The institutions of the EC Controlled by an Independent Authority*, in *Common Market Law Review*, vol. 43/2006, Wolters Kluwer Netherlands, Overijssel, 1313 ss.;

IASELLI M., *I fondamenti e l'evoluzione del diritto all'oblio*, in AA.VV., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio*, G. CASSANO (a cura di), Wolters Kluwer, Milano, 2017, 231 ss.;

IASELLI M., *L'evoluzione della rete*, in AA.VV., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio*, G. CASSANO (a cura di), Wolters Kluwer, Milano, 2018, 341 e ss.;

IBRAHIM A. K., *Evolution of the Web*, in *Qubahan Academic Journal*, vol. 1, n. 3/2021, 21 ss.;

IONTA R., *Le comunicazioni elettroniche e il diritto alla riservatezza*, in www.ambientediritto.it;

KELSEN H., *La persona «fisica»*, in *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino, 1952, 88 ss.;

KOPETZ H.-W. STEINER, *Internet of Things, in Real-Time systems. Designed Principles for Distributed Embedded Applications*, Springer, Berlino, 2022, 325 ss.;

LA ROSA E., *Tutela penale dell'onore*, in AA.VV., *Diritto penale. Parte speciale, vol. I, Tutela della persona*, D. PULITANÒ (a cura di), Giappichelli, Torino, 2019, 400 ss.;

LANDECHO VELASCO C. M.-MOLINA BLÁZQUEZ C., *La tipicidad*, in *Derecho penal español. Parte general*, Tecnos, Madrid, 2015, 269 ss.;

LANDI G., *Le persone fisiche nel diritto pubblico*, in *Enc. dir. pubbl.*, XXXIII, Milano, Giuffrè, 1983, 224 ss.;

LEMBO M. S., *Quando il bullo minorenne è imputabile e quali sono gli istituti previsti nel procedimento minorile?*, in *Bullismo e cyberbullismo dopo la l. 29 maggio 2017, n. 71*, Maggioli, Santarcangelo, 2017, 16 ss.;

LÓPEZ SÁNCHEZ C., *Menores de edad discernientes. La capacidad intelectual y la capacidad volitiva*, in *La responsabilidad civil del menor*, Dykinson, Madrid, 2001, 226 ss.;

LUPO E., *La legge n. 71 del 2017 sul cyberbullismo: uno sguardo generale*, in *Dir. fam. e delle pers.*, Vol. 3, Fasc. 3/2019, 1005 ss.;

MAIELLO A., *Scuola: l'esclusione dell'azione diretta contro il docente è incostituzionale? I dubbi sulla legittimità della surroga della Pa al personale scolastico nelle cause per responsabilità civile promosse da terzi (art. 61, c. 2, Legge n. 312/1980)*, in www.altalex.it (7 settembre 2021);

MANTOVANI F., *Diritto Penale. Parte generale*, Wolters Kluwer, Milano, 2023;

MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Wolters Kluwer, Milano, 2022;

MANTOVANI F., *Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte*, in *La responsabilità civile*, G. ALPA-M. BESSONE (a cura di), vol. II, Giuffrè, Milano, 2010, 17 ss.;

MARINUCCI G.-DOLCINI E.-GATTA G. L., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2023;

MARRAFINO M., *Cyberbullismo: i singoli delitti e le conseguenze operative dopo la legge n.71/2017*, in AA.VV., *Privacy, minori e cyberbullismo*, M. OROFINO-F.G. PIZZETTI (a cura di), Giappichelli, Torino, 53 ss.;

MARTÍNEZ MUÑOZ J., *el «nuevo» delito de acoso del artículo 172-ter*, in *diario la ley*, n. 9006/2017, Sección Tribuna, Wolters Kluwer, Madrid, in www.diariolaley.es;

MAYO CALDERÓN B., *El delito de injuria del art. 208 CP*, in C. M. ROMEO CASABONA-E. SOLA RECHE-M. A. BOLDOVA PASAMAR (a cura di), *Derecho penal, parte especial*, Editorial Comares, Granada, 2023, 335 ss.;

MESSINETTI D., *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Giuffrè, Milano, 1983, 389 ss.;

MONACO R., *Commento all'art. 615-ter*, in A.CRESPI-F. STELLA-G. ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, CEDAM, Padova, 2003, 2033;

MONTANERI P. G., *La responsabilità civile*, UTET, Torino, 2006;

MORELLI M. R., *Oblio (diritto all')*, in *Enc. dir.*, agg. VI, Giuffrè, Milano, 2002, 848 ss.;

MUÑOZ CONDE F., *El comportamiento humano como base de la teoría del delito. Formas de comportamiento humano penalmente relevantes*, in *Teoría general del delito*, 2ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 1989, 7 ss.;

MUÑOZ LORENTE J., *Injurias, calumnias y libertades de expresión e información*, in *La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario*, n. 28/2006, 5 ss.;

MUSELLI L., *la legge 29 maggio 2017, n. 71 sul cyberbullismo: dal "limbo legale" ad una regolamentazione a carattere preventivo-*

amministrativo, in AA.VV., *Privacy, minori e cyberbullismo*, M. OROFINO-F.G. PIZZETTI (a cura di), Giappichelli, Torino, 2018, 43 ss.;

NARDONE E., *Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo: profili giuridici e implicazioni pedagogiche della L. 17 maggio 2024, n. 70*, in *Pampaedia*, Fasc. 198/2025, 176 ss.;

NAVARRETTA E., *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, Giappichelli, Torino, 1996;

O'REILLY T., *What is web 2.0?*, in *O'Reilly blog*, 30 settembre 2005, in www.oreilly.com;

OROFINO M., *Minori e diritto alla protezione dei dati personali*, in AA.VV., *Privacy, minori e cyberbullismo*, M. OROFINO-F.G. PIZZETTI (a cura di) 2018, Giappichelli, Torino, 1 ss.;

OSSORIO SERRANO J. M., *Los hechos como fuente de obligaciones. Responsabilidad por hechos propio culpables*, in F.J. SÁNCHEZ CALERO, *Curso de derecho civil II. Derecho de obligaciones, contratos y responsabilidad por hechos ilícitos*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2022, 618 ss.;

OZENDA M.-BISSOLATI L., *Alcuni rischi del virtuale: cyberbullismo e dipendenza dalle tecnologie*, in *Sicuri in rete – Guida per genitori e insegnanti all'uso consapevole di internet e social media*, Hoepli, Milano, 2012;

PAPP S.-WEIDINGER W.-MUNRO K.-ORTNER B.-CADONNA A.-LANGS G.-LICANDRO R.-MEIR M.-NIKOLIC' D.-TOTH Z.-VESELA B.-WAZIR R.-ZAUNER G., *The handbook of data science and AI*, Hanser, Monaco, 2022;

PARDOLESI R.-BONAVITA S., *GDPR e diritto alla cancellazione (oblio)*, in *Danno e responsabilità*, n. 3/2018 Wolters Kluwer, Milano, 269 ss.;

PARDOLESI R., *Danni cagionati dai minori: pagano sempre i genitori?*, in *Fam. e dir.*, Wolters Kluwer, Milano, 1997, 221 ss.;

PECORELLA C., *Diritto penale dell'informatica*, CEDAM, Padova, 2006, 322;

PÉREZ LUÑO A. E., *La interpretacion de los derechos fundamentales*, in *derechos humanos, estado de derecho y constitucion*, Tecnos, Madrid, 284 ss.;

PICA G., *L'accesso abusivo alle tecnologie informatiche*, in *Diritto penale delle tecnologie informatiche*, UTET, Torino, 1999, 61 ss.;

PINO G., *Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali*, in AA.VV., *Libera circolazione e dati personali*, R. PANETTA (a cura di), Giuffrè, Milano, 2006, 258 ss.;

PIZZETTI F. G., *La differenza "sistemica" tra Direttiva e Regolamento: dalla tutela del diritto fondamentale della persona alla tutela dei dati personali come interesse pubblico europeo*, in *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali: il Regolamento europeo 2016/679*, vol. II, Giappichelli, Torino, 2016;

PIZZETTI F. G., *La nuova legge sul cyberbullismo n. 71/2017 alla luce delle disposizioni costituzionali in materia di gioventù: alcune osservazioni a prima lettura*, in AA.VV., *Privacy, minori e cyberbullismo*, M. OROFINO-F.G. PIZZETTI (a cura di), Giappichelli, Torino, 2018, 31 ss.;

PIZZETTI F. G., *La protezione dei dati personali dalla direttiva al nuovo regolamento: una sfida per le Autorità di controllo e una difesa per la libertà dei moderni*, in *Rivista di diritto dei media*, n. 1/2018, www.medialaw.it, 12ss;

PIZZETTI F. G., *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla direttiva 95/46 al nuovo regolamento europeo*, Vol. I, Giappichelli, Torino, 2016;

PIZZORUSSO A., *Art. 1-10*, in *Comm. Scialoja-Branca*, F. GALGANO (a cura di), Bologna, Zanichelli, 1998, 1 ss.;

PROIETTI G., *Il trasferimento dei dati personali all'estero: proporzionalità, poteri delle agenzie di intelligence ed effetto Bruxelles*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 6/2023, Giuffrè, Milano, 2023, 987 ss.;

RESTA G.-ZENO ZENOVICH V., *Il diritto all'oblio su internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma Tre-press, Roma, 2015;

RODOTÀ S., *Il problema della responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 1964, 153 ss.;

RODRIGO LARA B., *Coordenadas jurídicas de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia*, in M.B. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (a cura di), *Protección integral de menores frente a la violencia*, Cizur Menor (Navarra), 2022, 350 ss.;

RUGGERI A., *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *Federalismi*, www.federalismi.it, (28 agosto 2013);

RUSSO R., *Diritto alla riservatezza e all'oblio: la giurisprudenza della Corte di Cassazione, coerenza e limiti*, in www.questionegiustizia.it (20 giugno 2024);

SALVI C., *Responsabilità extracontrattuale*, in *Enc. dir. (dir. vig.)*, vol. XXXIX, 1988, 1211;

SATHYANARAYANA R. T. S.-BANSAL D.-CHANDRAN S., *Cyberbullying: A virtual offense with real consequences*, in *Indian journal of psychiatry*, vol. 60.1/2018, 3 ss.;

SEGAL B., *A short history of Internet Protocols at CERN*, in *CERN Documents server*, in www.cds.cern.ch (Aprile 1995);

SENOR M., *Un primo commento alla legge sul cyberbullismo*, in *Media Laws: law and policy of the media in a comparative perspective*, www.medialaws.eu (11 ottobre 2017);

SERRANO OLIVARES R., *el acoso moral en trabajo*, Ediciones del Consejo Económico y social, Madrid, 2005, 94 ss;

SOLA RECHE E., *Coacciones, Acoso persecutorio (art. 172-ter)*, in C. M. ROMEO CASABONA-E. SOLA RECHE-M. A. BOLDOVA PASAMAR (a cura di), *Derecho penal, parte especial*, 170 ss.;

SOLANKI M. R.-DONGAONKAR A., *A journey of Human Comfort: Web 1.0. to Web 4.0.*, in *International Journal of Research and Scientific Innovation*, Vol. III, Issue IX, september 2016, 75 ss.;

SUERZ M., *Internet tra diritti e giurisprudenza*, in *Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica*, Annali V, n. 1/2013, 119 ss.;

TIAO S., *what is Big Data?*, in www.oracle.com (11 marzo 2024);

TORRENTE A-SCHLESINGER P., *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2021;

TOSUNTAŞ B.-GRIFFITHS M.D., *Sharenting: a systematic review of the empirical literature*, in *Journal of family theory & review*, Vol. 16, Issue 3, Settembre 2024, 525 ss.;

TRIMARCHI P., *Causalità di fatto e danno*, in *Causalità e danno*, Giuffrè, Milano, 1967, 5 ss.;

VIDA FERNÁNDEZ R., *Acoso laboral en la Administración Pública: elementos diferenciales*, in P. RIVAS VALLEJO-M. D. GARCÍA VALVERDE-M. J. CABALLERO PÉREZ-N. TOMÁS JIMÉNEZ (a cura di), *Tratamiento integral del acoso*, Cizur Menor (Navarra), 2015, 1324 ss.;

VIGANÒ F., *Diritto penale e diritti della persona*, in AA.VV., *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, G. MANNOZZI-C. PERINI-M.M.

SCOLETTA-C. SOTIS-S.B. TAVERRITI (a cura di), Giuffrè, Milano, 2022, 845 ss.;

VISINTINI G., *I fatti illeciti*, vol. I, CEDAM, Padova, 1987;

VISINTINI G., *Trattato breve della responsabilità civile*, Wolters Kluwer, Milano, 2005;

VITELLI E., *Riflessione sulla tutela giurisdizionale penale del minore: bullismo e cyberbullismo*, in AA.VV., *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio*, G. CASSANO (a cura di), Wolters Kluwer, Milano, 2017, 209 ss.;

WALRAVE M.-VERSWIJVEL K.-OUVREIN G.-STAES L.-HALLAM L.-HARDIES K., *The Limits of Sharenting: exploring parents' and adolescents' sharenting boundaries through the lens of communication privacy management theory*, in www.frontiersin.org, 2022;

WELZEL H., *El nuevo sistema del Derecho Penal*, Ariel, Barcelona, 1964, 83;

WILLARD N. E., *Cyberbullying and other form of online social aggression*, in *Cyberbullying and cyberthreats*, Research press, Champaign, IL.;

YZQUIERDO TOLSADA M., *La responsabilidad por actos propios*, in *Sistema de responsabilidad civil, contractual y extracontractual*, Dykinson, Madrid, 2001, 231 ss.;

ZANELLA F., *Cyberbullismo e tutela dei minori sul web. Prevenzioni e azioni concrete delle istituzioni*, in AA.VV., *Privacy, minori e cyberbullismo*, M. OROFINO-F. G. PIZZETTI (a cura di), Giappichelli, Torino, 78 ss.;

ZANOVELLO F., *Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Tra novità e criticità della l. n. 70/24*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 4/2024, Wolters Kluwer, Milano, 826 ss.;

ZENO-ZENOVICH V., *Personalità (diritti della)*, in *Dig. disc. civ.*,
Wolters Kluwer, Milano, 1995, 4 ss.